

CAPITOLO 4

Strumenti a tutela dei diritti umani delle donne con disabilità

*Women with disabilities therefore demand,
first and foremost,
the most basic of all rights:
the right to be heard¹.*
COUNCIL OF EUROPE

4.1. Il ruolo della società civile nella promozione e protezione dei diritti delle donne con disabilità

Da quanto detto fino adesso si nota come una delle principali caratteristiche delle donne con disabilità sia l'invisibilità all'interno del contesto in cui vivono.

Donne e persone con disabilità sono spesso state costrette a vivere ai margini della società. Discriminazione, esclusione e segregazione hanno caratterizzato la vita di molti di questi individui. Quando poi uno stesso soggetto si ritrova ad essere donna e persona con disabilità, la sua esclusione dalla società è quasi scontata.

La confusione tra “natura” e “cultura” ha fatto sì che la condizione di discriminazione, esclusione e segregazione, a cui sono state condannate le persone con disabilità, e la condizione di subordinazione in cui sono state relegate le donne,

¹ Council of Europe (October 2003), *Discrimination against women with disabilities*, p. 40.

fossero considerate quasi un fatto naturale indiscutibile e imm modificabile².

Proprio partendo da questa condizione di vittime, le donne e le persone con disabilità negli ultimi decenni hanno deciso di unirsi fra loro e hanno dato vita a due importanti movimenti sociali, politici, culturali ed intellettuali. Entrambi i movimenti, vedremo, registrano un punto di svolta negli anni Sessanta, periodo in cui inizia la grande battaglia sociale e culturale per i diritti civili con strategie nuove, quali manifestazioni, scioperi e utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Come tutti i movimenti sorti (o “ri-sorti”) in questi anni, anche i movimenti delle donne e delle persone con disabilità rivendicano *in primis* il diritto all’autodeterminazione: nessuno può arrogarsi il diritto di parlare e decidere per altri e a nome di altri. In altre parole, nessuno meglio dei diretti interessati può parlare dei proprio bisogni e dei propri diritti³.

Il movimento femminista e il movimento delle persone con disabilità, con modalità e tempi diversi, hanno realizzato una vera e propria «*rivoluzione della consapevolezza*»⁴; hanno percorso binari paralleli invitando ciascun essere umano ad interrogarsi sulla propria identità, sul rapporto col proprio corpo, con le proprie emozioni e con la propria sessualità e hanno combattuto per l’idea che è possibile creare e costruire una società - oggi diremmo - inclusiva, capace di accogliere il diverso, valorizzandolo in quanto arricchente.

4.1.1. I movimenti femministi

Per chi si occupa di disabilità al femminile è abbastanza fisiologico cercare di far confluire la causa delle donne disabili nel novero delle cause portate avanti dal mondo della disabilità (associazionismo e movimenti di settore). Un’ulteriore

² Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *Consulenza alla pari. Da vittime della storia a protagonisti della vita*, Lamezia Terme, Comunità Edizioni, pp. 25-26.

³ Cfr *ivi*, p. 52.

⁴ *Ivi*, p. 26.

riflessione induce a ritenere altrettanto fisiologico che la causa delle donne con disabilità appartenga anche (e in ugual misura) al mondo delle donne (movimenti femminili)⁵.

Non è questa la sede per fare una trattazione sul movimento femminista.

Ci limitiamo pertanto a porre delle coordinate di base per poi andare ad analizzare se e in che modo tale movimento abbia preso in considerazione la condizione delle donne con disabilità.

Il movimento femminista, nato nel XVIII secolo in Europa e negli Stati Uniti, ha come obiettivo il raggiungimento dell'eguaglianza politica, sociale, economica e giuridica tra donne e uomini. L'eguaglianza di genere e le pari opportunità sono le bandiere del movimento. Negli anni Sessanta del secolo scorso, i profondi mutamenti avvenuti nelle società occidentali rinverdiscono il movimento, che inizia non più solamente a battersi per la parità tra i sessi, ma a rivendicare con forza la specificità dell'identità femminile.

La questione della parità di genere resta comunque centrale e viene rigettata la tesi secondo la quale i dati biologici e le diversità anatomiche tra maschio e femmina determinano le posizioni di potere, le relazioni sociali e le opportunità della persona.

Come vedremo più in dettaglio nel paragrafo 4.2.1, a livello internazionale, in particolar modo nel panorama delle Nazioni Unite, sono state adottate numerose convenzioni e dichiarazioni per la protezione e la promozione dei diritti delle donne.

Se sicuramente, grazie anche agli sforzi della comunità internazionale, oggi le condizioni delle donne sono migliorate, la strada è ancora lunga: in numerosi Paesi in via di sviluppo discriminazione, esclusione e violenze sono all'ordine del giorno per gran parte delle donne e anche nei Paesi ricchi e industrializzati del Nord del mondo non si è ancora raggiunta una piena parità di diritti e

⁵ Lancioni S. (24 febbraio 2008), *Pari opportunità, femminismo e disabilità. Intervista a Virginia Del Re*. Online alla pagina web <http://www.uildm.it/docs/gdu/CasDon.pdf> (24 gennaio 2011).

opportunità fra uomini e donne⁶.

In una intervista⁷ Virginia Del Re, presidentessa della “Casa della donna”⁸ di Pisa, ha risposto così alla domanda relativa a cosa rimanga oggi del femminismo:

Del ‘femminismo’ rimane moltissimo: è proprio per questo che si moltiplicano sussulti e rigurgiti di mentalità patriarcale arcaica e distruttiva. C’è un ‘femminismo’ nel senso di movimento civile e politico di un certo periodo storico e quello appartiene al suo tempo. Ma il femminismo nel suo senso più vasto è più che vivo e più che necessario. Uno dei problemi è che troppe donne giovani dell’Occidente hanno trovato conquiste già ottenute e danno per scontate le situazioni per cui invece si è dovuto lottare e per cui abbiamo pagato spesso prezzi molto alti. E sono sempre da difendere⁹.

Clara Sereni¹⁰, scrittrice e giornalista, è madre di un ragazzo con disabilità psichica e, per questo, ha fondato la Fondazione La Città del Sole¹¹, di cui oggi è presidente; molto attenta sia al femminile che alla disabilità, in una sua opera¹² fa notare come la condizione delle donne, anche in un Paese avanzato come l’Italia, sia ancora difficile e come la questione femminile sia più complessa di una semplice disquisizione sulla tematica della pari opportunità:

⁶ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 26-31.

⁷ Cfr Lancioni S. (24 Febbraio 2008), *Pari opportunità, femminismo e disabilità. Intervista a Virginia Del Re*. Online alla pagina web <http://www.uildm.it/docs/gdu/CasDon.pdf> (24 gennaio 2011).

⁸ La Casa della donna è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro, costituitasi legalmente nel gennaio 1996. Nasce dall’impegno e dalla volontà di gruppi di donne e femministe che nel 1990 hanno iniziato a svolgere attività culturali e politiche. La Casa comprende una biblioteca specializzata sulle tematiche di genere, gestisce il telefono donna ed è centro antiviolenza e agenzia formativa. Offre inoltre servizi di consulenza psicologica, legale, in materia di lavoro. Online al sito web www.comune.pisa.it/casadonna (24 gennaio 2011).

⁹ Lancioni S. (24 Febbraio 2008), *Pari opportunità, femminismo e disabilità*.

¹⁰ Clara Sereni, donna molto attiva in politica e nel volontariato, è stata vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali nel Comune di Perugia dal 1995 al 1997.

¹¹ La fondazione La città del sole ONLUS è un ente nato nel 1998 impegnato in numerosi progetti che tentano di rispondere alle esigenze di persone con problemi mentali e psichici. Online al sito web <http://www.la-citta-del-sole.com/> (23 gennaio 2011).

¹² Sereni C. (2002), *Passami il sale*, Milano, Rizzoli.

[...] devo decidermi a capire che qui non si discute di opportunità, né di competenze, né tantomeno di passione: in gioco c'è il potere, quella cosa su cui ho sempre trovato poco elegante ragionare. Per anni ho riflettuto sui ruoli, ho studiato la questione delle azioni positive per favorire le pari opportunità fra donne e uomini, ho dibattuto questioni come la coppia aperta e la divisione del lavoro domestico. Ma questa parola - potere - e l'emozione che c'è dietro non l'ho affrontata mai¹³.

Nonostante questi punti ancora oscuri, non si può negare che il movimento femminista abbia compiuto molti passi avanti e la condizione della donna sia migliorata, anche se in modo non omogeneo, nelle varie zone del mondo.

A fronte dei passi avanti, però, negli ultimi anni è stata notata da più parti la scarsa attenzione che il movimento ha dedicato alla condizione delle donne con disabilità.

Secondo Barbuto et al.¹⁴, il pensiero femminista continua ancora oggi ad ignorare ed escludere le donne con disabilità, in quanto considerate soggetti deboli, incompetenti e non attraenti;

la donna con disabilità considerata da sempre non adatta a ricoprire i tradizionali ruoli di madre, moglie, casalinga, innamorata non è altrettanto considerata adatta a ricoprire i nuovi ruoli di una società in cui domina il mito della produttività e dell'apparenza¹⁵.

Nel già citato studio sulla condizione delle donne con disabilità nei Paesi del Sud-Est asiatico¹⁶, si evidenzia come il movimento femminista, insieme al movimento delle persone con disabilità, abbia avuto un impatto molto limitato sulla qualità di vita delle donne con disabilità. Da una indagine svolta all'interno del suddetto studio, è emerso che su sedici Stati analizzati, solamente una

¹³ Ivi, p. 36.

¹⁴ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *Consulenza alla pari*, p. 37.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Cfr Social Development Division United Nations Escap (?), *op. cit.*, pp. 7-8.

strategia nazionale per lo sviluppo delle donne teneva in considerazione la specifica condizione delle donne con disabilità.

La stessa Virginia Del Re, pur essendo molto impegnata nel movimento femminista italiano, alla domanda riguardante l'attenzione dei movimenti femministi alle problematiche di genere connesse alla disabilità, ammette di aver raramente pensato a questo aspetto della vita:

rispondere per me è difficile [...]. Certo, in teoria le donne sarebbero più sensibili a queste tematiche: la relazione e la cura sono due dei pilastri della differenza. [...] Mi pare tuttavia che ancor prima che di questione femminile si tratti di ottenere un cambiamento culturale generale verso chi ha difficoltà in più. La società tende a non voler vedere, più ancora che a discriminare, le differenze. Malattia, disabilità, sofferenza psichica, sono cose che richiedono un sovrappiù di attenzione e sensibilità da parte degli amministratori, dei governanti, come del resto da parte della scuola¹⁷.

Anche Nunzia Coppedè, donna con disabilità e presidente della FISH Calabria, nel 1997 si esprimeva duramente a tale riguardo, rimproverando i movimenti femministi di non essersi mai occupati di disabilità:

Non voglio dare giudizi. Ho pensato spesso al perché le donne non si sono mai occupate di noi disabili. Forse anche loro non ci avvertono come donne, anche per loro è come se fossimo senza sesso. L'handicap è un'emarginazione più grave rispetto all'esser donna. È qui la radice dell'estraneità. La verità [...] è che i movimenti delle donne si sono sempre soltanto occupati delle donne normali¹⁸.

Le donne con disabilità, quindi, erano - e a volte sono ancora adesso - considerate disabili, prima che donne.

Emilia Napolitano in un passaggio degno di nota si esprime così:

¹⁷ Lancioni S. (24 febbraio 2008), *Pari opportunità, femminismo e disabilità*.

¹⁸ Varano A. (1997), *Il Femminismo ha trascurato quelle come noi. Io, handicappata e donna, così ho imparato ad amarmi*. Articolo tratto da l'Unità del 7 giugno 1997, riportato in Alogon n. 34, II trimestre 1997. Online al sito web http://www.c-progettosud.it/alogon/alogon_34.html/3.html (9 febbraio 2011).

ci associano di volta in volta agli uomini con disabilità, alle donne, anzi a dire il vero meno alle donne perché comunque noi non siamo donne; parafrasando la frase di qualcuna: Siamo più persone con disabilità che donne, e quindi le donne non è che ci considerano molto¹⁹.

L'idea di essere prima disabili e poi donne, purtroppo, è spesso annidata anche nelle stesse donne con disabilità. Come abbiamo descritto nel corso di questo lavoro, se l'immagine che gli altri ci rimandano di noi stessi spesso incide sul nostro modo di vederci, avviene anche il contrario, ossia che il modo in cui noi ci consideriamo diventa il biglietto da visita con cui ci presentiamo al mondo, e quindi la lente attraverso cui anche gli altri ci vedono.

A tale proposito, Nunzia Coppedè racconta così la sua esperienza di partecipazione al movimento femminista:

Mi capitò quasi per caso di entrare in un collettivo femminista. Nelle riunioni parlavano dell'emarginazione che le donne subivano e della lotta da organizzare per l'emancipazione. Io condividevo le idee sostenute dal collettivo, ma nello stesso tempo, vivevo un grosso conflitto con me stessa; lottavo per le altre, però era come se questi problemi non mi appartenessero, in quanto non riconoscevo la mia femminilità. Io mi sentivo emarginata dalla società a causa della mia situazione di disabilità e lo ero stata fino al punto di non mettermi mai in discussione come donna, annullando così totalmente il mio corpo²⁰.

E nella sua autobiografia racconta:

Ciò che mi colpiva di più in tutta questa storia era che io, pur essendo donna, mi sentivo esclusa da tutto questo, ero lì per parlare delle donne come se io non ne facessi parte. Sconcertata cominciai a scuotermi, sentivo che mi stava succedendo qualcosa di grosso. [...] La verità che non potevo ormai più negare era che io rifiutavo il mio corpo al punto da non riconoscermi con un sesso e tantomeno con la mia femminilità²¹.

¹⁹ Intervista ad Emilia Napolitano e Rita Barbuto rilasciata il 26 Agosto 2010. In allegato il testo integrale.

²⁰ Coppedè N. (2005), *Il mio nome è Nunzia*, p. 38. In Belotti A., Coppedè N., Facchinetti E. (2005), *Il fiore oscuro. Sessualità e disabili*, Dogliani (CN), Edizioni Sensibili alle foglie, pp. 33-52.

²¹ Coppedè N. (2004), *Al di là dei girasoli*, Dogliani (CN), Edizioni Cooperativa Sensibili alle foglie, p. 74.

Questa testimonianza mostra chiaramente diversi aspetti. Innanzitutto il fatto che spesso, come abbiamo detto, i movimenti femministi non creano percorsi specifici per le donne con disabilità. Secondo, che spesso sono le stesse donne con disabilità che, non riconoscendo la propria femminilità, non si mettono in gioco completamente nel panorama dei movimenti per i diritti delle donne. Terzo, che solo la presenza reale delle donne con disabilità può cambiare le cose: cambiare la realtà del movimento femminista e renderlo sensibile anche alla tematica della disabilità e cambiare la vita della donna con disabilità che scopre più profondamente la sua femminilità.

In generale possiamo affermare, quindi, che una delle più grandi lacune del movimento femminista, ma in fondo di numerosi movimenti nati per la tutela di uno specifico gruppo minoritario, è la poca attenzione dedicata agli aspetti identitari che siano altri rispetto a quello specifico per cui il movimento si batte.

La realtà invece è che, come abbiamo più volte sottolineato in questo lavoro, un individuo è un essere complesso e molto difficilmente riesce a identificarsi con (e riconoscersi in) un unico aspetto della sua persona. Come fa notare Makonnen, quindi,

the feminist movement should acknowledge and reflect upon the true diversity of women and their interests, and advocate the interest and rights of all subsets of women, including disabled women and immigrant women²².

Simona Lancioni, del Gruppo Donne UILDM, si esprime così a proposito dell'attuale situazione italiana:

Una delle cose che il movimento delle persone con disabilità rimprovera al movimento femminista è quella di avere sempre trascurato le donne con disabilità, che è anche vero, però è anche vero che nessuna è mai andata nei gruppi femministi a presentare le problematiche della donna con disabilità. Noi [ndr. Gruppo Donne UILDM] lo abbiamo fatto e ci hanno accolto, ci hanno ascoltato e ci hanno coinvolto nelle loro attività.

Se devo trovare un difetto a questi gruppi, trovo che si siano concentrati molto

²² Makkonen T. (2002), *op. cit.*, p. 36.

sull'aspetto della disabilità (cosa che va bene perché la specificità deve emergere), però hanno cercato (anche noi come Gruppo Donne) solo in minima parte i contatti con il mondo generale dei movimenti delle donne. Per ora i contatti sono stati minimi. Invece dobbiamo lavorare insieme: noi dando la nostra esperienza, la nostra competenza e loro quella di chi milita nei movimenti femministi da molti più anni di noi, ha fatto studi più specifici, ecc...²³.

4.1.2. Il movimento delle persone con disabilità

Se la storia delle donne è fatta di discriminazioni funzionali al sistema sociale, economico e politico, la storia delle persone con disabilità è fatta anche di invisibilità.

I movimenti di emancipazione delle persone con disabilità presentano interessanti analogie con quelli delle donne. Le persone disabili si sentono discriminate, rivendicano il diritto all'autodeterminazione e alle pari opportunità, fanno leva sull'autoconsapevolezza per promuovere l'attivismo politico, distinguono tra una condizione biologica (avere una disabilità) e uno svantaggio socialmente (e arbitrariamente) costruito²⁴.

Rispetto al movimento femminista, il movimento delle persone con disabilità, però, ha origini molto più recenti. Questo perché, come fanno notare Barbuto et al.,

la lotta per l'emancipazione prima e per la libertà dopo implica un impegno personale che sottintende la presa di coscienza di essere persona e cittadino con diritti e doveri. Implica la costruzione di un'identità, anche come risultato dell'interazione con il proprio ambiente di vita, ed in senso più ampio con la società. Implica ancora sentirsi parte, anche se in una condizione di separazione ed esclusione. Se guardiamo alla storia individuale e collettiva delle persone con disabilità ci rendiamo conto che in loro, per lunga parte della storia dell'umanità, non c'è stata nemmeno la consapevolezza di questa condizione. La nascita di un

²³ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 Settembre 2010. In allegato il testo integrale.

²⁴ Lancioni S. (24 febbraio 2008), *Pari opportunità, femminismo e disabilità*.

movimento è il risultato di una presa di coscienza, del fatto di non godere dei diritti di tutti gli altri membri della società, ma di avere dentro di sé i mezzi per lottare e creare alleanze, la voglia di acquisire strumenti per realizzare i propri obiettivi sociali, politici, culturali ed economici e costruire comunità sempre più accoglienti. Ma la nascita di un movimento è prima di ogni cosa la consapevolezza di essere persone con pieni diritti, di esserci, di esistere e di trovare la forza ed il coraggio per dichiararlo a piena voce. Tuttavia bisogna dire che se un individuo non viene valorizzato dalla propria famiglia, dalla comunità in cui vive e dalla società nel suo complesso, non potrà immaginare nemmeno lontanamente di poter avere una condizione di vita diversa da quella che sta vivendo. Secoli di segregazione e di invisibilità sono duri da abbattere²⁵.

Il movimento delle persone con disabilità inizia a muovere i primi passi verso la fine degli anni Sessanta, quando gruppi di individui con disabilità cominciano a riunirsi e a lottare per emanciparsi dalle condizioni di isolamento ed esclusione in cui per secoli erano stati costretti a vivere. Un momento decisivo in questo cammino verso l'emancipazione si ha alla fine degli anni Settanta, quando inizia a diffondersi un nuovo modo di concepire la disabilità: si fa strada l'approccio biopsicosociale basato sul rispetto dei diritti umani²⁶. A livello internazionale, quindi, da quel momento in poi, le persone con disabilità vedono riconosciuti i propri diritti politici e civili: diritto alla sicurezza economica e sociale, diritto al lavoro, diritto a vivere nella propria famiglia, diritto di partecipazione alla vita sociale e culturale, diritto di protezione contro ogni forma di sfruttamento e abuso.

Un ulteriore passo significativo è stato compiuto, poi, nel 2003 in occasione dell'Anno Europeo delle persone con disabilità, quando il movimento ha fatto suo il motto "Niente su di noi, senza di noi". Adottando questo slogan, il movimento ha indicato chiaramente come suo obiettivo primario il raggiungimento della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone

²⁵ Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 33-34.

²⁶ Si veda a tale proposito il paragrafo 1.1.2 di questo lavoro.

con disabilità²⁷:

l'espressione "niente su di noi, senza di noi" richiama quella che recita "Il corpo è mio e lo gestisco io" delle donne, oppure il "black power" o altre espressioni divenute slogan, ed è legata al rifiuto degli interventi medici e assistenziali che hanno schiacciato la possibilità di scelta²⁸.

Il movimento delle persone con disabilità invita, pertanto, a guardare dalla prospettiva della disabilità, perché solo attraverso questa lente ci si accorge che è l'ambiente che produce discriminazione in quanto disabilita le persone²⁹. È vero infatti che

possedere alcune capacità funzionali, muovere gli arti, sentire, vedere, rende la vita più facile, ma se una persona non le ha o non le ha perfettamente funzionanti la società ha il dovere etico di riorganizzare l'ambiente fisico, sociale, educativo e politico in modo da fornire gli strumenti necessari per rendere queste capacità utilizzabili da questo individuo³⁰.

L'ambiente fisico e sociale inaccessibile crea nelle persone con disabilità un senso di inferiorità. Dover chiedere sempre aiuto umilia anche coloro che hanno raggiunto buoni livelli di consapevolezza della loro condizione di dipendenza. È fondamentale, quindi, che la società avvii processi di inclusione,

perché ciò comporterà una presa di coscienza collettiva: se l'uomo è responsabile della costruzione di un ambiente restrittivo, è capace anche di realizzare un ambiente libero e liberante per tutti³¹.

Come sarà spiegato nel paragrafo 4.2.1, il movimento delle persone con disabilità - come i movimenti femministi - in questi ultimi anni ha raggiunto a livello internazionale alcuni obiettivi importanti nel percorso di promozione e

²⁷ Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.* pp. 34-35.

²⁸ Ivi, p. 58.

²⁹ Cfr ivi, p. 35.

³⁰ Galati M, Barbuto R. (a cura di) (2006), *Donne, disabilità e salute. Questioni etiche, strategie e strumenti di tutela nelle politiche per la salute e le pari opportunità*, Comunità Edizioni, Lamezia Terme, p. 29.

³¹ Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 35.

protezione dei diritti di questi individui.

In tutti i documenti internazionali, in particolare nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³², viene sancito che principi quali l'uguaglianza, l'autodeterminazione, le libertà fondamentali, la vita indipendente, la non discriminazione, l'inclusione sociale ed il mainstreaming sono diritti di ogni essere umano e, pertanto, appartengono anche alle persone con disabilità, in quanto persone e cittadini come tutti gli altri.

Nonostante questi importanti traguardi raggiunti a livello politico e normativo, nella realtà questi diritti vengono spesso calpestati. Ancora oggi la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla società resta una promessa non mantenuta e la strada da percorrere per realizzare una società realmente inclusiva è ancora lunga. Per questo motivo, il lavoro del movimento delle persone con disabilità resta a tutt'oggi fondamentale per garantire sempre più pari opportunità alle persone con disabilità³³.

Come ha sottolineato Andrea Canevaro³⁴, esistono però dei rischi con cui deve fare i conti il movimento delle persone con disabilità.

Innanzitutto il protagonismo. Riprendendo don Milani, Canevaro nota come in due termini molto usati dal movimento delle persone con disabilità, ossia “diritti” e “protagonisti”, si nascondano due possibili trabocchetti:

i diritti bisogna costruirli insieme, [...] ma il protagonista può diventare un malato di protagonismo che impedisce la costruzione dei diritti perché pensa unicamente

³² Nazioni Unite (2006), *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, adottata il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Testo originale in inglese online alla pagina web <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> (12 febbraio 2011). Traduzione italiana online alla pagina web http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/74966B31-0855-4840-B542-3D9D0AEFCB83/0/Libretto_Tuttiuguali.pdf (12 febbraio 2011).

³³ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 36.

³⁴ Cfr Canevaro A. (2007), *Diritti e protagonisti, disabili e cittadinanza attiva*, pp. 15-16. In Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 11-18.

al proprio diritto³⁵.

Si tratta, in altre parole, della strumentalizzazione della disabilità, di una sua spettacolarizzazione.

Il secondo rischio consiste nel vittimismo. Come abbiamo ampiamente dimostrato in più parti di questo lavoro, assumere la posizione di vittima porta il soggetto all'interno di un circolo vizioso che conferma sempre più la sua condizione di debolezza ed esclusione.

Il terzo rischio riguarda una confusione che si può creare nello scambiare le strategie per obiettivi. Ogni facilitazione che la società pone per rendere la persona con disabilità capace di partecipare attivamente alla vita sociale della collettività (ad esempio l'esenzione dal fare la fila o le quote fisse di persone con disabilità che una azienda deve assumere nel proprio organico per legge) non è l'obiettivo finale, ma è

una strategia che permette di vivere socialmente una dinamica che superi questa fase, permettendo di organizzare una società che non ha più bisogno di equivoche scorciatoie di categoria³⁶.

Infine l'antagonismo tra disabilità. A tale proposito, Clara Sereni, nell'intervista sopra citata, ravvede le donne con disabilità che vogliono entrare in politica proprio del rischio di fare della propria disabilità il paradigma di ogni disabilità; e si esprime così:

per le donne con disabilità, alla luce di esperienze che ho conosciuto (e che riguardano anche disabili maschi) un avvertimento: siete competenti senz'altro rispetto alla vostra disabilità, ma quelle diverse non è detto che le conosciate. Dunque attenzione a non fare della vostra disabilità il paradigma degli interventi socio-sanitari. La cosa migliore sarebbe che vi occupaste di tutto tranne che di politiche sociali: urbanistica, bilancio, personale... E anche questo vale per tutte³⁷.

³⁵ Ivi, p. 15.

³⁶ Ivi, p. 16.

³⁷ Lancioni S. (25 maggio 2009), «*Ma potrai fare a meno di me*». *Intervista a Clara Sereni*. Online alla pagina web <http://www.uildm.it/docs/gdu/sereni.pdf> (2 febbraio 2011).

È importante sottolineare come, anche per il movimento delle persone con disabilità, è stato fatto notare che la disattenzione nei confronti di aspetti identitari diversi dalla disabilità, abbia causato l'esclusione di alcuni membri dal movimento stesso.

Canevaro, come abbiamo visto, si riferisce alle diverse tipologie di disabilità, ma un discorso sovrapponibile può essere fatto per le differenze di genere e gli orientamenti sessuali.

Brothers, nella già citata ricerca riguardante la discriminazione multipla di persone gay, lesbiche o bisessuali con disabilità mette in evidenza come

many LGB disabled people do not feel comfortable in either the disability movement or lesbian and gay community. They feel most secure amongst other LGB disabled people, with whom they could share experiences and not be judged, drawing on these respective political and social dimensions. Nonetheless, people with varied impairments will not necessarily understand the needs and experiences of other disabled people, who might encounter different forms of prejudice and barriers to participation³⁸.

Lo stesso problema si pone per le donne con disabilità. Da una parte, come ampiamente spiegato nel paragrafo 2.1.2, è la società che considera le persone con disabilità come esseri asessuati, ma dall'altra accade anche che lo stesso movimento delle persone con disabilità tralasci di prendere in considerazione le differenze di genere.

Una ricerca svolta dall'ESCAP, nei Paesi del Sud-Est asiatico, ad esempio, evidenzia come

as for the self-help movement of people with disabilities in developing countries of the ESCAP region, its efforts to incorporate women's concerns into its agenda thus far have been too few and generally ineffective. Apart from a lack of resources for sustained action, there is also an apparent lack of strategic focus in the activities organized to promote the advancement of women with disabilities. [...] Greater efforts are needed to raise awareness among members of self-help organizations

³⁸ Brothers M. (2003), *op. cit.*, p. 57.

regarding the gender issue³⁹.

La stessa ricerca mette inoltre in evidenza come ai livelli dirigenziali di numerose organizzazioni di auto aiuto operanti nel campo della disabilità si registri una preponderante presenza maschile.

Il movimento delle persone con disabilità, in altre parole, ha spesso tralasciato l'importanza della dimensione di genere, così come spesso ha considerato irrilevanti altri fattori identitari, quali la posizione sociale, l'appartenenza etnica o l'identità sessuale:

il movimento delle persone con disabilità non ha ancora riconosciuto la discriminazione multipla, determinata dalla combinazione di genere e disabilità, sperimentata dalle donne con disabilità, e questo ha comportato una mancanza di interesse nel progettare interventi e pratiche, politiche ed azioni per soddisfare le necessità specifiche di queste ultime⁴⁰.

Questa disattenzione trova origine da uno stereotipo culturalmente molto diffuso. La disabilità viene di frequente considerata dalla società, ma a volte anche dalle stesse persone con disabilità, un concetto unitario, che eclissa tutte le altre dimensioni che convergono nel creare l'identità di un individuo⁴¹; è vista in altre parole come l'aspetto identitario definente la persona, predominante nella definizione del Sé.

Da ciò deriva anche l'abitudine di identificare tutte le persone con disabilità, genericamente con il termine 'disabili'. Detto con le parole di una persona con disabilità, si cade facilmente nell'errore di pensare che

you can somehow learn about a person's life by asking them questions about the nature of their disability, an idea that assumes the person to be defined by the disability⁴².

³⁹ Social Development Division United Nations Escap (?), *op. cit.*, p. 7.

⁴⁰ Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 37.

⁴¹ Cfr *ibidem*.

⁴² Brisenden S. (1986), *Independent Living and the Medical Model of Disability*, pp. 3-4. In the international journal 'Disability, Handicap and Society' (known as 'Disability and Society' since 1993) Volume 1 (2) pp. 173-178. Online alla pagina web <http://www.leeds.ac.uk/disability->

Questo, secondo Brisenden, ha importanti implicazioni nella vita di un individuo ed è sintomo di un determinato modo di concepire la disabilità e la persona che con essa convive:

we are not 'the disabled'. We are disabled people, or even people with disabilities. It is important that we do not allow ourselves to be dismissed as if we all come under this one great metaphysical category 'the disabled'. The effect of this is a depersonalization, a sweeping dismissal of our individuality, and a denial of our right to be seen as people with our own uniqueness, rather than as the anonymous constituents of a category or group. [...] Similarly, as part of this general burial of our personality, we must note the in which the form of presentation of a disabled person's experience can be prejudicial to whether that experience is understood⁴³.

Nonostante ciò, però, qualcosa sta cambiando e proprio due “frutti” del movimento delle persone con disabilità risultano oggi di grande importanza nei processi di emancipazione delle donne che vivono con un handicap. Si tratta dei progetti di vita indipendente e della metodologia della consulenza alla pari. Li descriviamo brevemente.

All'interno del movimento delle persone con disabilità, è sorto un movimento molto importante, complementare al primo: il movimento per la Vita Indipendente. Sorto come filosofia di vita negli anni Sessanta negli Stati Uniti, il movimento ha come pioniere Edward Roberts, giovane con disabilità fisica, studente all'Università di Berkeley. In questo ateneo i campus erano inaccessibili e, per questo, gli studenti con disabilità erano costretti a vivere in una sorta di reparto ospedaliero. Il movimento, quindi, combatte le sue prime battaglie all'interno del mondo accademico, per poi investire anche il mondo esterno. Si inizia, infatti, in seguito a chiedere che le strade siano percorribili, che i mezzi di trasporto siano attrezzati per le persone con disabilità, che negozi, cinema, uffici

studies/archiveuk/brisenden/brisenden.pdf (26 gennaio 2011).

⁴³ Ivi, p. 3.

siano accessibili. Nel 1972, a Berkeley, nasce il “Centro per la Vita indipendente” (CIL), servizio autogestito dalle persone con disabilità che forniva servizi, orientamento ed informazioni ad altri individui che vivono le stesse problematiche⁴⁴.

È la prima volta che un gruppo di persone con differenti disabilità si mettono insieme per iniziare a difendersi da soli, per sperimentare un nuovo modo di organizzare la comunità in cui vivevano e per aiutare altre persone con disabilità a portare alla luce le abilità necessarie per rivendicare i propri diritti e per partecipare alla costruzione di una comunità inclusiva⁴⁵.

L'immagine della persona con disabilità che sceglie e segue un percorso di vita autonomo e indipendente capovolge lo stereotipo di soggetto debole, dipendente e non capace di autodeterminarsi.

Emilia Napolitano, in un contributo sul tema, si esprime così:

Parlare di vita indipendente per le persone con disabilità è rivoluzionario! Presuppone una trasformazione filosofica, culturale, sociale, che restituisce alla persona con disabilità la sua dimensione di soggetto capace di progettarsi una propria vita a partire dalle proprie aspirazioni personali⁴⁶.

I principi fondamentali della filosofia sottostante il movimento per la Vita Indipendente sono:

- ✓ I soli veri esperti sulla disabilità sono le stesse persone con disabilità;
- ✓ ogni persona con disabilità ha diritto di scegliere autonomamente per la propria vita;
- ✓ ogni persona, che riceve servizi dallo Stato o da Enti pubblici o privati, deve poter decidere in autonomia come gestirli;
- ✓ le persone con disabilità sono titolari di diritti e doveri e usufruiscono di

⁴⁴ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 51-53.

⁴⁵ Ivi, p. 53.

⁴⁶ Napolitano E. (1 ottobre 2007), *Vita indipendente per le persone con disabilità*. Online alla pagina web http://www.superabile.it/web/it/Laboratorio/Vita_Indipendente/info760999998.html (26 gennaio 2011).

opportunità come ogni cittadino⁴⁷.

Nel 1986, a tale proposito, Simon Brisenden parla del diritto di ogni persona con disabilità di correre dei rischi:

this is what I mean by the right to take risks. If we are to be treated as individuals who are due the same respect as other people, then we must be allowed to choose a way of living that confronts all the options and risks throughout life that are inherent to living in, rather than outside, society. We believe fundamentally that all individuals have the right to live independently in the community regardless of their disability⁴⁸.

Si inizia, in altre parole, a criticare il modello biomedico alla disabilità e ad adottare il modello biopsicosociale basato sul rispetto dei diritti umani⁴⁹.

Come fa notare ancora Brisenden, riguardo al primo modello fino a quel momento dominante,

our opinions, as disabled people, on the subject of disability are not generally rewarded with the same validity as the opinions of 'experts', particularly medical experts. These reproduce the myths of disability through books, articles, lectures and other forms of sooth-saying and oracle, whilst also having the good fortune to receive a salary for their efforts. It is not, of course, in dispute that they deal with the facts -the question is rather one of whether these facts can be adequately interpreted from a strictly medical point of view⁵⁰.

Il modello medico ha contribuito a porre le persone con disabilità fuori dalla società, a chiuderle in dei ghetti. Ha creato un circolo vizioso

for the control that is denied the disabled individual by the medical profession, social services, relatives, etc., conditions that individual to accept a dependent status in which their life only takes place by proxy, resulting in them being unable to visualize independent ways of living⁵¹.

⁴⁷ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 54.

⁴⁸ Brisenden S. (1986), *op. cit.*, p. 9.

⁴⁹ Si rimanda al paragrafo 1.1.2 di questo lavoro.

⁵⁰ Brisenden S. (1986), *op. cit.*, p. 1.

⁵¹ Ivi, pp. 8-9.

Bisogna però fare attenzione a non ridurre la filosofia della vita indipendente alla faccenda dell'assistenza personale. Certamente va riconosciuto in quest'ultimo aspetto una condizione basilare, una priorità indiscussa in questo percorso verso l'autonomia, ma bisogna anche tenere presente che non è l'unica condizione necessaria per rendere libera ed indipendente una persona con disabilità. L'indipendenza, infatti, è un processo complesso che riguarda diversi livelli della persona: il suo mondo psichico, le sue relazioni sociali e personali, la disponibilità di servizi, l'accessibilità della società⁵².

Come fa notare ancora Brisenden:

it is important to note the sense in which we use the term 'independence', because it is crucial to everything we are saying. We do not use the term 'independent' to mean someone who can do everything for them self, but to indicate someone who has taken control of their life and is choosing how that life is led. The most important factor is not the amount of physical tasks a person can perform, but the amount of control they have over their everyday routine. The degree of disability does not determine the amount of independence achieved⁵³.

L'indipendenza, quindi, è un prisma con diverse facce: autonomia ed autodeterminazione sono i primi passi da effettuare per riuscire innanzitutto a compiere autonomamente le attività di vita quotidiana e, in seguito, anche a partecipare attivamente e con responsabilità alla vita collettiva e sociale⁵⁴.

Citando ancora Emilia Napolitano, possiamo dire che

la vita indipendente è un processo che si realizza in un'ottica di rete. Cioè vita indipendente non è fare tutto da soli, cosa umanamente impossibile, ma vuol dire inserirsi in un sistema di relazioni umane e sociali su cui si strutturano i diversi tipi di servizi che sottendono alla vita indipendente, quali: l'assistenza personale, il

⁵² Cfr Napolitano E. (2007), *La vita indipendente per le persone con disabilità*. In Rivista anarchica, anno 37, n. 331, dicembre 2007-gennaio 2008. Online al sito web <http://www.anarca-bolo.ch/a-rivista/331/dossier19.htm#nota> (26 gennaio 2011).

⁵³ Brisenden S. (1986), *op. cit.*, p. 9.

⁵⁴ Cfr Napolitano E. (2007), *La vita indipendente per le persone con disabilità*.

trasporto, l'accessibilità.⁵⁵

Nel giro di una decina d'anni dal 1972, l'esperienza del primo CIL si espande a macchia d'olio e si arriva a contare circa 300 CIL nei soli Stati Uniti. La rapida diffusione di questa nuova filosofia di vita in tutto il resto del mondo, le fa ben presto assumere i tratti di un vero e proprio movimento.

Nel 1989 al Parlamento Europeo si tiene una conferenza riguardo a strumenti, politiche ed azioni necessari per incrementare e sviluppare progetti di assistenza personale in un'ottica di servizi per la vita indipendente. Vi prendono parte ottanta persone con disabilità provenienti da numerosi Paesi europei. Nel 1992 si costituisce l'ENIL (European Network for Independent Living)⁵⁶. Nel giro di pochi anni nascono esperienze improntate al movimento californiano, in numerosi Stati europei; ne è pioniere la Svezia, che ancora oggi può essere considerata l'esperienza più significativa nel nostro continente⁵⁷.

In Italia la filosofia della vita indipendente ha iniziato a prendere piede negli anni Novanta, quando vedono la luce significative esperienze locali in Lazio, Piemonte, Toscana e Calabria. L'esperienza è regolata legalmente nel 1998 con la Legge n. 162⁵⁸ che, integrando la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104⁵⁹, prevede e regola l'assistenza personale autogestita. Le organizzazioni di società civile più attive nel diffondere nel nostro Paese la pratica e i principi della vita

⁵⁵ Napolitano E. (1 ottobre 2007), *Vita indipendente per le persone con disabilità*.

⁵⁶ ENIL (Rete Europea per la Vita Indipendente) è una organizzazione di persone con disabilità, che opera per diffondere e promuovere l'applicazione di definizioni, concetti e principi della Vita Indipendente. Online al sito web <http://www.enil.eu/enil/> (25 gennaio 2011).

⁵⁷ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 53-55.

⁵⁸ Legge 21 Maggio 1998, n. 162, *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave* (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1998). Online alla pagina web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/981621.htm> (25 gennaio 2011).

⁵⁹ Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*

indipendente sono state (inizialmente) l'associazione ENIL Italia⁶⁰, in seguito e principalmente DPI Italia⁶¹.

I principi della vita indipendente, frutto e rappresentazione dell'approccio biopsicosociale⁶² alla disabilità, si stanno quindi diffondendo tra le maggiori organizzazioni di persone con disabilità e stanno lentamente facendo breccia anche nelle istituzioni e nei servizi più avanzati e innovativi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità contiene due articoli (art. 19 e art. 20) che fanno specifico riferimento al diritto ad una vita indipendente.

Per una donna con disabilità poter condurre una vita indipendente è fondamentale, tanto che si può affermare che, per certi aspetti, si tratti di una questione prevalentemente femminile.

Come riportato nel rapporto della Commissione Europea '*Study on the situation of women with disabilities in light of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities*'⁶³, purtroppo i dati relativi alla condizione di vita indipendente delle donne con disabilità in Europa sono scarsi:

although some data is available concerning the number of single-sex institutions and the numbers of females in institutional care, the gender dimension of independent living remains largely unexplored. Where quantitative information on female residential placements is available, it is noted that there are significant gaps in the monitoring of this data by European countries⁶⁴.

Possiamo però trarre qualche conclusione sulla vita indipendente delle donne con disabilità confrontando le statistiche sulla istituzionalizzazione.

⁶⁰ ENIL Italia è membro di ENIL rete europea. Online al sito web <http://www.enil.it/> (25 gennaio 2011).

⁶¹ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 56.

⁶² Si rimanda al paragrafo 1.1.2 di questo lavoro.

⁶³ European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, p. 54.

⁶⁴ Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J., Beecham J. (2007), *Deinstitutionalization and Community Living: reports from a European study*. Citato in European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, p. 54.

A tale proposito, come riportato da Luisella Bosisio Fazzi⁶⁵, presidente del Consiglio Nazionale per la Disabilità (CND), si stima che il 75% delle persone con disabilità in Europa viva in istituto; secondo il sopra citato studio della Commissione Europea⁶⁶, sebbene i dati non siano disponibili per sette Paesi e risultino incompleti per numerosi altri Stati, fanno eccezione a questa tendenza l'Estonia, il Portogallo e l'Italia (nel nostro Paese si stima il 93% delle persone con disabilità viva in famiglia⁶⁷). Se andiamo a considerare la distribuzione per genere, si nota come circa l'80% delle istituzioni di cura e ricovero per persone con disabilità accolgano sia uomini che donne⁶⁸.

In Europa sono ancora numerose le barriere che una donna con disabilità incontra nel momento in cui decide di condurre una vita indipendente e autonoma:

while these barriers may also impact on the independent living aspirations of men with disabilities they often have higher relevance to women with disabilities⁶⁹.

Studi nei vari Paesi europei mostrano che le barriere sono di vario genere: dallo svantaggio sul mercato del lavoro che comporta spesso una dipendenza economica dalla famiglia, ad atteggiamenti paternalistici delle famiglie di origine e percezioni culturali della società che vedono la donna con disabilità come un soggetto debole da proteggere (motivo per cui l'istituzionalizzazione è vista come una delle migliori soluzioni), dalla mancanza di servizi accessibili che forniscano supporto ai bisogni specifici delle donne con disabilità alle infrastrutture inadeguate e non accessibili⁷⁰.

Se andiamo, però, ad analizzare i dati specifici riguardanti in particolare le condizioni di vita indipendente, emerge come, nonostante quanto finora detto, la

⁶⁵ Intervista a Luisella Bosisio Fazzi, rilasciata il 5 Ottobre 2010. In allegato il testo integrale.

⁶⁶ European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, p. 55.

⁶⁷ Intervista a Luisella Bosisio Fazzi, rilasciata il 5 Ottobre 2010. In allegato il testo integrale.

⁶⁸ Cfr European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, p. 55.

⁶⁹ Ivi, p. 59.

⁷⁰ Cfr ibidem.

maggior parte di soggetti che riceve benefici statali per condurre una vita in autonomia è costituita da donne⁷¹.

Sebbene, inoltre,

interpretation of the home care data is complicated [...] by the fact that higher levels of uptake among women may reflect that fact that women tend to live longer than men⁷²,

dati del 2005 riportano che in Spagna, ad esempio, le donne costituiscono l'83% dei beneficiari di sovvenzioni statali per poter condurre una vita indipendente, percentuale che scende, ma resta significativa, in Lussemburgo (68%) e in Finlandia (63%)⁷³. Sempre in Spagna, il Piano nazionale per le donne con disabilità del 2007 ha identificato la vita indipendente come uno dei sei principi base per promuovere il percorso verso l'autodeterminazione di ogni donna con disabilità; in Germania è previsto che ogni donna (anche chi necessita assistenza ventiquattro ore al giorno) possa vivere in maniera autonoma; a Malta riferimenti aneddotici riportano che le donne con disabilità tendono ad usufruire dei servizi di assistenza personale in misura minore rispetto agli uomini, anche se è possibile ciò sia dovuto al fatto che le prime usufruiscono maggiormente di servizi gestiti dalla chiesa. In Irlanda le percentuali di donne con disabilità che vivono in strutture pubbliche di lunga degenza tendono a superare i tassi maschili; la maggior parte dei 27 centri per la Vita indipendente del Paese, però, gestisce e fornisce servizi di assistenza personale con specifico riferimento alla vita indipendente delle donne con disabilità. In Gran Bretagna il progetto di vita indipendente è supportato da autorità locali e servizio sanitario che lavorano in partenariato⁷⁴.

⁷¹ Cfr *ivi*, p. 55.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Cfr Applica and CESEP and European Centre (2007), *Study of Compilation of Disability Statistical Data from the Administrative Registers of the Member States*. Citato in European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, p. 55.

⁷⁴ Cfr European Commission (2009), *Study on the situation of women with disabilities*, pp. 55-56.

Per concludere riportiamo la testimonianza di Elisabetta Gasparini, una delle persone più attive e delle maggiori esperte all'interno del Movimento Italiano per la Vita Indipendente; intervistata da Simona Lancioni del Gruppo Donne UILDM, commenta così l'importanza di un percorso di vita indipendente:

Per me non è semplicemente una cosa che fa bene alla vita, è una cosa senza la quale la mia vita non sarebbe possibile. Ho conosciuto Vita Indipendente nel 1998 [...]. Vi partecipai come corsista con altre trenta persone con disabilità ed fu un vero "colpo di fulmine", un "amore a prima vista", per le idee, la filosofia e l'operatività che ne poteva conseguire in tutti i campi⁷⁵.

Elisabetta Gasparini, inoltre, racconta di essere rimasta molto colpita dalla testimonianza di una ragazza svedese con disabilità. Durante il corso seguito nel 1998, fu organizzato uno scambio con un gruppo di persone con disabilità di una cooperativa svedese impegnata per la vita indipendente. Proprio in quell'occasione conobbe Emily, ragazzina di diciassette anni semisdraiata su una carrozzina. Così Elisabetta Gasparini riporta il racconto di Emily:

"La vita dei bambini con disabilità grave è continuamente controllata. Ho sempre avuto bisogno di tutto, anche del respiratore e mia mamma era quasi sempre con me. Ho avuto la mia prima Assistente Personale a 14 anni, lei ne aveva 19. Con lei un giorno ho marinato la scuola. Naturalmente sono stata poi scoperta perché dalla scuola avevano telefonato a casa per sapere se stavo bene. Quando ha saputo cosa era successo mia mamma ha sgridato la mia Assistente Personale. Io mi sono arrabbiata e le ho detto che doveva prendersela con me perché la decisione era stata mia. Volevo farlo. Lo fanno tutti i ragazzi"⁷⁶.

Un altro strumento molto utile nel percorso di emancipazione delle donne con disabilità è il supporto fra pari.

Questa metodologia, strutturata da DPI Italia, ha dato vita ad una nuova pratica:

⁷⁵ Lancioni S. (4 maggio 2010), *Senza Vita Indipendente la mia vita non sarebbe possibile. Intervista ad Elisabetta Gasparini*, p. 1. Online alla pagina web <http://www.uildm.org/wp-content/uploads/2010/05/Gasparini.pdf> (27 gennaio 2011).

⁷⁶ Ivi, pp. 1-2.

la Consulenza alla pari individuale e/o di gruppo. La consulenza alla pari si configura come un metodo strutturato di intervento psico-sociale (counselling) ed ha le sue radici teoriche nella psicologia umanistica. Tale metodologia fa parte del vasto movimento dell'Auto-Aiuto ed è basata, appunto, sulla relazione d'aiuto tra due o più persone con disabilità (consulenti alla pari); consente, a chi voglia intraprendere o rafforzare un percorso di emancipazione dallo svantaggio, di affrontare paure e limiti personali, nonché problemi oggettivi, individuando le soluzioni e gli atteggiamenti più consoni al fine di realizzare i personali progetti di vita⁷⁷.

Le prime esperienze di auto-aiuto fra persone con disabilità risalgono a metà degli anni Sessanta, quando negli Stati Uniti, quel gruppo di studenti che stava dando vita ai semi di quello che poi sarebbe diventato il movimento delle persone con disabilità e che stava sperimentando le prime forme di vita indipendente, scopre che l'energia vitale che li anima può essere contagiosa. E lo scoprono, proprio, donandosi vicendevolmente del tempo per condividere i propri vissuti, confrontarsi ed elaborare strategie per vivere al meglio, nonostante la disabilità:

uno parla degli studi, dei problemi con l'assistenza, delle forme quotidiane di discriminazione, del suo sentire. Gli altri ascoltano. Una breve pausa e poi parlano gli altri e il primo ascolta⁷⁸.

Sono questi gli albori della metodologia della Consulenza alla Pari. Il Movimento per la Vita Indipendente delle persone con disabilità sarà la culla in cui si svilupperà questo metodo, come strumento strategico per favorire processi di empowerment.

L'importanza del gruppo è indiscussa per favorire questi processi. Carl Rogers, psicoterapeuta umanista e fondatore dell'Approccio Centrato sulla Persona descrive così il processo terapeutico che avviene all'interno di un gruppo:

⁷⁷ Napolitano E. (1 ottobre 2007), *Vita indipendente per le persone con disabilità*.

⁷⁸ Patterson C. (1990), *Peer Counseling Training Manual*, San Francisco, Independent Living Center. Citato in Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 53.

la convinzione più radicata nella persona sola è il timore di non essere accettata o amata una volta che la si conosca. È un aspetto affascinante del processo vedere come nel gruppo questa convinzione sparisca. Scoprire che tutto un gruppo di persone trova molto più facile preoccuparsi del vero Sé, anziché della facciata esterna è spesso un'esperienza commuovente, non solo per la persona stessa, ma anche per gli altri membri del gruppo⁷⁹.

Come fa notare Jerome Liss⁸⁰, psichiatra e psicoterapeuta, nonché fondatore e direttore didattico della Società Italiana di Biosistemica, l'esperienza di gruppo non elimina la problematica della persona, ma permette a quest'ultima, ricevendo un ascolto profondo ed empatico da parte del gruppo, di esprimere in profondità emozioni, quali ad esempio vergogna, paura, confusione o rabbia, e quindi di elaborarle. Questa esperienza è di grande utilità per ciascun membro del gruppo.

La condivisione che guarisce la ferita o, almeno, che riduce il senso di incapacità ed impotenza, accade quando l'ascolto è empatico per una ragione reale: "Hanno sofferto la stessa cosa". E questo ascolto non è carità. Ogni persona che ha sofferto una situazione simile si ritrova nella storia dell'altro. Durante questo tipo di ascolto dell'altro, l'ascoltatore crea una rielaborazione dentro⁸¹.

In poco tempo, quindi, questo metodo di auto-aiuto diventa un importante strumento, molto utilizzato fra le persone con disabilità, perché in grado di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità di ogni individuo, presupposto basilare per iniziare un percorso di vita indipendente.

Il counselling, tecnica di aiuto alla base della metodologia della consulenza alla pari, non è altro che l'interazione fra due individui (uno in qualità di counsellor e l'altro che si rivolge al servizio come cliente); è un processo lungo e laborioso, durante il quale, nel corso degli incontri, il counsellor aiuterà il cliente a consapevolizzare la propria capacità di scelta e di risoluzione di problematiche

⁷⁹ Rogers C. R. (1976), *I gruppi d'incontro*, Roma, Astrolabio-Ubaldini Editore (trad. it.), p. 114.

⁸⁰ Cfr Liss J. (2007), *Noi siamo sulla stessa barca*, p. 8. In Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 7-9.

⁸¹ *Ibidem*.

che lo coinvolgono direttamente⁸².

Riportando le parole di Mucchielli:

Il counseling si basa sulla originaria intuizione rogersiana secondo la quale, se una persona si trova in difficoltà, il miglior modo di venirle in aiuto non è quello di dirle cosa fare (facendo attenzione al contenuto razionale di tale consiglio: ossia che sia realmente “sensato” rispetto alla situazione) quanto piuttosto quello di aiutarla a comprendere la sua situazione e a gestire il problema assumendo da sola e pienamente la responsabilità delle scelte eventuali. Il processo di counseling enfatizza l'importanza dell'autopercezione, dell'autodeterminazione e dell'autocontrollo⁸³.

La consulenza alla pari, pertanto, non è altro che una particolare forma di counselling, sperimentata per la prima volta all'interno del movimento delle persone con disabilità, il cui fine principale è lo sviluppo di processi di empowerment nell'individuo, per consentire una sua emancipazione sociale, una riappropriazione del potere di scelta e decisione per tutto ciò che riguarda la propria vita. DPI Italia, come abbiamo detto uno dei principali organismi operanti all'interno del movimento delle persone con disabilità, impegnato nella diffusione di questa metodologia di auto-aiuto, ne dà la seguente definizione:

la Consulenza alla Pari si configura come un intervento psico-sociale e si struttura come una metodologia basata sulla relazione d'aiuto al fine di mettere in atto processi di elaborazione dei vissuti, emancipazione dallo svantaggio e autonomia personale⁸⁴.

Come ogni forma di counselling, la consulenza alla pari può prender forma in colloqui individuali o in incontri di gruppo; entrambe le tipologie di relazione d'aiuto, ad ogni modo, sono caratterizzate dal fatto che ciascun individuo raccontando di sé e condividendo le proprie esperienze di vita attiva l'altro (o gli

⁸² Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 81.

⁸³ Mucchielli R. (1999), *Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione ai colloqui di aiuto*, Trento, Erickson, p. 16. Citato in Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 81-82.

⁸⁴ Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, p. 82.

altri), crea un “effetto risonanza” di vissuti ed esperienze, ne stimola una rielaborazione e mette così in moto un processo di auto guarigione circolare⁸⁵.

Una delle caratteristiche peculiari della consulenza alla pari, come forma particolare di counselling, è che il consulente è visto come “*modello di ruolo*”, che

rappresenta la testimonianza vivente della fattibilità di obiettivi che possono dare pienezza alla condizione esistenziale: “Se è stato possibile per lui lo sarà anche per me”⁸⁶.

Oggi, negli Stati Uniti, il Peer Counselling è considerato una delle forme più conosciute di sostegno e terapia, soprattutto all’interno del Movimento per la Vita Indipendente. Tale metodologia trova terreno fertile anche nel nostro continente negli anni Ottanta: comincia ad essere ampiamente utilizzata nelle associazioni di persone con disabilità e, in alcuni Paesi, anche all’interno di organi ufficiali e di governo. All’interno del movimento europeo delle persone con disabilità, i due enti maggiormente impegnati nella diffusione del modello del Peer Counselling sono DPI (Disabled People International) Europe ed ENIL (European Network for Independent Living). Negli anni, data l’efficacia della metodologia, questo approccio ha preso piede anche in alcuni centri privati che erogano servizi riabilitativi e di orientamento alla vita indipendente per le persone con disabilità; proprio in alcuni di questi centri ha preso piede la pratica di assumere persone con disabilità, esperte nel settore dell’handicap e con alle spalle un percorso di crescita personale, in qualità di peer counsellor⁸⁷. Nonostante ciò, però, va evidenziato come non esista ancora una definizione “ufficiale” ed univoca di consulente alla pari⁸⁸.

In Italia, questa metodologia si diffonde largamente all’interno del movimento

⁸⁵ Cfr *ivi*, p. 84.

⁸⁶ *Ivi*, p. 85.

⁸⁷ Cfr *ivi*, p. 70.

⁸⁸ Cfr *ivi*, p. 91.

delle persone con disabilità e viene conosciuta con il nome di Consulenza alla Pari. La figura professionale del consulente alla pari non è ancora riconosciuta ufficialmente nel repertorio ufficiale delle professioni⁸⁹, ne troviamo però un accenno nel Decreto del Presidente del Consiglio del 9 aprile 2001 “*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390*”⁹⁰, che all’articolo 14 comma 10 stabilisce che:

Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai «consiglieri alla pari», cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

DPI Italia è stato il primo ente a dar vita ad un vero e proprio percorso di formazione per consulenti alla pari. Nel 1998, infatti, ha promosso il progetto pilota “*Consulenza alla pari: un metodo per progettare una vita autonoma*” con l’obiettivo di formare alcune persone con disabilità che lavoravano - o che avevano in progetto di lavorare – presso Centri di Informazione e Documentazione Handicap o presso sportelli informativi di associazioni impegnate nel campo della disabilità, per qualificarle a svolgere il ruolo professionale di consulente alla pari. Il corso, durato due anni (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999) è stato finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma “*Azioni a favore della parità di opportunità delle persone disabili – European Commission Directorate General employment, industrial relations and social affairs*” e ha visto la partecipazione di 24 persone con disabilità (20 allievi e 4 tutors), per la maggior parte donne, provenienti da Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Dopo i due anni, la Provincia di Catanzaro (in

⁸⁹ Cfr *ivi*, pp. 70-71.

⁹⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172 e registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 2001 (reg. 7, fg. 173). Online al sito web <http://www.handylex.org/stato/d090401.shtml> (5 Febbraio 2011).

quanto la sede di DPI Italia è a Lamezia Terme) ha finanziato agli stessi partecipanti un secondo livello di formazione. Alcuni partecipanti che alla fine del corso hanno conseguito una certificazione di consulente alla pari (solo il 50% ha raggiunto livelli di competenza tali da svolgere tale ruolo professionale in piena autonomia, ma quasi tutti hanno intrapreso un percorso di vita indipendente), in seguito, hanno iniziato a collaborare con il Servizio per la Disabilità dell'Università della Calabria, all'interno del quale è stata avviata l'attività di Consulenza alla pari⁹¹.

La consulenza alla pari, pertanto, si è dimostrata e si dimostra essere sempre più uno strumento di grande importanza per la rielaborazione dell'esperienza della disabilità in chi ne è portatore. Solo attraverso questo percorso di rielaborazione, di accettazione della propria condizione e quindi anche dei propri limiti, ma anche - e soprattutto - di scoperta e rivalutazione delle proprie capacità (empowerment), la persona con disabilità potrà prendere in mano il timone della propria vita e porsi in maniera attiva, propositiva e progettuale nel contesto sociale in cui vive.

Per concludere riportiamo una precisazione riguardo ai termini finora utilizzati. Sebbene per alcuni aspetti siano accomunabili, vanno distinte due metodologie di auto-aiuto: il peer support (o sostegno alla pari) e la consulenza alla pari.

Entrambe, come si comprende subito dal nome, sono caratterizzate da una relazione fra pari, ma mentre il primo è un servizio più generale reso all'interno di strutture informative che si occupano di problematiche relative alla disabilità, la seconda è una metodologia di aiuto ben strutturata. Le due tecniche sono complementari in quanto

la Consulenza alla Pari svolge un'attività formativa che investe direttamente la persona nell'elaborazione della propria disabilità e del proprio progetto di vita; il Peer Support investe più direttamente il campo dell'informazione su tutto quanto riguarda la disabilità, legislazione, servizi, ausili, ecc e sulla promozione e tutela

⁹¹ Cfr Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), *op. cit.*, pp. 71-73.

dei Diritti Umani e Civili⁹².

Sarebbe auspicabile che un consulente alla pari possedesse anche competenze proprie del peer supporter per poter aiutare il cliente anche con informazioni di carattere concreto e pratico; questo perché

il lavoro di Consulenza alla Pari, centrato sulla persona, incide nell'ambito soggettivo, ma è strettamente connesso anche alla dimensione sociale, per l'attuazione dei Diritti Civili ed Umani e per la costruzione di pari opportunità. Esso trova, quindi, continuità e supporto nell'attività di informazione e consulenza specifica di Peer Support, svolto dalle associazioni, che dà concretezza ai piani personali di vita autonoma che il consulente decide per sé⁹³.

Il peer support, che può essere anch'esso individuale o di gruppo, è per lo più un servizio di informazione, orientamento e difesa dei diritti delle persone con disabilità, anche se, va riconosciuto che nella misura in cui il peer supporter si avvale nel suo lavoro non solo di conoscenze e competenze acquisite teoricamente, ma anche della propria esperienza di vita, la qualità della comunicazione e della relazione sarà certamente migliore. Secondo la filosofia di DPI International, inoltre, il metodo del peer support non si limita a quanto sopra descritto, ma prevede anche azioni di promozione di una cultura inclusiva, favorevole a politiche di non discriminazione. Per questo motivo spesso sono peer supporters che elaborano documenti, presentano proposte di nuovi documenti legislativi e facilitano la creazione di reti fra le organizzazioni di persone con disabilità.⁹⁴

⁹² Ivi, p. 141.

⁹³ Ivi, p. 86.

⁹⁴ Cfr ivi, pp. 139-140.


4.1.3. Associazioni e movimenti che tutelano i diritti delle donne con disabilità

Nonostante le zone ancora oscure che abbiamo descritto, i due movimenti finora considerati, ossia quello femminista e quello delle persone con disabilità, hanno promosso importanti cambiamenti culturali, sociali e politici migliorando le condizioni di vita di molte donne e di numerose persone con disabilità in diverse parti del mondo. Come abbiamo, inoltre, evidenziato i due movimenti hanno diversi punti di incontro e sicuramente partono entrambi dalla stessa base di pensiero: i Diritti Umani sono diritti inalienabili che appartengono ad ogni individuo, per il solo fatto di appartenere al genere umano⁹⁵.

Le donne con disabilità con la loro condizione di vita rappresentano, per certi versi, l'intersezione dei due movimenti.

Figura 4.1

Donne con disabilità: fra movimento femminista e movimento delle persone con disabilità



La questione spinosa, però, è che

nonostante la condivisione di condizioni ed obiettivi, queste due entità politiche e culturali non si sono mai realmente incontrate nel loro lungo ed intenso percorso di

⁹⁵ Cfr *ivi*, p. 36.

liberazione⁹⁶.

L'invisibilità che ancora oggi spesso caratterizza la vita di numerose donne con disabilità è la cartina al tornasole di questa disattenzione da parte dei due movimenti:

termometro di questa mancata collusione creativa è il velo d'invisibilità che i due movimenti hanno steso sulle donne con disabilità, anello di congiunzione tra loro⁹⁷.

La presa di coscienza della realtà delle donne con disabilità avrebbe, invece, portato entrambi i movimenti a comprendere meglio e a porre maggiore attenzione alla diversità fisica, sessuale, emotiva di ogni individuo. Diversità che non va tollerata, ma accolta ed inclusa⁹⁸.

Così si esprime Ayesha Vernon,

disabled women and gay men and lesbians [...] struggle altogether with other disabled people against disablism while they also struggle against the sexism and heterosexism of other disabled people as, indeed, they do in mainstream society which is a commonality they also share with non-disabled women, gay men and lesbians, older people and those from the working class. In other words the reality of being rendered a multiple Other results in shared alliances as well as oppositional interests between different groups of Others. [...] Thus those who are a multiple Other are also frequently an Other within an Other⁹⁹.

A tale proposito Corbett sostiene che le persone con disabilità gay o lesbiche, ad esempio, sperimentano una forma di invisibilità doppia, in quanto si sentono

invisible in the lesbian and gay community as a disabled person, as lesbians and gays are in the straight community and [...] invisible as a lesbian in the disability community¹⁰⁰.

In conclusione, pertanto, possiamo affermare che le donne con disabilità sono

⁹⁶ Ibidem.

⁹⁷ Ibidem.

⁹⁸ Cfr ibidem.

⁹⁹ Vernon A. (1998), *Multiple Oppression and the Disabled People's Movement*, p. 203.

¹⁰⁰ Corbett J. (1994), *A proud label: Exploring the relationship between disability politics and gay pride*, p. 355. In *Disability & Society*, 9, pp. 343–357. Citato in Vernon A. (1998), *Multiple Oppression and the Disabled People's Movement*, p.202.

state e, per certi aspetti sono tuttora, escluse sia dal movimento delle persone con disabilità che dal movimento femminista.

Even in the developed countries, where the women's movement and the disability movement has been active for more than 50 years, women with disabilities tended to be under-represented in decision-making positions¹⁰¹.

La difficoltà per una donna con disabilità di sentirsi parte di un gruppo, di appartenere ad una comunità in cui potersi identificare non solamente per alcuni aspetti della propria identità, implica la possibilità di poter vivere riconoscendo l'interezza della propria persona con tutti gli aspetti che la formano. Una difficoltà che è stata riscontrata in numerose persone con identità multipla è, infatti, quella di sperimentare un contrasto fra le appartenenze a differenti gruppi. Come fa notare Maria Pierce, riprendendo Vernon,

people with multiple identities can enter into shared alliances with some groups, while at the same time contesting the dominant discourses of the group. [...] Claiming all of one's identities appears to be important to participants, and something that people are not willing to forfeit easily. However, this can lead to difficulties and tensions, especially where the group considers an identity to be incompatible with the values of the dominant group. These tensions and difficulties are played out both within minority groups and within the wider society. In either case, resistance by people to demeaning stereotyping, prejudice and discrimination can be a difficult and painful process. People with multiple identities are faced with making difficult decisions and employing different strategies to cope with this scenario¹⁰².

Queste difficoltà hanno portato numerose donne con disabilità a dover scegliere un aspetto della propria identità come predominante e per questo hanno scelto di allontanarsi da un gruppo perché non si sentivano completamente comprese.

Come fa notare Brothers a proposito di persone omosessuali con disabilità,

most people feel that they have to make a choice between whether they associate with the LGB community or the disability community because there is rarely a

¹⁰¹ Thomas M., Thomas M.J. (?), *op. cit.*, p. 1.

¹⁰² Pierce M. (2003), *op. cit.*, p. 17.

shared community. However the majority feel that neither community really understands their identity and as such it can be hard for people to feel truly comfortable in either. Some people find that they switch between the two communities¹⁰³.

Dal momento però che, come abbiamo finora esposto, sia il movimento delle persone con disabilità che il movimento femminista non hanno preso veramente in considerazione la condizione delle donne con disabilità, non è restato a queste ultime che crearsi reti proprie.

Come fa notare Makkonen a proposito del movimento anti-razzismo e del movimento femminista,

If these and other respective movements do not wish to accommodate different subgroups within them, the only option available remains that these subgroups establish their own organizations, and that governments pay specific attention to them¹⁰⁴.

Questa tendenza, come evidenzia Katherine Zappone, si sta diffondendo negli ultimi anni fra diversi individui con identità multipla:

people with multiple identities are tentatively beginning to form new social networks or groups that reflect the diversity of identity¹⁰⁵.

Appartenere ad un gruppo e sentirsi membri attivi al suo interno è di fondamentale importanza per ogni essere umano. Ogni individuo, infatti, sviluppa la propria identità non solamente alla luce delle caratteristiche individuali, ma anche degli elementi costituenti i gruppi sociali di cui fa parte. Identificarsi con un gruppo sociale porta il soggetto a sviluppare la propria identità in modo positivo.

Negli anni Novanta, le donne con disabilità, presa consapevolezza di quanto appena esposto, hanno iniziato a farsi strada all'interno del movimento delle persone con disabilità, ottenendo un'ampia rappresentanza a differenti livelli e

¹⁰³ Brothers M. (2003), *op. cit.*, p. 58.

¹⁰⁴ Makkonen T. (2002), *op. cit.*, p. 36.

¹⁰⁵ Zappone K. (2003), *Conclusion: The Challenge of Diversity*, p. 139.

nel 1995, alla Quarta Conferenza delle Nazioni Unite sulle Donne, svoltasi a Pechino, la questione delle loro particolari condizioni di vita viene presa per la prima volta seriamente in considerazione dalla comunità internazionale¹⁰⁶.

Fin dagli anni Novanta, infatti, ed in particolar modo dalla pubblicazione della Piattaforma di Azione di Pechino, la questione dell'eguaglianza di genere ha iniziato ad essere affrontata in un processo noto come mainstreaming della dimensione di genere:

Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy-making¹⁰⁷.

Ciò significa, in altre parole, rifiutare un approccio esclusivamente legale alla discriminazione, significa considerare la condizione di discriminazione non semplicemente come un problema delle donne, ma come una questione della società, significa che la dimensione di genere va tenuta in considerazione non solamente al momento dell'adozione di ogni politica, ma anche nella creazione della politica.

Anche per quanto riguarda la condizione delle donne con disabilità è assolutamente valido questo approccio.

Secondo il Consiglio d'Europa,

Autonomy, independence, integration and participation are the key concepts which should underlie every policy which concerns people with disabilities. The fact that there is dual discrimination where women with disabilities are concerned means that these objectives are both more necessary and more difficult to achieve in their case. Achieving these objectives in practice is as much an entitlement for women as it is for men¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Cfr Thomas M., Thomas M.J. (?), *op. cit.*, p. 1.

¹⁰⁷ Council of Europe (1998), *Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good practice*.

¹⁰⁸ Council of Europe (October 2003), *Discrimination against women with disabilities*, p. 28.

Per quanto riguarda, nello specifico, il movimento delle persone con disabilità, è stato notato come

L'adozione della prospettiva di genere nella disabilità ha comportato il riconoscimento del doppio svantaggio delle donne con disabilità e la necessità di favorirne l'emancipazione attraverso politiche di empowerment (rafforzamento) e un'equa rappresentanza nel movimento della disabilità.¹⁰⁹

In sintesi, quindi, possiamo affermare che le donne con disabilità spesso faticano a trovare un gruppo del quale sentirsi pienamente parte e, per questo, negli ultimi anni hanno dato vita ad un movimento proprio.

Rita Barbuto, però, mette in guardia dal rischio che le stesse associazioni di donne con disabilità creino situazioni di discriminazione e non inclusione:

la discriminazione che vivono le donne con disabilità è il risultato dell'intersezione di diverse variabili: nell'universo femminile si è discriminate perché non viene considerata la variabile disabilità; nella dimensione della disabilità si è discriminate perché non viene riconosciuta la variabile del genere; nel mondo delle donne con disabilità si è discriminate perché non si considerano variabili quali linguaggi differenti e disabilità diverse (come quelle mentali e psichiatriche) oppure variabili ambientali come ad esempio il vivere in zone rurali o avere lo status di immigrate¹¹⁰.

Makkonen, parlando di quanto il concetto di discriminazione multipla sia diffuso a livello internazionale, sostiene che

intersectional discrimination has almost exclusively been framed in terms of gender/sex and culture/origin. [...] These groups include, but are not limited to, disabled women and minority and immigrant gays, who may be in an extremely vulnerable position both within and outside their particular groups and communities¹¹¹.

¹⁰⁹ Castagna C. (21 aprile 2008), *Convenzione ONU sui diritti di donne e uomini con disabilità*. Online alla pagina web http://www.cptorino.it/ilcoordinamento/II_livello/da_donne/donne_7.htm (3 febbraio 2011).

¹¹⁰ Barbuto R. (2006), *Genere e disabilità da una prospettiva etica*, p. 29. In Galati M, Barbuto R. (a cura di) (2006), *Donne, disabilità e salute*, pp. 17-34.

¹¹¹ Makkonen T. (2002), *op. cit.*, p. 49.

Resta quindi di fondamentale importanza anche all'interno delle reti di donne con disabilità porre continuamente attenzione a che il gruppo non diventi mai escludente. Ogni individuo è prima di tutto un essere umano unico, per cui qualunque classificazione o tentativo di inquadrare la complessità dell'identità umana in forme sociali prestabilite, non sarà mai esaustivo.

All individuals hold multiple identities, but the social significance of personal characteristics is what can determine their experience of equality or inequality, the fulfillment or violation of human rights. The multiple identities of individuals shape their experience of discrimination. Without an *assumption of the differences* within individuals, there is a failure to understand the complexity of how people genuinely experience discrimination, a violation of rights and barriers to equality.

Grounds for discrimination cannot be viewed as rigid, watertight compartments¹¹².

Non si riuscirà mai a creare tanti sottogruppi, quante sono le possibili combinazioni di caratteristiche identitarie dell'essere umano. Ciò detto, non si intende assolutamente svalutare l'importanza dei gruppi sociali, fondamentali per tutelare interessi specifici e individui particolarmente vulnerabili, ma si vuole semplicemente sottolineare l'importanza di creare gruppi inclusivi e non auto-escludenti, gruppi aperti e non isole chiuse.

Come evidenzia Katherine Zappone

Conducting a systematic exploration of people's multiple identities provides a picture of individuals as they really are. Individuals do not fit into one neat box of being a 'woman', 'disabled' or 'lesbian' person¹¹³.

Se quindi, come abbiamo dimostrato, è fondamentale che i movimenti femministi e i movimenti delle persone con disabilità prendano in considerazione la condizione delle donne con disabilità, è altrettanto importante che le reti e i gruppi di donne con disabilità evitino le categorizzazioni sociali chiuse e predeterminate e considerino ciascun componente prima che membro del gruppo, persona unica, con una propria singolare storia di vita.

¹¹² Zappone K. (2003), *Conclusion: The Challenge of Diversity*, p. 144.

¹¹³ Ibidem.

4.1.4. L'associazionismo italiano a tutela delle donne con disabilità

Per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne con disabilità in Italia, ho condotto alcune ricerche per verificare la presenza di iniziative a favore di questi soggetti.

Fra agosto ed ottobre 2010 ho svolto alcune interviste a testimoni privilegiati, rappresentanti di importanti ONG italiane che lavorano nel campo della disabilità:

- Luisella Bosisio Fazzi, presidente del Consiglio Nazionale per la Disabilità (CND),
- Emilia Napolitano, presidente di DPI (Disabled People International) Italia,
- Rita Barbuto, Regional Development Officer di DPI Europe,
- Simona Lancioni, membro del Gruppo Donne della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).

Dalle interviste è emerso che il panorama governativo è carente di progetti a favore delle donne con disabilità. I dati ufficiali in mio possesso riguardano informazioni rilasciate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero delle Pari Opportunità.

Rispetto al primo ho direttamente interloquito con il Dottor Alfredo Ferrante, Direttore della Divisione Politiche per le Persone con Disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, durante un incontro avvenuto a Roma il 9 Settembre 2010. In tale occasione, mi è stato riferito che il Ministero del Lavoro non ha in atto progetti specifici per le donne con disabilità, in quanto la pista di lavoro seguita è principalmente la creazione di programmi e progetti che riguardino tutte le persone con disabilità. Non è posta, quindi, particolare attenzione alla dimensione di genere.

Per quanto concerne il Ministero delle Pari Opportunità, i dati in mio possesso fanno riferimento ad una intervista rilasciata dal Ministro Mara Carfagna nel Settembre 2010 e curata dal Coordinamento del Gruppo Donne UILDM¹¹⁴. Dall'intervista emerge che allo stato attuale neanche il Ministero delle Pari Opportunità ha in atto progetti specifici per le donne con disabilità. Di volta in volta, infatti, alle varie domande, il Ministro risponde riferendosi a progetti il cui target sono o le persone con disabilità in generale o le donne in generale.

Per quanto riguarda, ad esempio, gli strumenti di lotta alla discriminazione multipla delle donne con disabilità, il Ministro dichiara che l'UNAR, Ufficio per la promozione della parità di trattamento, è impegnato in progetti a favore delle persone con disabilità.

Per quanto concerne, la discriminazione che una donna con disabilità può subire nell'accesso ai servizi sanitari, il Ministro dichiara di essersi impegnata affinché

al Ministero [...] si insediassero una Commissione per la Salute delle Donne, che ha il compito di approfondire e di indicare misure di promozione e azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti all'affermazione dei diritti e delle pari opportunità degli individui in relazione al tema della salute, all'accesso alle cure, anche nei casi di maternità. Sono allo studio progetti che aiutino a rendere ospedali e ambulatori a misura delle donne, anche disabili.

Anche nell'ambito della parità di occupazione viene fatto riferimento ad iniziative riguardanti le donne in generale e solo in calce è citata la condizioni di disabilità:

Non appena mi sono insediata sapevo bene che una delle priorità sarebbe stata quella di intervenire sulla soglia dell'occupazione femminile, ancora troppo bassa in Italia, soprattutto se paragonata a quella europea. Ho deciso, per questo, di finalizzare 40 milioni di euro al sostegno di politiche per sostenere le lavoratrici. I

¹¹⁴ Lancioni S. (27 settembre 2010), *Disabilità e pari opportunità: intervista alla Ministra Mara Carfagna*. Online alla pagina web <http://www.uildm.org/wp-content/uploads/2010/02/Carfagna.pdf> (7 febbraio 2011). In allegato il testo integrale.

fondi saranno utilizzati anche per l'implementazione del tele- lavoro e del part-time, anche per agevolare l'ingresso nel lavoro delle donne disabili.

Infine, riguardo ad iniziative per combattere la violenza, nessun riferimento è fatto alle donne con disabilità.

In sintesi, quindi, possiamo affermare che i riferimenti sporadici alle condizioni peculiari delle donne con disabilità sono sintomo di una *vacatio legis* in materia.

Anche dalle interviste a rappresentanti dell'associazionismo italiano in materia di disabilità di cui sopra è confermato che il panorama governativo nazionale è ancora scarsamente interessato alla condizione della donna con disabilità. Qualche passo avanti, però, si sta compiendo. Emilia Napolitano, ad esempio, si esprime così:

Si sta andando avanti a spizzichi e bocconi nel discorso dell'identità di genere all'interno della comunità italiana. A noi [ndr DPI Italia], ci inviano anche richieste specifiche, ci interpellano per questioni particolari legate al genere, ma c'è ancora da lavorare molto, anche a livello istituzionale, anche se lentamente un passo alla volta si nota una certa apertura o comunque un interesse, ma anche un'attenzione maggiore, nel senso che, come dicevo prima, alcune cose vengono date per scontate; c'è da fare questo lavoro: fare un poco da grillo parlante e far notare le cose che ci azzeccano con la discriminazione multipla¹¹⁵.

Anche Simona Lancioni sostiene che il Governo Italiano fa troppo poco per la condizione delle donne con disabilità:

Secondo noi [ndr Gruppo Donne UILDM] non c'è una particolare attenzione alle problematiche delle donne disabili. Per questo stiamo cercando di intervistare la Ministra Carfagna per capire cosa sta facendo il Governo¹¹⁶. È vero che la Convenzione ONU che è stata recepita dall'Italia, all'articolo 6 e anche nel Preambolo e in altri articoli, fa riferimento alla condizione di multidiscriminazione della donna con disabilità ed è anche vero che l'Italia, avendola recepita, dovrà applicarla. In termini operativi, però, non abbiamo avuto riscontri, se non la

¹¹⁵ Intervista ad Emilia Napolitano e Rita Barbuto, rilasciata il 26 agosto 2010. In allegato il testo integrale.

¹¹⁶ Il Gruppo Donne UILDM ha successivamente realizzato l'intervista alla Ministra.

presentazione di una proposta di legge su questioni occupazionali, che però non è passata. È stata presentata in più legislature, ma non è passata. Adesso stiamo cercando di sondare cosa viene fatto sia in ambito lavorativo, sia in ambito di accesso ai servizi sociosanitari, sia negli altri ambiti per renderci conto di quale sia la situazione ed eventualmente fare proposte¹¹⁷.

Per quanto riguarda, invece, il panorama non governativo italiano di associazioni ed enti che operano nel campo della disabilità, dalle interviste e dalle ricerche è emerso che la dimensione di genere ha iniziato ad esser presa in considerazione; ne è testimonianza non solo il fatto che diverse associazioni di persone con disabilità hanno iniziato ad interessarsi a questa tematica, ma anche il fatto che oggi sono numerose le donne con disabilità impegnate nel sociale per far valere i loro diritti.

Per verificare la presenza femminile all'interno del Movimento delle Persone con disabilità nel nostro Paese, ho svolto una semplice ricerca, che mi permettesse di rispondere al seguente quesito: quante donne oggi in Italia sono presidenti di associazioni di persone con disabilità?

L'universo campionario comprende le associazioni di persone con disabilità operanti a livello nazionale e membri delle due maggiori reti nazionali che si occupano di disabilità, ossia la FISH¹¹⁸ (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e la FAND (Federazione Associazioni Nazionali Disabili) e delle due organizzazioni ombrello che a livello nazionale riuniscono diverse associazioni che si occupano di disabilità e le rappresentano a livello europeo, cioè il CND¹¹⁹ (Consiglio Nazionale per la Disabilità) ed il CID. UE¹²⁰

¹¹⁷ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 settembre 2010. In allegato il testo integrale.

¹¹⁸ FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Online al sito web <http://www.fishonlus.it/> (7 febbraio 2011).

¹¹⁹ CND, Consiglio Nazionale per la Disabilità. Online al sito web <http://www.cnditalia.it/> (7 febbraio 2011).


¹²⁰ CID.UE, Consiglio Italiano dei Disabili per i Rapporti con l'Unione Europea. Online al sito web

(Consiglio Italiano dei Disabili per i Rapporti con l'Unione Europea)¹²¹.

Tenendo presente che alcune organizzazioni sono membri di più di una rete e che per sei di esse non sono disponibili dati attendibili e trasparenti¹²², il campione preso in esame comprende 50 associazioni nazionali e le 4 reti sopra citate.

Figura 6.2

Percentuali di associazioni operanti nel campo della disabilità aventi per presidente una donna.



È emerso che su un totale di 54 enti, 13 hanno una donna come presidente in carica.

<http://www.cidue.eu/> (7 febbraio 2011).

¹²¹ A tale proposito è importante far notare come questa fosse una particolarità del nostro Paese: avere non uno, bensì due consigli nazionali di associazioni riguardanti le persone con disabilità presso le istituzioni comunitarie. Nelle relazioni con organismi comunitari o internazionali, questo poteva creare qualche difficoltà. Il 10 luglio del 2008 i due organismi (CND e CID.UE), dopo anni di divisioni, si sono ufficialmente unificati dando vita al Forum Italiano sulla Disabilità (FID). Presidente del Forum è stato eletto Tommaso Daniele (presidente del CID. UE), mentre Luisella Bosisio Fazzi (presidente del CND) è stata nominata rappresentante presso l'EDF insieme a Giampiero Griffò.

¹²² Alcune non sono più operanti e, benché risultino ancora nell'elenco di associazioni socie del CND, risulta che non sono più aderenti alla FISH a causa di problemi avuti con la giustizia.

Un dato significativo che evidenzia un lento, ma progressivo aumento del numero di donne che ricoprono ruoli dirigenziali nel mondo dell'associazionismo riguardante la disabilità.

Per quanto concerne, invece, la presenza di associazioni ed enti impegnati in progetti a favore delle donne con disabilità, da contatti con due delle più importanti piattaforme che riuniscono oggi la maggior parte delle ONG italiane impegnate nel campo della disabilità (il CND¹²³ e la FISH¹²⁴) è emerso che, nel panorama associativo italiano, le associazioni più attive in quanto a progetti e studi sulla dimensione di genere nell'individuo con disabilità sono due: DPI Italia e la UILDM con il Gruppo Donne. Inoltre, mi è stata segnalata l'AIMS da Stefania Dondero¹²⁵ della FISH, in quanto organismo attivo in numerosi servizi concreti di assistenza e servizio alle donne con disabilità; Simona Lancioni, invece, mi ha citato il Gruppo Nessun'altra di Bologna, attivo nella realizzazione di convegni ed incontri in tema di empowerment delle donne con disabilità ed il Gruppo Donne del GALM (Gruppo Animazione Lesionati Midollari); infine ho avuto contatti con l'associazione Handicap e Sviluppo (HS), anch'essa con all'attivo qualche progetto riguardante la dimensione di genere nel mondo della disabilità.

Come vedremo, di tutte queste realtà, le più impegnate nel campo dell'advocacy, della ricerca e di studi sul binomio genere-disabilità sono le prime due.

Riteniamo utile, a questo punto, presentare brevemente questi enti, ponendo particolare attenzione al loro operato riguardo alla condizione delle donne con disabilità.

¹²³ Intervista a Luisella Bosisio Fazzi, rilasciata il 5 Ottobre 2010. In allegato il testo integrale.

¹²⁴ Comunicazione telefonica del 15 Settembre 2010 con Stefania Dondero, responsabile del progetto Empowernet lanciato dalla FISH nel Giugno del 2004.

¹²⁵ Comunicazione con Stefania Dondero.

DPI (Disabled People International) Italia ONLUS¹²⁶ è la sezione italiana di DPI International, organizzazione mondiale presente in 135 Paesi e riconosciuta dalle maggiori istituzioni europee ed internazionali come una delle voci più autorevoli all'interno del movimento delle persone con disabilità. DPI Italia è un ente impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità; suo obiettivo primario è il raggiungimento di una piena partecipazione, inclusione e pari opportunità di questi soggetti e delle loro famiglie.

Nello specifico, i principali obiettivi nella mission di DPI Italia ONLUS consistono nel

- garantire la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità nel rispetto della non discriminazione e della pari opportunità;
- promuovere la partecipazione diretta delle persone con disabilità in tutte le attività, tutte le questioni di natura familiare, sociale, economica, politica, ecc;
- favorire il raggiungimento della vita autonoma, auto-determinata, indipendente ed interindipendente delle persone con disabilità e promuovere le loro pari opportunità di vita rispetto a tutti gli altri cittadini;
- valorizzare le risorse delle associazioni che fanno parte della rete mettendo in circuito le attività, gli strumenti, nonché le capacità di ricerca e progettazione di cui ciascuna associazione dispone;
- valorizzare la disabilità in quanto ordinaria diversità umana e favorire la relazione di interdipendenza e reciprocità propria dei processi di crescita

¹²⁶ DPI (Disabled People International) Italia. Online al sito web <http://www.dpitalia.org/> (7 febbraio 2011).

della

persona ad ogni livello: naturale, umano, civile, culturale.

DPI Italia ONLUS è un'organizzazione che si basa sul protagonismo diretto delle persone con disabilità; è, quindi, in altre parole una DPO (Disabled People Organization)¹²⁷.

L'Assemblea di DPI Italia ONLUS si riunisce per la prima volta il 16 Ottobre 1994, anche se il nostro Paese già dal 1990 era membro provvisorio di DPI. Oggi afferiscono a DPI Italia 15 associazioni di promozione e tutela dei Diritti Umani e Civili delle persone con disabilità e delle loro famiglie, alcuni Comitati territoriali e singoli individui (con o senza disabilità) che ne condividono la mission e vi aderiscono come soci¹²⁸. Per statuto, possono far parte di DPI Italia ONLUS solamente organizzazioni che abbiano nel direttivo o tra i soci membri la maggioranza di persone con disabilità. Presidente in carica di DPI Italia ONLUS è Emilia Napolitano.

DPI Italia si interessa in maniera specifica della discriminazione multipla delle donne con disabilità, dedicando un'attenzione particolare alla dimensione di genere:

DPI, nel suo statuto mondiale e poi negli statuti regionali e poi negli statuti delle assemblee nazionali prevede, fin dalla sua nascita nel 1981, la parità di genere. Nel senso che l'organizzazione garantisce la partecipazione delle donne. DPI Italia, proprio partendo da questo tipo di statuto, ha fatto sì che alcune donne con disabilità, anzi solo donne con disabilità, siano diventate presidenti dell'associazione in Italia. Quindi l'obiettivo è proprio quello di far crescere le donne perché ha individuato proprio l'elemento di maggiore discriminazione delle

¹²⁷ Alla base della filosofia delle DPOs sta l'idea che nessuno meglio delle persone con disabilità può parlare di disabilità e adoperarsi affinché questa condizione diventi sempre meno fattore di esclusione e discriminazione.

¹²⁸ L'elenco aggiornato dei soci di DPI Italia ONLUS è online al sito web <http://www.dpitalia.org/index.php/nav=Soci.1P03> (7 febbraio 2011).

donne¹²⁹.

Dal 2001, grazie al programma europeo Daphne, ha realizzato diversi progetti relativi alla discriminazione multipla delle donne con disabilità. Di seguito li prendiamo brevemente in considerazione¹³⁰.

1. il progetto “*Disabled Girls and Women – Victims of Violence – awareness raising campaign and call for action*” n° JAI/DAP/00/052/W realizzato nel 2001, che è consistito in una ricerca sulle violenze che le donne con disabilità subiscono.

Un aspetto evidenziato è quello della violenza nel quotidiano. La donna con disabilità non è visibile all'interno dei suoi spazi di vita quotidiana e non gode delle stesse opportunità riservate alle donne in genere e agli uomini disabili, vivendo così una doppia discriminazione. La presenza di pregiudizi radicati molto forti che fanno di loro delle “donne mancate” è il motore che innesca gratuitamente nelle persone in genere azioni di violenza nei loro confronti. Un altro aspetto è quello strutturale, relativo alla violenza nelle Istituzioni, sottolineando come le logiche asilari negano in ogni istante l'identità delle persone, spogliando loro dei diritti più intimi e privati. Le donne disabili, in questi istituti, diventano ,quindi, oggetti senza sesso, perché è la disabilità che viene messa in primo piano. Esse hanno un corpo privo di femminilità e, proprio perché non desiderabile e impersonale, tale corpo è spesso oggetto di abuso. E' stata fatta una comparazione delle leggi presenti nei paesi partner del progetto (Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna) sui temi dell'aborto, la sterilizzazione e la violenza sessuale.

Da questa ricerca è stato rilevato che in tutti i Paesi esiste un comune atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone disabili.

¹²⁹ Intervista ad Emilia Napolitano e Rita Barbuto, rilasciato il 26 agosto 2010. In allegato il testo integrale.

¹³⁰ Una panoramica esaustiva dei progetti di DPI Italia a favore delle donne con disabilità, la si trova online alla pagina web <http://www.dpitalia.org/index.php/nav=daphne.none11> (8 febbraio 2011).

Per quanto riguarda l'aborto, esso viene considerato uno strumento legittimo cui una madre può ricorrere nel caso in cui esistano processi patologici relativi al nascituro. In nessun paese, infatti, viene riconosciuto e difeso il diritto alla vita prima di un feto e poi di un bambino disabile.

Per quanto riguarda la sterilizzazione, essa viene ritenuta molto valida e da attuare nell'interesse delle donne disabili, anche senza il loro consenso. In Italia, in particolare, non esistono leggi né che la vietino, né che la consentano.

Infine, per quanto riguarda la violenza sessuale, c'è molta confusione nei vari ordinamenti legislativi sulla valutazione e la punibilità di un atto di violenza sessuale esercitato nei confronti di una donna disabile.

Il progetto si è concluso con la 3° Conferenza europea delle donne con disabilità dal titolo "*Disabled and Women – Victims of Awareness Raising Campaign and Call For Action*", che si è svolta a Falerna (CZ), in Calabria nel 2001. E' stato prodotto un KIT dal nome "Violence means death of the soul" e un CD ROM con tutto il materiale prodotto nell'ambito del progetto.

2. Il progetto "*Alba - nuove occasioni di cura e sostegno offerte alle donne a contatto con la disabilità*" n° JAI/DAP/02/007/ realizzato 2002. L'obiettivo del progetto è stato quello di far comunicare due mondi femminili: quello delle donne disabili, vittime di violenza, e quello delle madri di persone disabili, potenziali vittime e autrici di violenza. Il gruppo di lavoro del progetto (partner: Italia, Francia e Spagna) ha privilegiato il binomio donne-disabilità perché era consapevole della ricchezza e della varietà dei contributi che le donne possono apportare, nonché della percezione del ruolo che le donne-madri giocano in una famiglia in cui è presente una persona con disabilità (assistenza, cura, ecc.) e di quello che le donne disabili possono giocare nella società (madri, lavoratrici, figlie, ecc.). Un risultato di grande rilievo è stato l'aver individuato una stretta vicinanza tra le madri e le donne disabili, più di quanto si potesse pensare. Dal lavoro svolto sia con le madri e che con le donne, è emerso che entrambe vivono grosse difficoltà per diventare visibili nelle proprie esigenze. Entrambe hanno

sottolineato l'importanza di aver garantita la qualità della propria vita. Garantire la qualità della vita vuol dire, innanzitutto, il riconoscimento della persona, disabile e non – donna e madre – nella sua soggettività e unicità, nel suo essere persona portatrice di bisogni peculiari, che necessita, nel primo caso di risposte sociali e istituzionali di inclusione all'interno della comunità in cui vive e, nel secondo caso di sostegno per una vita che non sia fatta solo di rinunce per dedicarsi completamente alla cura del proprio figlio o della propria figlia.

E' stato realizzato un KIT informativo "*Essere donna nella disabilità. Donne e madri a contatto con la disabilità: possibilità di incontro nell'universo femminile. Risultati della ricerca*" e un CD ROM con tutto il materiale prodotto nell'ambito del progetto.

3. Il progetto "*I Care - disabled women and personal assistance against violence*" n° JAI/DAP/03/207/W, realizzato tra il 2004 e il 2005. L'obiettivo è stato quello di approfondire la relazione tra donna con disabilità e assistente personale.

Questa è una relazione che si struttura tra due persone, che non sono due corpi vuoti, uno che sostiene e l'altro che è sostenuto, bensì due mondi psicologici, due identità, ciascuna con le sue emozioni, fantasie, vissuti, sensazioni e idee, che si incontrano durante le attività del mangiare, bere, andare in bagno, ecc. Ma quando questi due mondi si incontrano cosa succede? Può succedere che questi due mondi non si riconoscano? Può scatenarsi una lotta sottile, inconscia e sommersa dove in realtà l'una e l'altra rincorrono lo stesso desiderio: esercitare il proprio potere per affermare la propria identità? Questa lotta per il potere di una sull'altra è causa, molto frequentemente, di conflitti e violenze all'interno di questa relazione? Un gruppo di donne con disabilità e di assistenti personali dei tre paesi partner del progetto, Italia, Francia e Germania, hanno risposto a queste domande testimoniando con la loro esperienza ed il vissuto quotidiano di donne, come sia necessario riformulare le argomentazioni e le modalità di lettura di questa relazione. Sebbene il lavoro non sia stato esaustivo, è emerso un

contenuto importante: l'assistenza personale, che garantisce alle donne con disabilità di poter vivere una vita piena, libera e indipendente, è una questione da affrontare su due livelli. Il primo, soggettivo e personale, è quello di individuare metodologie e strumenti di empowerment che consentano alle donne con disabilità di esigere l'assistenza personale consapevolmente, come diritto, e di sentirsi nella relazione alla pari con l'altro. Il secondo livello, oggettivo e sociale, comporta l'assunzione di responsabilità da parte della società per individuare soluzioni economiche, sociali, politiche e strumentali, atte a garantire alle persone con disabilità, in particolare alle donne con disabilità, questo servizio.

Il progetto ha permesso spazi di riflessione per trovare insieme strategie e strumenti, per elaborare soluzioni ed azioni positive che permettano alle donne con disabilità, sia che vivano nelle città grandi ed opulenti che nelle aree rurali povere, di uscire dal ghetto dell'invisibilità e della discriminazione, nelle quali sono state segregate dai pregiudizi, dal loro essere donne e dalla loro condizione di disabilità.

Il progetto si è concluso con la 4° Conferenza Europea delle Donne con Disabilità dal titolo *“Donne con Disabilità e Assistenza Personale- uno strumento per garantire pari opportunità ed una vita di qualità”*. E' stato realizzato un KIT informativo dal titolo *“Donne con disabilità e assistenza personale: uno strumento per garantire pari opportunità e una vita di qualità”* e un CD ROM con tutto il materiale prodotto nell'ambito del progetto.

4. Il progetto *“Walking Roots - Methodologies and means against violence on women with disabilities”*, realizzato tra il 2005 e il 2006 e finanziato dal Programma Daphne 2004/2008. Obiettivi del progetto sono stati la trasmissione e la diffusione di buone pratiche, strumenti e metodologie sull'empowerment delle donne con disabilità contro la violenza; lo scambio tra i paesi partners di strumenti e metodologie di auto-difesa (a livello fisico, psicologico, emotivo, linguistico) per le donne con disabilità; l'applicazione della consulenza alla pari come metodologia di empowerment delle donne con disabilità contro la violenza

e infine la pubblicazione del manuale di Consulenza alla pari.

5. Il progetto “*Lighthouse – Health Institutions: A Place of Violence for Women with Disabilities? An Issue of Ethics and Human Rights*” - Daphne Programme II 2004/2006 – n° JLS/2006/DAP-1/147/W. Il progetto nasce come un “continuum” dei lavori e delle ricerche sviluppate da DPI Italia nei precedenti progetti, realizzati in ambito Daphne, che si rivolgevano sia alle donne con disabilità che alle altre donne che nella vita delle donne disabili ricoprivano ruoli significativi.

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di proseguire questo filone, anche se è stato assegnato alla ricerca lo specifico compito di indagarne un ambito elettivo: quello sanitario. Da ricerche ed esperienze dirette, rilevate da parte di organizzazioni di donne disabili in Europa e non solo, si è evidenziato, infatti, come sussistano a tutt’oggi forme di violenza diretta ed indiretta sulle donne disabili nelle strutture sanitarie e riabilitative.

Le problematiche, quindi, che questo progetto affronta afferiscono a considerazioni etiche.

Le donne con disabilità nei contesti e nelle strutture sanitarie sono costantemente esposte a programmi eugenetici (aborto selettivo ed infanticidio, suicidio assistito ed eutanasia, sterilizzazione forzata) che vanno ad incidere su questioni di bioetica ed a ledere la dignità della persona ed i diritti umani. Nel progetto tali argomenti sono stati affrontati puntando all’acquisizione di consapevolezza sia nelle donne che subiscono tali forme di violenza che in quelle che l’agiscono. Inoltre, attraverso le attività del progetto si è inteso diffondere informazioni le quali indurranno tutte le organizzazioni di donne con disabilità, operanti in Europa ad assumere impegni e responsabilità nell’ambito sanitario per combattere forme di discriminazione e di violenza.

DPI Italia, inoltre, ha curato tre pubblicazioni:

- “*Una possibile autonomia: itinerari di donne con disabilità tra empowerment ed advocacy*”¹³¹. Il volume nasce dalla riflessione, avviata negli ultimi anni da DPI Italia per esplorare e individuare alcune dimensioni relative a due oggetti: lo sviluppo di empowerment e la scelta di impegno in attività di advocacy delle donne con disabilità.
- Manuale di Consulenza alla pari “*Da vittime della storia a protagonisti della vita*”¹³². Il testo vuole trasmettere a chi si accinge a leggerlo il desiderio e la volontà delle donne con disabilità di uscire dalla loro secolare reclusione, per avviare un percorso di autoconoscenza rispetto a ciò che veramente si è e non rispetto ad un’identità fatta di incapacità apprese. Esso illustra il metodo della consulenza alla pari come strumento che consente alle donne di uscire dalla loro “visibilità trasparente”, attribuitagli sovente da coloro che li circondano.
- “*Donne disabilità e salute. Questioni etiche, strategie e strumenti di tutela nelle politiche per la salute e le pari opportunità*”¹³³. Il testo contiene i risultati della ricerca-azione, realizzata in Italia, Spagna ed Ungheria con la quale si è voluto indagare come e quanto le istituzioni sanitarie possono generare violenza sulle donne con disabilità. Le problematiche che questo volume affronta afferiscono a considerazioni etiche: le donne con disabilità nei contesti e nelle strutture sanitarie sono maggiormente esposte a programmi eugenetici (aborto selettivo ed infanticidio, suicidio assistito ed eutanasia, sterilizzazione forzata) che

¹³¹ Galati M., Barbuto R., Coppedè N., Meduri M., Napolitano E. (a cura di) (2003), *Una possibile autonomia: itinerari di donne con disabilità tra empowerment ed advocacy*, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubettino Editore s.r.l.

¹³² Barbuto R., Ferrarese V., Griffo G., Napolitano E., Spinuso G. (2007), op. cit..

¹³³ Galati M., Barbuto R. (a cura di) (2006), *Donne disabilità e salute*.

vanno ad incidere su questioni di bioetica ed a ledere la dignità della persona ed i diritti umani.

Passiamo adesso al secondo ente che, insieme a DPI Italia, è l'organizzazione nazionale maggiormente impegnata sulla tematica della disabilità al femminile: il Gruppo Donne della UILDM.

Innanzitutto qualche breve cenno alla UILDM. L'Unione Italiana Distrofia Muscolare¹³⁴ è un'associazione, che a livello nazionale figura come punto di riferimento per le persone affette da distrofie e altre malattie neuromuscolari. Nata nel 1961, grazie all'iniziativa e al coraggio di Federico Milcovich, ha come obiettivi la promozione della ricerca scientifica, dell'informazione sanitaria e di progetti di prevenzione riguardo le distrofie muscolari progressive e le altre patologie neuromuscolari e la promozione di percorsi di integrazione sociale per le persone con disabilità. Oggi la UILDM è presente su tutto il territorio nazionale con 77 sezioni provinciali e 9 comitati regionali. Una delle caratteristiche della UILDM, che poi vedremo essere presente anche nel Gruppo Donne, è l'attenzione posta all'informazione di qualità. Citiamo, a titolo esemplificativo, il Centro per la Documentazione Legislativa dell'associazione, che tramite il sito web www.handylex.org, costituisce un vero e proprio punto di riferimento nazionale riguardo le varie norme approvate nel campo della disabilità. La UILDM è membro del CND e della FISH.

All'interno della UILDM è nato il Gruppo Donne¹³⁵. Nato in modo informale nel 1998, in occasione delle manifestazioni nazionali di Palermo dell'associazione e sulla scia della maggiore attenzione posta alla condizione delle donne con disabilità in diversi Stati del nostro continente dopo la pubblicazione del Manifesto delle Donne Disabili in Europa nel 1997, il Gruppo Donne UILDM

¹³⁴ UILDM, Unione Italia Lotta alla Distrofia Muscolare. Online al sito web <http://www.uildm.org/> (8 febbraio 2011).

¹³⁵ Gruppo Donne UILDM. Online al sito web <http://www.uildm.org/gruppodonne/> (8 febbraio 2011).

costituisce oggi una delle esperienze oggi più vive e interessanti nel campo della documentazione riguardante la disabilità.

Nato con l'obiettivo di raggiungere le pari opportunità per le donne con disabilità creando percorsi di maggiore consapevolezza di sé e dei propri diritti, il gruppo è impegnato a

cogliere la diversità nella diversità, riconoscendo la specificità della situazione delle donne con disabilità¹³⁶.

Col tempo, poi, il Gruppo ha ampliato il proprio campo di interesse ed ha così cominciato ad accogliere al suo interno anche uomini e ad interessarsi non più esclusivamente di questioni riguardanti tematiche di genere; in questo cambiamento anche la disabilità figura come uno dei tanti elementi in un percorso che punta all'integrazione e all'apertura su più fronti.

Oggi il Gruppo Donne

è composto da persone con disabilità e non e si occupa specificamente di discriminazione multipla e di altri aspetti legati alla femminilità, non solo della discriminazione¹³⁷;

le sue attività sono gestite da un Coordinamento, composto da dieci donne, otto delle quali con disabilità (Francesca Arcadu, Annalisa Benedetti, Valentina Boscolo, Oriana Fioccone, Simona Lancioni, Francesca Penno, Anna Petrone, Fulvia Reggiani, Gaia Valmarin e Marina Voudouri).

Dal 1999 fino agli inizi del 2008, l'attività del Gruppo Donne si è incentrata principalmente sulla realizzazione di alcuni seminari nell'ambito delle manifestazioni nazionali dell'associazione. Gli argomenti di tali seminari erano perlopiù scelti tramite un sondaggio fra gli iscritti, a cui si chiedeva di esprimere le tematiche maggiormente degne di interesse. Dopo l'evento spesso veniva svolta una breve indagine per raccogliere le impressioni di chi aveva partecipato o comunque di chiunque volesse esprimersi riguardo il tema del seminario. I

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 settembre 2010. In allegato il testo integrale.

report annuali dei seminari e i risultati delle indagini sono stati raccolti in pubblicazioni. Dalla raccolta di queste pubblicazioni è nata la collana “Donne e disabilità”¹³⁸, pubblicata online.

In occasione del decimo anniversario della sua fondazione, nel 2008, il Coordinamento del Gruppo Donne ha deciso di allargare ulteriormente il proprio ambito di lavoro, investendo di più in informazione e in documentazione.

Questa la testimonianza di Simona Lancioni:

Per i 10 anni del Gruppo, che cadevano nel 2008, ci siamo resi conto che, avevamo fatto questo sforzo di fare queste piccole dispense, questa specie di piccoli report, ma volevamo allargare gli orizzonti: cosa fanno gli altri? Cosa si produce in generale? Quindi c'è stata la svolta e (dalla fine del 2007) abbiamo iniziato a raccogliere materiale, ad organizzare quello che era prodotto (soprattutto materiale in inglese) e poi a produrre anche noi cose che non trovavamo, tipo iniziare ad intervistare delle persone, raccontare la loro storia oppure raccontare cose che nessuno aveva mai raccontato¹³⁹.

È nato così il VRD (Virtual Reference Desk), che altro non è che un vastissimo repertorio ragionato di risorse internet sul tema “donne e disabilità”, in cui sono disponibili collegamenti a siti e pagine di carattere generale, segnalazioni di iniziative ed eventi, opinioni, testimonianze e blog di singole donne con disabilità, recensioni, cronaca, filmati e fotografie. Attualmente¹⁴⁰ il repertorio contiene circa 530 risorse e spazia da tematiche quali gravidanza, invecchiamento, cinema, sport, sessualità, violenza, discriminazione fino a comprendere anche questioni più specifiche, come la rilevanza della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità per ciò che concerne la dimensione di genere. Nella sezione ‘Documenti’ è disponibile una categorizzazione per aree tematiche dei documenti disponibili.

¹³⁸ Gruppo Donne UILDM, Sezione Documenti. Online al sito web

<http://www.uildm.org/gruppodonne/#Donne%20e%20disabilit%C3%A0> (8 febbraio 2011)

¹³⁹ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 settembre 2010. In allegato il testo integrale.

¹⁴⁰ Febbraio 2011.

Sempre Simona Lancioni commenta così l'operato del Gruppo Donne:

Se il problema della donna con disabilità è l'invisibilità (e noi crediamo che lo sia), se nessuno fa in modo che i lavori prodotti diventino visibili e circolino, si continua con l'invisibilità. La nostra idea è quella di trascrivere e pubblicare tutto ciò che facciamo. Così anche altre persone lo possono utilizzare. Magari faremo un po' meno perché dovendo organizzare tutto, trascrivere, ci si mette di più, però almeno quello che facciamo rimane¹⁴¹.

Presentiamo adesso brevemente gli altri organismi che nel nostro Paese lavorano con progetti a favore delle donne con disabilità.

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla¹⁴² è la maggiore ONULS italiana che si occupi di sclerosi multipla (SM). Attiva da quarant'anni, traduce il suo impegno per le persone affette da SM in azioni di promozione ed erogazione di servizi a livello nazionale e locale attraverso 144 tra Sezioni Provinciali e Gruppi Operativi, 20 Coordinamenti Regionali, un centro per la promozione dell'autonomia e di turismo sociale e 9 centri sociali riabilitativi, in azioni di advocacy per affermare i diritti delle persone con SM e in un sostegno attivo e sempre aggiornato alla ricerca scientifica. Dal 1998 AISM è affiancata dalla Federazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), istituita con l'obiettivo specifico di finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. AISM pone nella sua azione una particolare attenzione alla dimensione di genere perché la SM è una malattia prevalentemente femminile, in quanto colpisce le donne in un rapporto di due a uno rispetto agli uomini¹⁴³. Proprio per questo, nel 2007, AISM

¹⁴¹ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 settembre 2010. In allegato il testo integrale.

¹⁴² AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Online al sito web
<http://www.aism.it/index.aspx?codpage=hp> (8 febbraio 2011).

¹⁴³ AISM, *Programma 'Donne oltre la SM'*. Online al sito web
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=donne_oltre_sm (8 febbraio 2011).

ha dato vita al programma ‘Donne oltre la SM’¹⁴⁴, che viene così descritto nel sito dell’associazione:

un progetto specifico calibrato sui risvolti e sulle sfaccettature tipicamente femminili, prestando attenzione alle specificità dell’essere donna. L’obiettivo è offrire strumenti precisi per le donne con SM e attivare con loro un canale diretto per capire e monitorare le loro esigenze¹⁴⁵.

Responsabile del programma è la dottoressa Silvia Traversa.

Uno degli obiettivi principali del progetto è la creazione di uno spazio in cui si possano condividere esperienze di vita, si possano raccontare storie personali che possono aiutare altre donne a comprendere cosa significhi vivere con la SM.

Il progetto quindi prevede diverse modalità per mettere a fuoco, attraverso un coinvolgimento diretto delle stesse donne affette da SM, diverse tematiche di loro interesse. All’interno del programma sono stati realizzati numerosi seminari su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere la diffusione di un’informazione corretta ed aggiornata sulla patologia e su quanto ad essa connesso e di favorire il confronto ed il dibattito. E’ stato creato, ad esempio, un archivio online di video¹⁴⁶ su temi scelti direttamente dalle donne.

Tali video comprendono, fra l’altro, dei mini seminari su tematiche che le donne con SM hanno scelto come particolarmente interessanti ed importanti per la loro condizione. Il lavoro, la famiglia, la gestione dello stress e dell’affaticamento quotidiano, la sessualità sono solo alcune delle tematiche trattate da specialisti che offrono approfondimenti ed informazioni attraverso questi brevi video illustrativi, spesso accompagnati da slides di presentazione. L’archivio dei seminari¹⁴⁷ è ampliato di anno in anno tenendo sempre conto degli argomenti segnalati dalle stesse donne con SM.

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ Ibidem.

¹⁴⁶ Ibidem.

¹⁴⁷ Per visualizzare l’archivio completo dei seminari si veda il sito web <http://aism.axenso.com/?cat=3> (8 febbraio 2011).

Sempre grazie al programma ‘Donne oltre la SM’, inoltre, sono state curate diverse pubblicazioni riguardanti la dimensione di genere nella SM, fra le quali ricordiamo a titolo esemplificativo due opuscoli che figurano come report di seminari organizzati anch’essi nell’ambito dell’omonimo progetto: “*Donne oltre la sclerosi multipla: lavoro, famiglia, emozioni*”, che costituisce la raccolta delle relazioni dei seminari tenuti a Torino e a Roma nel 2008 e “*Donne oltre la sclerosi multipla: fatica, sessualità, diritti*”, che raccoglie le relazioni del seminari realizzati nel 2009.

Infine citiamo un altro interessante strumento di informazione e condivisione nato sempre nel bacino di azione del progetto ‘Donne oltre la SM’: i web-quiz tematici¹⁴⁸. Si tratta di una serie di quiz telematici riguardanti alcune tematiche specifiche della SM, utili per accrescere la conoscenza riguardo la malattia, per dare voce a chi vuole raccontare la propria esperienza di vita, diradando dubbi e facilitando il confronto. Una volta concluso il test si può visionare quante risposte giuste sono state date, si ha accesso a diverse pagine contenenti materiale di approfondimento e si riceve anche un sintetico profilo personale. Inoltre, per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di condividere la propria esperienza personale. Il primo quiz proposto riguardava il tema ‘Gravidanza e SM’, a questo hanno fatto seguito altri quiz su tematiche come il lavoro, la fatica e le terapie per la SM.

Il Gruppo di Lavoro “Nessun’Altra”¹⁴⁹, nato all’interno dell’AIAS di Bologna¹⁵⁰, è costituito da quattro donne con disabilità e si propone principalmente di sviluppare la tematica relativa alla maternità per la donna con disabilità. Svolge

¹⁴⁸ Per visualizzare l’elenco dei vari web-quiz si veda il sito web <http://www.aism.it/index.aspx?codpage=webquiz> (8 febbraio 2011).

¹⁴⁹ Gruppo Nessun’altra. Online alla pagina web <http://www.aisbo.it/progetti/nessunaltra.html> (8 febbraio 2011).

¹⁵⁰ AIAS Bologna. Online alla pagina web <http://www.aisbo.it/index.html> (8 febbraio 2011).

attività di consulenza e ricerche sulla condizione della donna con disabilità ed è ente promotore di seminari e convegni tematici.

Il Gruppo ha inoltre avviato il progetto ‘Scriviamo di noi’, che raccoglie testi di donne con disabilità desiderose di raccontare e condividere la propria esperienza di vita. Finora, gli argomenti maggiormente gettonati hanno riguardato il rapporto con la corporeità, il rapporto tra l’esperienza della disabilità e il momento in cui questa è insorta, le relazioni con familiari ed amici, l’affettività e la sessualità, le difficoltà incontrate nel processo di crescita, la difesa dei propri diritti, la maternità. Il Gruppo ha inoltre collaborato alla realizzazione del convegno “*Al silenzio... all’imbarazzo... all’invisibilità. Tra femminile e disabilità*”, promosso dal Comitato regionale delle sezioni AIAS dell’Emilia Romagna e tenutosi a Bologna il 3 marzo 2007.

Il Gruppo Donne della UILDM in un documento relativo alle realtà associative italiane che si occupano della dimensione di genere in relazione alla disabilità, commenta così il lavoro di questa realtà:

il Gruppo [...] è autonomo, volontario, senza sede, ma con molte idee. Ultimamente riesce a mantenere una continuità di riflessioni, contatti e iniziative da portare avanti. Non avendo finanziamenti specifici deve conquistarsi con grande fatica la copertura economica delle spese vive delle singole iniziative intraprese¹⁵¹.

Il Gruppo Donne del GALM¹⁵² (Gruppo di Animazione Lesionati Midollari) è nato nel 2005 all’interno del GALM dall’esigenza di rispondere alle diverse esigenze che le donne con disabilità hanno rispetto agli uomini, dal momento che un quarto degli aderenti all’associazione sono di sesso femminile. Responsabile del Gruppo Donne è Gabriella Fermanti. Per seguire con attenzione le diverse problematiche inerente la condizione delle donne con lesione midollare, il

¹⁵¹ Gruppo Donne UILDM (11 giugno 2008), *Donne e disabilità: centri e gruppi*. Online alla pagina web <http://www.uildm.it/docs/gdu/CentriGruppi.pdf> (8 febbraio 2011).

¹⁵² Gruppo Donne GALM. Online alla pagina web <http://www.galm.it/donne.html> (8 febbraio 2011).

Gruppo ha un centro di documentazione, presso il quale è possibile consultare o avere in prestito materiale informativo e documenti e funziona come sportello informatico, che offre servizi di consulenza e incontri di auto-aiuto, svolge ricerche sulla condizione delle donne con disabilità e promuove convegni e seminari. Il Gruppo ha inoltre attivato un corso di autodifesa per donne con disabilità. Simona Lancioni¹⁵³, infine, mi ha riferito anche di uno spettacolo teatrale sul tema della sicurezza stradale, in cui recitavano le donne del Gruppo.

Un'altra associazione impegnata nel Movimento delle Persone con Disabilità e attiva anche in progetti relativi alla dimensione di genere è l'associazione Handicap e Sviluppo¹⁵⁴. Nata nel 1991 a Torino, è formata da persone con e senza disabilità, interessate ad operare nel settore dell'handicap e dello sviluppo in un'ottica centrata sul coinvolgimento diretto di soggetti, gruppi ed enti locali, in vista di una società globale multietnica, equa e solidale. Obiettivo dell'associazione è la creazione di una rete di informazioni, di una serie di collaborazioni e di progetti, attraverso la collaborazione con le persone con disabilità, per migliorare la qualità della vita di tutti nel Nord e nel Sud del mondo.

Grazie alla collaborazione di Handicap e Sviluppo, a Torino nel 2009 si è data vita al “Laboratorio per la Prevenzione e il Superamento della Discriminazione di Genere e l'Handicap in un'ottica Nonviolenta”. Tre sono gli obiettivi del Laboratorio:

1. attivare un Gruppo di Lavoro che si occupi della tematica della doppia discriminazione e della violenza sessuale delle donne con disabilità. Compito di tale gruppo sarà anche la produzione di materiale informativo e di documenti.

¹⁵³ Intervista a Simona Lancioni, rilasciata il 20 settembre 2010. In allegato il testo integrale.

¹⁵⁴ Associazione Handicap e Sviluppo. Online al sito web <http://www.arpnet.it/ahs/> (8 febbraio 2011).

2. Creare un percorso di formazione (per un totale di dieci incontri) rivolto a dieci persone - fra cui almeno tre donne con disabilità e almeno due donne straniere - sull'uso del computer e della rete, sulle tecnologie open source, sulla costruzione, gestione ed aggiornamento di siti e blog, sulla gestione della posta elettronica, sui motori di ricerca, soprattutto tematici, su un approccio partecipato e nonviolento dell'informazione e della comunicazione, sulla multimedialità in internet e quant'altro necessario ad un livello di esperienza di base per un'operatività concreta. Obiettivo del corso è l'acquisizione da parte dei partecipanti di strumenti di empowerment comunicativo e sociale, anche attivando e gestendo blog e gruppi di discussione dedicati alla suddetta tematica.
3. Con la collaborazione dell'Università di Torino, formare quattro donne "esperte sul campo", che siano in grado di fornire informazioni presso un apposito sportello aperto al pubblico.

Nell'ambito della realizzazione di questo laboratorio è nato, pertanto, nel marzo 2010 il Gruppo di Lavoro (di cui al punto 1.) per portare avanti una ricerca sulla doppia discriminazione e la violenza nei confronti delle donne con disabilità. Tale Gruppo di Lavoro, organizzato e coordinato da Handicap e Sviluppo con un progetto specifico su mandato della Provincia di Torino, è costituito da singoli cittadini, gruppi e associazioni impegnati nel settore della disabilità, della protezione degli stranieri e della promozione dei diritti delle donne. L'indagine, dal titolo "*Donne con disabilità: quando la discriminazione e la violenza è duplice*"¹⁵⁵, si pone come obiettivo la creazione di ricerche e indagini su aspetti generali e specifici riguardanti il fenomeno in questione a livello locale e la pianificazione di strategie per il raggiungimento di pari opportunità reali per le

¹⁵⁵ Associazione Handicap e Sviluppo (2010), *Donne con disabilità: quando la discriminazione e la violenza è duplice!* Laboratorio per la Prevenzione e il Superamento della Discriminazione di Genere e l'Handicap in un ottica Nonviolenta e Interculturale. Online alla pagina web <http://www.arpnet.it/ahs/donnedis-hs.pdf> (8 febbraio 2011).

donne con disabilità (strategie che saranno poi presentate agli Assessorati per le Pari Opportunità della Città e della Provincia di Torino). A tale scopo sono stati elaborati tre questionari rivolti rispettivamente alle singole donne con disabilità, a persone loro contigue e ad associazioni che si occupano di disabilità in un'ottica di mainstreaming di genere.

Possiamo quindi concludere che il panorama non governativo italiano è ricco di numerose iniziative a favore delle donne con disabilità. Certamente ancora molto può essere fatto, anche e soprattutto in termini di creazione di reti e di visibilità politica, ma il seme è stato gettato e ha già dato buoni frutti.

4.2. Principali strumenti di riferimento inerenti alla promozione e protezione dei diritti umani delle donne con disabilità

*In their case the problem starts at the most basic level:
very often women with disabilities have no means of making their voice heard
and it is other people who speak on their behalf¹⁵⁶.*

COUNCIL OF EUROPE

Compiremo adesso una breve rassegna degli strumenti legislativi che, a livello internazionale, europeo e nazionale, tutelano e promuovono i diritti delle donne con disabilità.

Per ciascuno livello, inizieremo analizzando i maggiori strumenti legislativi di protezione dei diritti delle donne per considerare se e in che modo venga tenuta in considerazione la problematica della disabilità; proseguiremo facendo il percorso contrario: ossia andremo a cercare riferimenti alla condizione delle

¹⁵⁶ Council of Europe (October 2003), *Discrimination against women with disabilities*, p. 40.

donne nelle norme a tutela delle persone con disabilità. Concluderemo con qualche accenno ai testi normativi specificamente rivolti alle donne con disabilità, ove esistenti.

4.2.1. La promozione dei diritti delle donne con disabilità nel diritto internazionale dei diritti umani

Nel panorama internazionale sono stati creati numerosi strumenti normativi per la tutela e la promozione della donna. Fra i principali annoveriamo:

- nel 1949 la Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui¹⁵⁷;
- nel 1951 la Convenzione ILO sulla parità di remunerazione¹⁵⁸;
- nel 1952 la Convenzione sui diritti politici delle donne¹⁵⁹;
- nel 1957 la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate¹⁶⁰;
- nel 1958 la Convenzione ILO contro la discriminazione in ambito

¹⁵⁷ United Nations (1949), *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*. Adottata il 21 marzo 1950 ed entrata in vigore il 25 luglio 1951. Online alla pagina web

http://www.un.org/womenwatch/directory/convention_suppression_traffic_10743.htm (10 febbraio 2011).

¹⁵⁸ International Labour Organizations (1951), *Equal Remuneration Convention*. Online alla pagina web <http://actrav.itcilo.org/english/common/C100.html> (10 febbraio 2011).

¹⁵⁹ United Nations (1952), *Convention on the Political Rights of Women*. Online alla pagina web http://www.un.org/womenwatch/directory/convention_political_rights_of_women_10741.htm (10 febbraio 2011).

¹⁶⁰ United Nations (1957), *Convention on the Nationality of Married Women*. Online alla pagina web http://www.un.org/womenwatch/directory/convention_nationality_of_married_11047.htm (10 febbraio 2011).

- occupazionale¹⁶¹ (in particolare con l'art 5.2);
- nel 1960 la Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell'educazione¹⁶²;
 - nel 1962 la Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni¹⁶³;
 - nel 1967 la Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne¹⁶⁴;
 - nel 1974 la Dichiarazione sulla protezione di donne e bambini in caso di emergenza e conflitti armati¹⁶⁵;
 - nel 1979 la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)¹⁶⁶;
 - nel 1994 la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne¹⁶⁷;

¹⁶¹ International Labour Organizations (1958), *Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*. Online alla pagina web <http://actrav.itcilo.org/english/common/C111.html> (11 febbraio 2011).

¹⁶² UNESCO (1960), *Convention against Discrimination in Education*. Online alla pagina web http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/DISCRI_E.PDF (11 febbraio 2011).

¹⁶³ United Nations (1962), *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of marriages*. Online alla pagina web http://www.un.org/womenwatch/directory/consent_to_marriage_10738.htm (10 febbraio 2011).

¹⁶⁴ United Nations (1967), *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*. Online alla pagina web <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05938.html> (10 febbraio 2011).

¹⁶⁵ United Nations (1974), *Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict*. Online alla pagina web <http://www2.ohchr.org/english/law/protectionwomen.htm> (10 febbraio 2011).

¹⁶⁶ Nazioni Unite (1979), *Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*. Adottata il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981. Testo originale in inglese online al sito web <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Traduzione italiana online alla pagina web http://www.unifem.it/Documents/cedaw_testo_it.pdf (6 marzo 2011).

¹⁶⁷ Nazioni Unite (1994), *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/104 del 23 febbraio 1994. Online alla pagina web

Fra tutti i documenti sopra elencati, senza dubbio, il più importante per la protezione e la promozione dei diritti della donna a livello internazionale è la CEDAW. In questo manifesto normativo, spesso descritto anche come « *an international bill of rights for women* »¹⁶⁸, paradossalmente non troviamo alcun accenno alla condizione di disabilità.

Rita Barbuto commenta così questa grave mancanza:

questo documento così importante per le donne di tutto il mondo non fa mai riferimento alle donne con disabilità. E' come se non esistessero. E, se non esistono, i Governi non avranno l'obbligo di adottare le misure legislative necessarie per far cessare la discriminazione nella vita pubblica, come in quella sociale e familiare. E ancora, se non esistono, nessun Governo adotterà le misure necessarie alla salvaguardia del benessere fisico, psicologico ed emotivo delle donne con disabilità¹⁶⁹.

Troviamo invece un accenno alla disabilità come ulteriore causa di discriminazione delle donne, nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1994; in un considerando, infatti, si legge:

some groups of women, such as women belonging to minority groups, indigenous women, refugee women, migrant women, women living in rural or remote communities, destitute women, women in institutions or in detention, female children, *women with disabilities*, elderly women and women in situations of armed conflict, are especially vulnerable to violence.

Solo un accenno, che comunque costituisce un passo importante nel riconoscimento a livello internazionale della condizione di doppia discriminazione e, quindi, di maggiore vulnerabilità, delle donne con disabilità.

http://www.wunrn.com/reference/pdf/Elimination_violence_women.PDF (10 febbraio 2011).
Traduzione italiana online al sito web http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27 (6 marzo 2011).

¹⁶⁸ WomenWatch, *Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues*. Online alla pagina web http://www.un.org/womenwatch/directory/instruments_treaties_1003.htm (10 febbraio 2011).

¹⁶⁹ Galati M, Barbuto R. (a cura di) (2006), *Donne, disabilità e salute*, p. 19.

Riconoscendo la maggior vulnerabilità di queste donne, la Dichiarazione lascia intendere esplicitamente che i principi esposti sono validi anche e, in qualche misura soprattutto, per le donne appartenenti ai gruppi sociali più discriminati.

In nessun altro documento elencato vi sono accenni alla condizione delle donne con disabilità.

Va citata, invece, in quanto contenente numerosi riferimenti alla dimensione di genere nelle persone con disabilità, la Piattaforma d'Azione di Pechino¹⁷⁰. Tale documento, adottato insieme alla Dichiarazione di Pechino alla conclusione della quarta Conferenza Mondiale delle Donne realizzata a Pechino nel 1995, definisce gli obiettivi strategici e le misure da adottare per rimuovere gli impedimenti al progresso e favorire lo sviluppo delle donne. La Piattaforma d'Azione è incentrata su i due concetti cuore della conferenza: empowerment e mainstreaming delle donne.

Per superare le diseguaglianze ancora esistenti fra uomini e donne vengono indicate due vie da seguire: la realizzazione di azioni positive e l'applicazione del principio di trasversalità. Per azioni positive si intendono misure concrete e specifiche che hanno l'obiettivo di compensare lo svantaggio in cui vivono alcuni individui per permettere loro di ottenere pari opportunità rispetto al gruppo sociale più favorito. La durata delle azioni positive è limitata nel tempo fino al completo raggiungimento di una condizione di pari opportunità. Il principio di trasversalità, invece, prevede che si tenga conto della prospettiva di genere in tutte le politiche, a tutti i livelli ed in tutte le azioni. Queste due piste, naturalmente, dovrebbero orientare anche le politiche specificamente rivolte alle donne con disabilità¹⁷¹.

La Piattaforma d'Azione, che costituisce uno dei testi politici più rilevanti per le

¹⁷⁰United Nations (1995), *Beijing Declaration and Platform for Action*. Adottate a conclusione della IV conferenza mondiale delle donne svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. Online alla pagina web <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf> (11 febbraio 2011).

¹⁷¹ Cfr Galati M, Barbuto R. (a cura di) (2006), *Donne, disabilità e salute*, p. 19.

donne di tutto il mondo, è l'unico documento internazionale di tutela e promozione dei diritti delle donne a riportare numerosi riferimenti alla condizione delle donne con disabilità. La gran parte dei riferimenti la si trova nel capitolo IV 'Obiettivi strategici e azioni'¹⁷²; già nell'introduzione al capitolo, infatti, sono presenti alcuni accenni alla situazione di discriminazione multipla di cui spesso sono vittime numerose donne con disabilità¹⁷³:

the Platform for Action recognizes that women face barriers to full equality and advancement because of such factors as their race, age, language, ethnicity, culture, religion or *disability*, because they are indigenous women or because of other status¹⁷⁴.

Nel primo paragrafo, intitolato 'Donne e povertà', viene evidenziato come le donne con disabilità, insieme ad altre categorie di donne appartenenti a gruppi sociali fra i più poveri e svantaggiati (quali, ad esempio, le donne che vivono in zone rurali, le donne anziane, le donne rifugiate o migranti) debbano costituire un target privilegiato dei programmi anti-povertà¹⁷⁵:

to improve the effectiveness of anti-poverty programmes directed towards the poorest and most disadvantaged groups of women, such as rural and indigenous women, female heads of household, young women and older women, refugees and migrant women and *women with disabilities*, recognizing that social development is primarily the responsibility of Governments.

Anche per quanto concerne la parità di genere nell'accesso a percorsi di istruzione la Piattaforma evidenzia come le donne con disabilità siano spesso escluse fra gli esclusi e doppiamente discriminate e, pertanto, pone come obiettivo di assicurare l'accesso a percorsi educativi di qualità a tutte le donne

¹⁷² La Piattaforma contiene tre capitoli iniziali e, a partire dal quarto, è suddivisa in dodici "aree critiche", ciascuna delle quali presenta un'analisi della questione ed una lista degli obiettivi strategici che governi, organizzazioni internazionali e società civile devono perseguire.

¹⁷³ Un riferimento analogo è contenuto al punto 32 della stessa Dichiarazione di Pechino.

¹⁷⁴ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 46, p. 18.

¹⁷⁵ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 60, p. 23.

adulte analfabete, e cita come gruppi particolarmente a rischio le donne con disabilità:

Ensure access to quality education and training at all appropriate levels for adult women with little or no education, for *women with disabilities* and for documented migrant, refugee and displaced women to improve their work opportunities¹⁷⁶.

Numerosi sono inoltre i riferimenti alla condizione di disabilità nella sezione dedicata al diritto alla salute delle donne. E' messo in luce il nesso fra età e insorgenza della disabilità che merita grande attenzione sia perché in molti Paesi le donne hanno aspettative di vita maggiori rispetto agli uomini e quindi sono più soggette a malattie invalidanti caratteristiche della vecchiaia, sia perché eventi tipici della vita della donna come la gravidanza e il parto risultano spesso causa dell'insorgenza di disabilità di lunga durata e ancora, perché le donne con disabilità hanno molte volte maggiori difficoltà di accedere a percorsi di prevenzione e cura. Per tutti questi motivi, la Piattaforma di Pechino con l'obiettivo strategico C1 (*Increase women's access throughout the life cycle to appropriate, affordable and quality health care, information and related services*) chiede ai Governi di impegnarsi, in collaborazione con le organizzazioni non governative, a

design and implement, in cooperation with women and community-based organizations, gender-sensitive health programmes, including decentralized health services, that address the needs of women throughout their lives and take into account their multiple roles and responsibilities, the demands on their time, the special needs of rural women and *women with disabilities* and the diversity of women's needs arising from age and socio-economic and cultural differences, among others¹⁷⁷

e di assicurare a ragazze e donne di ogni età con qualsiasi tipo di disabilità servizi sanitari e di assistenza adeguati ed accessibili¹⁷⁸. Inoltre, per il raggiungimento

¹⁷⁶ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 81, p. 30.

¹⁷⁷ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 106 (c), p. 39.

¹⁷⁸ Cfr *ibidem*.

dell'obiettivo C4 (*Promote research and disseminate information on women's health*) viene chiesto a Governi, organismi internazionali - bilaterali e multilaterali - ed organizzazioni non governative di

increase financial and other support from all sources for preventive, appropriate biomedical, behavioural, epidemiological and health service research on women's health issues and for research on the social, economic and political causes of women's health problems, and their consequences, including the impact of gender and age inequalities, especially with respect to chronic and non-communicable diseases, particularly cardiovascular diseases and conditions, cancers, reproductive tract infections and injuries, HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases, domestic violence, occupational health, *disabilities*, environmentally related health problems, tropical diseases and health aspects of ageing¹⁷⁹.

Nel paragrafo sulla violenza, le donne con disabilità sono indicate come gruppo particolarmente vulnerabile¹⁸⁰; per questo si chiede che venga assicurato loro l'accesso ad informazioni e servizi relativi alla violenza contro le donne¹⁸¹, e che Governi, sindacati, organizzazioni non governative ed, in generale, ogni comunità adottino

special measures to eliminate violence against women, particularly those in vulnerable situations, such as young women, refugee, displaced and internally displaced women, *women with disabilities* and women migrant workers, including enforcing any existing legislation and developing, as appropriate, new legislation for women migrant workers in both sending and receiving countries¹⁸².

Anche nella sezione dedicata alle donne nei conflitti armati (sezione E) troviamo citata la condizione delle donne con disabilità, anche se, a mio modesto parere, in modo troppo blando. L'unico riferimento infatti si ha nell'introduzione in cui si dichiara che

¹⁷⁹ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 109 (d), p. 46.

¹⁸⁰ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 116, p. 49.

¹⁸¹ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 124 (m), p. 52.

¹⁸² Ivi, Capitolo IV, paragrafo 126 (d), p. 54.

international humanitarian law, prohibiting attacks on civilian populations, as such, is at times systematically ignored and human rights are often violated in connection with situations of armed conflict, affecting the civilian population, especially women, children, the elderly and the *disabled*¹⁸³.

Non viene invece menzionato il fatto che spesso le donne possono acquisire una disabilità proprio a causa dei conflitti armati e che, in situazione di guerra, le donne con disabilità sono spesso escluse tra gli esclusi.

La sezione dedicata alla parità di genere in ambito lavorativo è la parte in cui troviamo la maggior parte di riferimenti alla condizione delle donne con disabilità. La Piattaforma, per rafforzare il ruolo delle donne nell'economia (obiettivo F4), chiede ai Governi di supportare programmi finalizzati ad accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità di donne appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili, fra i quali vengono citate anche le donne con disabilità¹⁸⁴; per eliminare forme di segregazione e discriminazione occupazionale (obiettivo F5), invece, è chiesto a Governi, datori di lavoro, sindacati e organizzazioni di donne di implementare e monitorare le assunzioni nel settore pubblico e privato e di creare programmi di azioni atti a combattere la disparità di genere nella forza lavoro, ponendo particolare attenzione alla condizione delle donne con disabilità¹⁸⁵; agli stessi attori sociali è chiesto inoltre di assumersi un impegno preciso per favorire l'accesso al mondo del lavoro di queste donne, ossia di

ensure access to and develop special programmes to enable *women with disabilities* to obtain and retain employment, and ensure access to education and training at all proper levels, in accordance with the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities; adjust working conditions, to the extent possible, in order to suit the needs of *women with disabilities*, who should be

¹⁸³ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 131, p. 56.

¹⁸⁴ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 175 (d), p. 74.

¹⁸⁵ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 178 (f), p. 76.

assured legal protection against unfounded job loss on account of their disabilities¹⁸⁶.

Ulteriori riferimenti alla condizione delle donne con disabilità sono presenti nella sezione riguardante la partecipazione femminile a posizioni dirigenziali e ruoli di potere sociale, in cui è chiesto di migliorare la capacità partecipativa delle donne a processi decisionali e a posizioni dirigenziali (obiettivo G2) ponendo particolare attenzione ai gruppi sociali con bisogni particolari, come donne e ragazze con disabilità¹⁸⁷, e nel paragrafo relativo alle procedure istituzionali per la promozione della donna in cui si evidenzia l'importanza di migliorare concetti e metodologie utilizzati per collezionare dati relativi alla partecipazione di donne e uomini con disabilità¹⁸⁸.

Anche nella sezione intitolata 'Human Rights of Women' la disabilità viene annoverata fra i fattori che, insieme al genere, possono impedire alle donne di godere pienamente dei propri diritti umani¹⁸⁹; per questo si chiede ai Governi, nell'assicurare criteri di uguaglianza e non discriminazione di fronte alla legge, di

strengthen and encourage the implementation of the recommendations contained in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, paying special attention to ensure non-discrimination and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by women and girls with disabilities, including their access to information and services in the field of violence against women, as well as their active participation in and economic contribution to all aspects of society¹⁹⁰.

È richiesto inoltre ai Governi, alle organizzazioni non governative, alle Nazioni Unite e alle altre organizzazioni internazionali di

¹⁸⁶ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 178 (j), p. 77.

¹⁸⁷ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 195 (a), p. 83.

¹⁸⁸ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 207 (k), p. 88.

¹⁸⁹ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 225, p. 92.

¹⁹⁰ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 232 (p), pp. 97-98.

translate, whenever possible, into [...] alternative formats appropriate for persons with disabilities and persons at lower levels of literacy, publicize and disseminate laws and information relating to the equal status and human rights of all women¹⁹¹.

Infine, vi sono diversi riferimenti alla condizione di disabilità nella sezione dedicata alle ragazze, in cui, citando l'articolo 2 comma 1 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo¹⁹², si evidenzia come bambine e ragazze con disabilità incontrino numerose barriere aggiuntive nel godimento dei proprio diritti rispetto alle loro coetanee senza disabilità e come, per questo, siano necessari accorgimenti specifici per far loro raggiungere una condizione di pieno ed effettivo godimento dei diritti umani¹⁹³; si chiede quindi ai Governi di

facilitate the equal provision of appropriate services and devices to *girls with disabilities* and provide their families with related support services, as appropriate¹⁹⁴;

per quanto riguarda, in particolare, la lotta alla discriminazione nell'accesso a percorsi di istruzione, si chiede infine di

ensure access to appropriate education and skills-training for girl children with disabilities for their full participation in life¹⁹⁵.

Possiamo quindi concludere che la Piattaforma di Pechino costituisce un documento di notevole importanza nel panorama legislativo di tutela delle donne con disabilità, in quanto per la prima volta evidenzia come esista una doppia discriminazione dovuta a genere e disabilità e chiede, pertanto, misure necessarie e specifiche per chi oltre ad essere donna si trova a convivere con una disabilità.

Passiamo adesso a scorrere la normativa internazionale a tutela delle persone con disabilità, per scoprire se e in che misura venga adottato un approccio di

¹⁹¹ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 233 (a), p. 98.

¹⁹² Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 259, p. 109.

¹⁹³ Cfr ivi, Capitolo IV, paragrafo 270, p. 111.

¹⁹⁴ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 278 (d), p. 114.

¹⁹⁵ Ivi, Capitolo IV, paragrafo 280 (c), p. 115.

mainstreaming di genere. Nell'attuale panorama internazionale il più importante testo di riferimento normativo per la promozione dei diritti delle persone con disabilità è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Prima di analizzarlo in dettaglio, però, passiamo in rassegna i precedenti testi normativi che a livello internazionale sono stati creati per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Le Nazioni Unite già dal 1971 hanno iniziato a prestare attenzione a questo gruppo sociale con documenti ufficiali, azioni e programmi, fra cui ricordiamo:

1. la Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale¹⁹⁶, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2856 (XXVI) del 20 Dicembre 1971;
2. la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili¹⁹⁷, approvata con Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 3447 (XXX) del 9 dicembre 1975;
3. la Dichiarazione sui diritti delle persone sordocieche¹⁹⁸, approvata con Decisione 1979/24 del Consiglio economico e sociale del 9 maggio 1979;
4. l'Anno internazionale delle persone handicappate (1981), approvato dall'Assemblea Generale con Risoluzione 31/123 del 16 dicembre 1976¹⁹⁹;

¹⁹⁶ United Nations (1971), *Declaration in the Rights of Mentally Retarded Persons*. Online alla pagina web <http://www2.ohchr.org/english/law/res2856.htm> (11 febbraio 2011).

¹⁹⁷ United Nations (1975), *Declaration on the Rights of Disabled Persons*. Online alla pagina web <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/res3447.pdf> (11 febbraio 2011).

¹⁹⁸ Helen Keller World Conference on Services to Deaf-Blind Youths and Adults (1977), *Declaration of Rights of Deaf-Blind Persons*. Online alla pagina web <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/deaf-blindrights.html> (11 febbraio 2011).

¹⁹⁹ General Assembly of the United Nations (1976), Resolution *A/RES/ 31/123. International Year for Disabled Persons*. Online alla pagina web <http://daccess-dds->

5. il Programma di azione mondiale relativo alle persone con disabilità²⁰⁰, contenente la proclamazione della Decade delle Persone Disabili (1983-1992)²⁰¹, adottato dall'Assemblea Generale il 3 dicembre 1982;
6. i Principi per la protezione delle persone con malattie mentali e il miglioramento delle cure per la salute mentale²⁰², approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU con Risoluzione 46/119 del 17 dicembre 1991;
7. la Dichiarazione di Vienna del 25 luglio 1993 adottata al termine della Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani (157/23)²⁰³, che dedica una intera parte (precisamente il punto 6 della sezione B) ai diritti delle persone con disabilità.

In nessuno di questi documenti troviamo, però, riferimenti alle differenze di genere delle persone con disabilità.

Il processo di riconoscimento dei diritti di questi individui ha un punto di svolta il 20 dicembre 1993, quando l'Assemblea Generale dell'ONU con la Risoluzione

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/303/06/IMG/NR030306.pdf?OpenElement (11 febbraio 2011).

²⁰⁰ United Nations (1982), *The World Programme of Action Concerning Disabled Persons*. Online al sito web <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=131> (11 Febbraio 2011).

²⁰¹ General Assembly of the United Nations (1984), *United Nations Decade of Disabled Persons: 1983-1992* (<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=132>), Risoluzione A/RES/39/26 del 23 Novembre 1984. Online alla pagina web <http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r026.htm> (11 febbraio 2011).

²⁰² General Assembly of the United Nations (1991), Resolution A/RES/46/119. *The protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care*. Online alla pagina web <http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm> (12 febbraio 2011).

²⁰³ United Nations (1993), *Vienna Declaration and Programme of Action*, adottati a conclusione della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani svoltasi a Vienna il 25 giugno 1993. Online alla pagina web <http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm> (12 febbraio 2011).

48/96 adotta le Regole standard per l'uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità²⁰⁴.

Le Regole standard sono il primo strumento internazionale che, benché non vincolante per i Paesi che l'adottano, introduce il concetto di uguaglianza di opportunità applicato alle persone con disabilità e costruisce un sistema di monitoraggio nazionale del rispetto dei diritti umani basato proprio sulle Regole standard, nominando uno *special rapporteur*²⁰⁵.

Nelle Regole Standard si trovano numerosi riferimenti alla condizione delle donne con disabilità; innanzitutto al punto 15 dell'introduzione viene testualmente riportato che

special attention may need to be directed towards groups such as *women*, children, the elderly, the poor, migrant workers, persons with dual or multiple disabilities, indigenous people and ethnic minorities.

Nel Preambolo si trova un rimando alla CEDAW, per chiarire che, benché non contenga alcun riferimento esplicito alla condizione di disabilità, tale convenzione tutela i diritti anche di donne e ragazze con disabilità; nella sezione relativa all'educazione si sottolinea come debba essere prestata particolare attenzione non solo ai bambini con disabilità in età scolare, ma anche ai più piccoli e agli adulti, specialmente alle donne (articolo 6.5); un altro riferimento alla dimensione di genere lo troviamo, inoltre, nella sezione riguardante la vita in famiglia e l'integrità personale, al comma 9.3 infatti si legge:

²⁰⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993), *Regole Standard per le pari opportunità delle persone disabili*, adottate dall'Assemblea Generale con risoluzione A/RES/48/96 il 20 dicembre 1993. Traduzione italiana online alla pagina web <http://www.onuitalia.it/diritti/disabili2.html> (12 febbraio 2011). Testo originale in inglese online alla pagina web <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm> (12 febbraio 2011).

²⁰⁵ Cfr Griffo G., Ortali F. (2009), *Manuale di formazione sui Diritti umani delle persone con disabilità*, Provincia di Milano, Servizio Diritti dei disabili e Progetti Speciali, p. 22.

States should promote measures to change negative attitudes towards marriage, sexuality and parenthood of persons with disabilities, especially of girls and women with disabilities, which still prevail in society.

Le Regole Standard costituiscono quindi il primo documento a tutela dei diritti delle persone con disabilità che, a livello internazionale, riconosce ufficialmente la condizione peculiare delle donne all'interno di questo gruppo.

Passiamo ora ad analizzare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità²⁰⁶, attuale testo normativo cardine nel panorama internazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Innanzitutto, come nasce questa Convenzione?

Nel Dicembre 2001 il Messico propose all'Assemblea Generale di creare un Comitato ad hoc che si occupasse di prendere in considerazione la proposta di una convenzione internazionale per proteggere e promuovere i diritti e la dignità delle persone con disabilità. L'Assemblea Generale accolse l'invito e il Comitato tenne la sua prima sessione nell'Agosto dell'anno successivo, dando così avvio ai lavori preparatori di quello che sarebbe diventato il testo di riferimento più completo nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e maggiormente in linea con quanto professato dal loro Movimento.

La Convenzione è stata approvata il 25 agosto 2006 e adottata in via definitiva il 13 dicembre 2006 insieme ad un Protocollo Opzionale. Aperta alle firme il 30 marzo 2007, è entrata in vigore l'8 maggio 2008; è stata attualmente²⁰⁷ firmata da 147 Paesi e ratificata da 98 di essi. Il Protocollo Opzionale, invece ha ricevuto 90 firme e 60 ratifiche. L'Italia ha ratificato Convenzione e Protocollo con la

²⁰⁶ Nazioni Unite (2006), *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, adottata il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore l'8 maggio 2008. Traduzione italiana online alla pagina web http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/74966B31-0855-4840-B542-3D9D0AEFCB83/0/Libretto_Tuttiuguali.pdf (12 febbraio 2011). Testo originale in inglese online alla pagina web <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> (12 febbraio 2011).

²⁰⁷ Online al sito web <http://www.un.org/disabilities/> (13 febbraio 2011).

Legge n. 18 del 3 marzo 2009²⁰⁸.

Tale testo normativo costituisce il primo trattato internazionale sui diritti umani del XXI secolo ed è la prima convenzione firmata dall'Unione Europea nel suo insieme come soggetto giuridico a sé. Il trattato è stato firmato anche da tutti e 27 gli Stati membri e ratificato da 16 di essi. Inoltre

the negotiation process represented the quickest negotiation of a Convention in United Nations history, with unprecedented levels of participation of civil society organizations. On 30 March 2007 the Convention and Optional Protocol opened for signature at UN Headquarters in New York, with a record number of 82 opening signatories²⁰⁹.

La Convenzione rappresenta un traguardo importante per le donne con disabilità, in quanto è la prima volta che un documento di tale rilevanza non solo dedica un articolo specifico alla loro condizione, ma la questione di genere viene sottolineata ed evidenziata negli articoli più significativi dell'interno Trattato.

Già nel Preambolo viene riconosciuta la discriminazione multipla di cui molte donne e ragazze con disabilità sono vittime in tutti gli ambiti di vita, correndo maggiori rischi di violenza, di sevizie ed abusi e venendo spesso dimenticate, trascurate, maltrattate e sfruttate. La Convenzione evidenzia la necessità di incorporare la prospettiva di genere in ogni politica a favore del godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità. L'adozione della prospettiva di genere nella disabilità ha comportato il riconoscimento del doppio svantaggio delle donne con disabilità e la necessità di favorirne l'emancipazione attraverso politiche di empowerment e un'equa rappresentanza

²⁰⁸ Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2009. Online alla pagina web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09018l.htm> (13 febbraio 2011).

²⁰⁹ United Nations Enable (?), *About Us. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Online al sito web <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=17> (12 febbraio 2011).

nel movimento della disabilità. Le donne con disabilità hanno dato un apporto importante e significativo alla stesura della Convenzione e fatto sì che, per la prima volta in un Trattato di tale importanza, fosse evidenziata la disabilità di genere in un articolo specifico “donne con disabilità” (art.6):

Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

Gli Stati parte sono pertanto tenuti a intraprendere politiche ed azioni positive per abolire e prevenire ogni forma di discriminazione contro le donne con disabilità.

Il comma 2 dello stesso articolo recita:

Gli Stati parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione,

e riconosce così esplicitamente l'impoverimento economico, culturale e sociale determinato dalla condizione di esclusione e segregazione storica in cui le donne con disabilità di tutto il mondo sono costrette a vivere.

La stesura di questo articolo, come di quello sui bambini con disabilità (art. 7), è stata preceduta da numerose diatribe, ma si è conclusa con l'approvazione del testo e l'adozione del twin track approach:

Dopo lunghi dibattiti ha preso piede l'idea del **twin-track**, il cosiddetto "doppio approccio". In altre parole, uno specifico articolo per entrambi i temi e contemporaneamente l'inserimento di commi specifici negli articoli dove è necessario prevedere impegni settoriali per i bambini e le donne con disabilità²¹⁰.

La condizione della donna con disabilità è poi riportata anche nell'articolo 3 “Principi generali”, in cui viene ribadito il principio di eguaglianza fra uomini e donne ed il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità

²¹⁰ Cid.UE. (2006), *Verso una Convenzione Globale delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità*. Online al sito web http://www.cidue.eu/articolo.asp?ENTRY_ID=86 (12 febbraio 2011).

e nell'articolo 8 "Accrescimento della consapevolezza", con il quale la Convenzione invita gli Stati parte ad adottare misure appropriate ed immediate per combattere pregiudizi, stereotipi e pratiche che possano causare danno alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul genere. Con l'articolo 16 "Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti" gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure necessarie (legislative, amministrative, sociali, educative, ecc) per proteggere le persone con disabilità da ogni forma di violenza, sfruttamento, abuso e di progettare servizi di protezione e di assistenza per le vittime, tenendo conto della diversità di genere e della maggiore vulnerabilità delle donne.

La questione della disabilità femminile è inoltre evidenziata all'articolo 25 sul diritto alla salute, all'articolo 28 riguardante adeguati livelli di vita e protezione sociale e all'articolo 34 che istituisce un Comitato sui diritti delle persone con disabilità.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si configura quindi come il testo cardine per la tutela e la promozione dei diritti delle donne con disabilità nell'attuale panorama internazionale.

Nonostante non abbiamo in questa sede compiuto un'analisi dei documenti regionali che tutelano le donne con disabilità, per finire questa breve rassegna normativa internazionale a tutela dei diritti di questo gruppo sociale, riteniamo interessante citare il Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e sui diritti delle donne in Africa²¹¹, adottato a Maputo, Mozambico, l'11 luglio 2003, durante la seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana. Questo documento contiene un articolo specifico riguardante la

²¹¹ Assemblea dell'Unione Africana (2003), *Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e sui diritti delle donne in Africa*. Adottato a Maputo, Mozambico, l'11 luglio 2003, durante la seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana, è entrato in vigore il 25 novembre 2005. Online <http://www.missionline.org/files/File/Protocollo%20Maputo.pdf> (12 febbraio 2011).

disabilità femminile (l'articolo 23) intitolato 'Protezione speciale delle donne con disabilità', che recita testualmente:

Gli Stati Parti si impegnano a:

- a) garantire la protezione delle donne con disabilità e adottare specifiche misure proporzionali alle loro esigenze fisiche, economiche e sociali per facilitare il loro accesso all'impiego, alla formazione e all'addestramento professionale, nonché la loro partecipazione alle istanze decisionali;
- b) assicurare alle donne con disabilità il diritto di libertà dalla violenza, compreso l'abuso sessuale, e dalla discriminazione fondata sulla disabilità e godano del diritto di essere trattate con dignità.

Con questo articolo, il Protocollo di Maputo si qualifica come l'unico documento regionale, che citi esplicitamente la questione della dimensione di genere nella disabilità. Quello che spesso sentiamo definire come terzo mondo, si fa primo portavoce di istanze che verranno ufficialmente prese in considerazione nell'agenda internazionale solo con la Convenzione ONU del 2006 e negli altri continenti devono ancora trovare attuazione.

4.2.2. La promozione dei diritti umani delle donne con disabilità nel panorama europeo

Se restringiamo lo sguardo al panorama legislativo per la promozione e la tutela delle donne con disabilità nel nostro continente noteremo subito che la situazione non è molto diversa da quanto finora descritto riguardo al panorama internazionale.

La nostra analisi proseguirà su due binari paralleli per andare ad analizzare brevemente eventuali riferimenti normativi alla questione di genere della disabilità nella produzione normativa dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

Per quanto concerne l'Unione Europea negli anni sono stati compiuti numerosi

sforzi per combattere la discriminazione di genere e creare condizioni di effettive pari opportunità. Le istituzioni comunitarie, infatti, hanno adottato diversi provvedimenti specifici per attuare il principio della parità di trattamento fra uomo e donna.

Innanzitutto nell'applicazione del principio di *gender mainstreaming*, l'Unione Europea ha adottato una strategia-quadro in materia di parità fra uomini e donne (2001-2005)²¹² (decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini²¹³) per combattere le discriminazioni e gli stereotipi di genere in ambito economico, politico, civile e sociale; un Programma d'Azione comunitario per le pari opportunità (2001-2005) (decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini²¹⁴) accompagna questa strategia globale promuovendo campagne di sensibilizzazione e progetti transnazionali. Entrambe le disposizioni normative sono state modificate nel 2005 con la decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio²¹⁵ che, vista la necessità di garantire continuità alla politica

²¹² Unione Europea (2001), *Strategia-quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini* (2001-2005). Online alla pagina web http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10932_it.htm (13 febbraio 2011).

²¹³ *Decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che stabilisce un programma d'azione comunitario riguardante la strategia comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini (2001-2005)*. Online alla pagina web http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10904_it.htm (13 febbraio 2011).

²¹⁴ *Decisione N. 848/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini*. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0018:0032:IT:PDF> (13 febbraio 2011).

²¹⁵ *Decisione N. 1554/2005/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia*

comunitaria a favore della promozione della parità tra donne e uomini, ha prorogato di un anno (ossia fino al 31 dicembre 2006) sia la strategia-quadro che il Programma d'Azione. In entrambi questi documenti non vi è però alcun riferimento alla condizione delle donne con disabilità.

Ne troviamo invece qualche cenno nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni “Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)”²¹⁶, in cui al punto 3.4 intitolato “Promuovere la parità nella vita civile”, si legge

l'intento di promuovere la parità nella vita civile si ricollega alla questione del pieno godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte sia degli uomini che delle donne, indipendentemente dalla razza od origini etniche, religione o fede, *disabilità*, età od orientamento sessuale²¹⁷.

E ancora qualche rigo dopo

le azioni comprenderanno la formazione delle professioni legali e l'informazione delle ONG sulla legislazione in materia di parità. Inoltre, un'attenzione particolare andrà rivolta alle donne esposte a diverse forme di discriminazione (come migranti, *disabili*, anziane, emarginate, ecc.) o vittime di violenza e/o sfruttamento sessuale²¹⁸.

La Strategia comunitaria e il Piano d'Azione non sono gli unici strumenti che l'Unione Europea ha messo in atto per combattere la discriminazione di genere. Elenchiamo di seguito le principali direttive emanate su tale tematica.

comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0009:0010:IT:PDF> (13 febbraio 2011).

²¹⁶ Comunicazione (Com (2000) 335) della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, del 7 giugno 2000 ‘Verso una Strategia Quadro Comunitaria per la Parità tra donne e uomini (2001-2005)’. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0335:FIN:IT:PDF> (13 febbraio 2011).

²¹⁷ Ivi, p. 11.

²¹⁸ Ibidem.

In ambito occupazionale troviamo la direttiva 2006/54/CE²¹⁹ riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; la direttiva 75/117/CEE²²⁰ relativa al principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici; la direttiva 76/207/CEE²²¹, modificata dalla direttiva 2002/73/CEE²²², che concerne la parità di trattamento nelle condizioni di lavoro e nell'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale; la direttiva 86/613/CEE²²³ del Consiglio sulla parità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici che esercitano un'attività indipendente, abrogata dalla direttiva 2010/41/UE²²⁴ del Parlamento

²¹⁹ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:01:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁰ Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²¹ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²² Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²³ Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁴ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che

europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

Nel campo della sicurezza sociale annoveriamo la direttiva 79/7/CEE²²⁵ e la direttiva 86/378/CEE²²⁶. Per quanto attiene la protezione sociale citiamo poi la direttiva 92/85/CEE²²⁷ sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la direttiva 96/34/CE²²⁸ riguardante i congedi parentali.

L'Unione ha inoltre adottato la direttiva 97/80/CE²²⁹ relativa all'onere della prova in caso di discriminazioni fondate sul sesso e la direttiva 2004/113/CE²³⁰

abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:IT:PDF> (13 febbraio 2011).

²²⁵ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁶ Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0378:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁷ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁸ Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0034:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²²⁹ Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:014:0006:0008:IT:PDF> (13 febbraio 2011).

²³⁰ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Online alla pagina web

che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Nonostante, come ampiamente esposto in questo lavoro, numerosi ambiti di applicazione delle direttive appena citate vedano le donne con disabilità doppiamente discriminate, in nessun testo normativo elencato troviamo accenni alla loro condizione e al doppio svantaggio sociale di cui sono vittime.

Anche documenti molto recenti, relativi alla tematica delle pari opportunità continuano a non menzionare la disabilità come fattore di ulteriore doppia discriminazione. Il 5 marzo 2010, ad esempio, la Commissione Europea ha presentato la "Carta delle donne"²³¹, un documento politico con il quale rafforza il suo impegno a favore della parità fra uomini e donne entro i prossimi cinque anni. Neanche in questo documento si trova alcun cenno alla condizione di disabilità.

Anche il Consiglio d'Europa è un'organizzazione molto impegnata nella promozione dei diritti delle donne e della parità di genere:

è assolutamente innegabile infatti che, negli anni, sia diventato una delle Organizzazioni internazionali più attive e impegnate a “pensare” l'uguaglianza fra i sessi²³².

Consultando l'archivio del Consiglio d'Europa nella sezione relativa all'eguaglianza di genere²³³, sono emersi alcuni documenti che citano la

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:IT:HTML> (13 febbraio 2011).

²³¹ Comunicazione COM(2010)78 della Commissione del 5 marzo 2010 'Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne'. Online alla pagina web http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/carta_donne_ce_ita.pdf (13 febbraio 2011).

²³² Del Re A. (a cura di) - CIR SPG (Centro Interdipartimentale di ricerca Studi sulle politiche di genere) - (2008), *Manuale di Pari Opportunità. Per un orientamento sulle politiche di genere*, Padova, CLEUP, p. 71.

²³³ Online al sito web http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_en.asp (14 febbraio

condizione di disabilità. Perlopiù si tratta di riferimenti generici al fattore identitario e solo in un documento troviamo una trattazione più approfondita della tematica della disabilità femminile.

Si tratta del Report ‘*Parliaments united in combating domestic violence against women*’²³⁴ del 19 Maggio 2006, che contiene un riferimento specifico alle donne con disabilità, con un invito ai parlamenti nazionali degli Stati membri e dei Paesi con status di osservatore a

give special attention to groups of women who are particularly exposed to the risks and consequences of domestic violence, in particular women in and from immigrant communities, Roma women, women from other ethnic minority communities, pregnant women, *disabled or vulnerable women*, women in precarious situations or women confronted with alcohol or drug problems²³⁵.

Interessante notare invece che nella Raccomandazione Rec 2007 (17)²³⁶ adottata il 21 novembre 2007 dal Comitato dei Ministri degli Stati membri sugli standard dell’uguaglianza di genere viene citata la discriminazione multipla che alcuni gruppi di donne possono soffrire, ma fra i diversi fattori identitari elencati non si parla di disabilità:

Certain groups of women, due to the combination of their sex with other factors, such as their race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status, are in an especially vulnerable position. In addition to discrimination on the

2011).

²³⁴ Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2006), *Parliaments united in combating domestic violence against women*. Report by the Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Online alla pagina web <http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC10934.pdf> (14 febbraio 2011).

²³⁵ Ivi, punto 5.12 della Draft Resolution.

²³⁶ Committee of Ministers of the Council of Europe (2007), *Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms*. Adottata dal Comitato dei Ministri il 21 novembre 2007. Online al sito web <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.asp> (14 febbraio 2011).

grounds of sex, these women are often subjected simultaneously to one or several other types of discrimination²³⁷.

Qualche rigo più in basso, però, si include fra gli elementi che indicano la volontà politica degli Stati a raggiungere una effettiva uguaglianza di genere, la ratifica e la piena attuazione di alcuni importanti trattati internazionali, fra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (della quale è richiesto di porre particolare attenzione agli articoli 3.g e 6).

Troviamo inoltre riferimenti alla condizione delle donne con disabilità in tre documenti del Consiglio d'Europa relativi all'implementazione della Strategia di Pechino:

- 'Activities related to the strategic objectives in the Beijing and Vienna Platforms for Action and the "Beijing + 5" and "Beijing + 10" measures and initiatives'²³⁸;
- 'National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)'²³⁹ del 2004;
- 'National machinery, actions plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)'²⁴⁰ del 2010.

²³⁷ Sezione 12 della *CM/Rec(2007)17* 'Specific situation of vulnerable groups exposed to multiple discrimination'.

²³⁸ Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe (2010), *Activities related to the strategic objectives in the Beijing and Vienna Platforms for Action and the "Beijing + 5" and "Beijing + 10" measures and initiatives*. Online alla pagina web http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-equality/EG%282009%291_en.pdf (14 febbraio 2011).

²³⁹ Directorate General of Human Rights of the Council of Europe (2004), *National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)*. Online alla pagina web http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/standards-mechanisms/EG%282004%294_en.pdf (14 febbraio 2011).

In particolare nel primo documento citato è presentata una esaustiva lista delle diverse attività avviate e dei vari testi normativi adottati dal Consiglio d'Europa riguardanti la tematica della disabilità al femminile²⁴¹.

Se poi restringiamo la nostra analisi alle raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relative alla parità di genere, troviamo riferimenti alla condizione della disabilità nella Raccomandazione 1701 (2005) '*Discrimination against women and girls in sport*'²⁴², nella cui appendice II, contenente l'opinione del Bureau of the Committee for the Development of Sport, si legge:

It shares the Assembly's view that discrimination against women and girls (including those with disabilities) in sports participation and sports administration should be combated in the same way as all other forms of discrimination have to be combated.

Nello studio '*Stocktaking study of the effective functioning of national mechanisms for gender equality in Council of Europe member states*'²⁴³, infine, è

²⁴⁰ Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe (2010), *National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)*. Online alla pagina web http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/standards-mechanisms/EG%282009%292_en.pdf (14 febbraio 2011).

²⁴¹ Directorate General of Human Rights and Legal Affairs of the Council of Europe (2010), *Activities related to the strategic objectives in the Beijing and Vienna Platforms for Action and the "Beijing + 5" and "Beijing + 10" measures and initiatives*, p. 23.

²⁴² Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2005), Recommendation 1701 (2005) del 5 dicembre 2005 '*Discrimination against women and girls in sport*'. Online alla pagina web <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10755.htm> (14 febbraio 2011).

²⁴³ Directorate General of Human Rights (2004), *Stocktaking study of the effective functioning of national mechanisms for gender equality in Council of Europe member states*. Report prepared by Ms Maria Regina Tavares da Silva. Online alla pagina web http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/standards-mechanisms/CDEG%282004%2919_en.pdf (14 febbraio 2011).

messo in evidenza come siano ancora poche le istituzioni nazionali che considerano casi di discriminazione multipla (fra cui anche la questione delle donne con disabilità) riguardanti il genere:

In the large majority of cases, institutional mechanisms deal with the matter of gender equality as an autonomous issue, but there are cases, very few though, in which other forms of inequality/equality on the basis of other factors (race, ethnicity, *disability*, sexual orientation...) are also under the scope of the same mechanism, a fact which might raise some comments²⁴⁴.

Passiamo adesso ad analizzare la normativa europea a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Anche in questa sezione proseguiamo seguendo i due binari paralleli già menzionati, ossia la normativa comunitaria e i documenti del Consiglio d'Europa.

L'Unione Europea negli anni ha creato diverse norme per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Innanzitutto rammentiamo che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²⁴⁵ tutela specificamente i diritti di questi soggetti, all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione basata anche sulla disabilità, ma in particolar modo con l'articolo 26 relativo all'inserimento delle persone con disabilità, che recita testualmente:

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

E' evidente, in tale articolo, la mancanza di qualsiasi riferimento a condizioni di discriminazione multipla che possono vivere le persone con disabilità appartenenti a fasce della popolazione più vulnerabili.

²⁴⁴ Ivi, p. 19.

²⁴⁵ Unione Europea (2010), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF> (14 febbraio 2011).

L'Unione Europea ha creato, inoltre, un Piano di Azione comunitario per le pari opportunità delle persone con disabilità (2004-2010)²⁴⁶, che mira a definire un approccio sostenibile ed operativo alle questioni della disabilità sul territorio comunitario. Il Piano d'Azione si articola in tre obiettivi:

- completare l'attuazione della Direttiva del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa alla creazione di un quadro generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro²⁴⁷;
- rafforzare l'integrazione delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie;
- migliorare l'accessibilità per tutti.

La Comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2003 '*Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo*'²⁴⁸, che istituisce il Piano d'Azione, nata alla conclusione e su impulso dell'Anno Europeo delle persone

²⁴⁶ Unione Europea (2004), *Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo* (2004-2010). Online alla pagina web http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_it.htm (15 febbraio 2011).

²⁴⁷ *Direttiva del Consiglio del 27 novembre 2001 relativa alla creazione di un quadro generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro*. Online alla pagina web http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_it.htm (15 febbraio 2011). Tale proposta di direttiva riguarda un pacchetto di misure destinate a lottare contro le discriminazioni in materia di occupazioni e di lavoro; essa non tiene conto delle discriminazioni basate sul sesso in quanto questo principio costituisce già l'oggetto di una specifica legislazione comunitaria (in particolare la direttiva 76/207/CEE la direttiva 86/613/CEE).

²⁴⁸ Comunicazione (COM(2003) 650) della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 30 ottobre 2003 '*Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo*'. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0650:FIN:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

con disabilità²⁴⁹ (il 2003 appunto), cita esplicitamente la condizione di discriminazione multipla che possono sperimentare le donne con disabilità considerandola una delle tematiche emerse nel corso dell'anno dedicato alla disabilità²⁵⁰.

Inoltre, relativamente alla prima fase del Piano d'Azione (2004-2005) che riguarda l'accesso all'occupazione, vengono invitati gli Stati membri

ad esplorare il potenziale serbatoio di manodopera costituito dalle persone con disabilità, tenendo conto della *situazione specifica delle donne disabili* e delle persone con disabilità mentali²⁵¹.

Citiamo inoltre la Comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2005 '*La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: piano d'azione europeo 2006-2007*'²⁵² che prende in considerazione specifica la seconda fase del Piano d'Azione (ossia il biennio 2006-2007) dedicata all'importanza dell'integrazione attiva e dell'autonomia, ossia alla promozione del diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure previste per garantire la loro indipendenza, il loro inserimento sociale e professionale, nonché la loro partecipazione alla vita della comunità. Tale testo normativo non contiene riferimenti alla condizione delle donne con disabilità, se non nell'allegato 1²⁵³ riguardante le azioni nate su

²⁴⁹ Decisione del Consiglio (2001/903/CE) del 3 dicembre 2001 relativa all'anno europeo dei disabili 2003. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:335:0015:0020:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

²⁵⁰ Comunicazione (COM(2003) 650), p. 11.

²⁵¹ Ivi, p. 16.

²⁵² Comunicazione (COM (2005) 604) della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 28 novembre 2005 '*La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007*'. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0604:FIN:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

²⁵³ *The EU Disability Action Plan 2004-2005: on going actions*. Allegato 1 della Comunicazione COM (2005) 604. Online alla pagina web http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2005:0604%2802%29:FIN:IT:PDF (15

impulso della prima fase e ancora in corso, in cui si cita un progetto nazionale realizzato dell'Associazione Lituana delle persone sorde che prevede

*interventions in all spheres and systems connected to the employment of deaf persons, to develop preconditions for the social reintegration of women with hearing disabilities*²⁵⁴.

L'Anno Europeo per le persone con disabilità ha portato molti frutti, tanto che numerose direttive riguardanti nello specifico la promozione dei diritti e la tutela di questo gruppo sociale sono state adottate proprio nel 2003. E quasi tutti questi documenti contengono qualche accenno alla peculiare condizione delle donne. Innanzitutto citiamo il documento *'Follow-up dell'anno Europeo delle persone con disabilità'*²⁵⁵ del Consiglio dell'Unione Europea (1-2 Dicembre 2003) con il quale viene fatto un breve resoconto dei progressi compiuti in occasione dell'anno indetto e viene sottolineata l'importanza di

prendere in debita considerazione le esigenze delle famiglie, specialmente delle famiglie in cui vi sono bambini con disabilità o adulti che richiedono un livello elevato di assistenza, [...] prestando particolare attenzione alla conciliazione tra attività professionale e vita familiare e alla parità di genere.

Per quanto riguarda, invece, nello specifico, il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, la Risoluzione del Consiglio del 5 Maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione²⁵⁶ ha un breve accenno alla condizione specifica delle donne al considerando n. 5 dove, citando le Regole Standard delle Nazioni Unite, si rileva

febbraio 2011).

²⁵⁴ Ivi, p. 17.

²⁵⁵ Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 1 e 2 Dicembre 2003 sul follow-up dell'anno europeo delle persone con disabilità nonché della promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità. online alla pagina web http://www.disabilitaincifre.it/europa/council_eypd_fu_it.pdf (15 febbraio 2011).

²⁵⁶ Risoluzione del Consiglio (2003/C 134/04) del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:134:0006:0007:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

la necessità di porre particolare attenzione all'educazione di alcuni gruppi particolarmente vulnerabili di persone con disabilità, fra cui le donne.

Per quanto concerne la non discriminazione in ambito lavorativo va invece ricordata la Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità²⁵⁷. Anche in questo testo troviamo riferimenti alla dimensione di genere nella disabilità al punto XIV, in cui il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, a

riservare la dovuta attenzione a questioni concernenti le *donne con disabilità* al momento dell'adozione, progettazione e valutazione delle politiche per persone con disabilità così da assicurare un pari trattamento per le donne.

Andando poi a considerare il tema specifico dell'accessibilità annoveriamo la Risoluzione del Consiglio del 6 Maggio 2003 sull'accessibilità di infrastrutture ed attività culturali per le persone con disabilità²⁵⁸, nella quale, però, non si trovano riferimenti alla condizione specifica delle donne e la Risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 relativa all'"e-Accessibility"²⁵⁹, nella quale troviamo solamente un accenno alla promozione della parità di genere nel considerando n. 9.

²⁵⁷ Risoluzione del Consiglio(2003/C 175/01) del 15 luglio 2003 relativa alla promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:175:0001:0001:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

²⁵⁸ Progetto di risoluzione del Consiglio (2003/C 134/05) del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=it&ihtmlang=it&lng1=it,it&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=281027:cs&page=> (15 febbraio 2011).

²⁵⁹ Conclusioni del Consiglio (2003/C 39/03) del 6 febbraio 2003 "*eAccessibility*" - *Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi*. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihtmlang=en&lng1=en,it&lng2=da,de,el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=279535:cs&page=> (15 febbraio 2011).

Per concludere citiamo alcuni testi normativi comunitari molto recenti relativi a tutela delle persone con disabilità e contenenti riferimenti alla condizione di doppia discriminazione delle donne che ne sono portatrici.

La Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul nuovo quadro europeo in materia di disabilità del 20 novembre 2010²⁶⁰, il cui articolo 22 è interamente dedicato alla condizione delle donne con disabilità:

le donne con disabilità spesso devono affrontare una doppia discriminazione. L'integrazione di genere in tutte le pertinenti politiche in materia di disabilità è uno strumento nelle mani dei governi per porre rimedio alla situazione.

La Comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 relativa alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020²⁶¹, che stranamente non contiene espliciti riferimenti alla condizione delle donne con disabilità, se non due punti in cui invece che usare la dicitura generica “persone con disabilità” si parla di “uomini e donne” e un singolo accenno nella sezione relativa al diritto alla salute in cui si legge che le persone con disabilità

hanno diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, tra cui le cure preventive, a servizi sanitari e rieducativi di qualità e ad un prezzo accessibile che tengano conto dei loro bisogni, compresi quelli legati al *genere*.

Passiamo adesso ad analizzare brevemente la produzione politica e normativa del Consiglio d'Europa in relazione alla tutela e alla promozione dei diritti delle

²⁶⁰ Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul nuovo quadro europeo in materia di disabilità (2010/C 316/01). Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:316:0001:0004:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

²⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2010) 636 del 15 novembre 2010, *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:IT:PDF> (15 febbraio 2011).

persone con disabilità per individuare eventuali riferimenti specifici relativi alle differenze di genere.

Segnaliamo in particolar modo la Risoluzione ResAP(2005)1 sulla protezione degli adulti e dei bambini disabili contro gli abusi²⁶², la Raccomandazione 1592 (2003) sull'integrazione sociale dei disabili²⁶³ e il Piano d'Azione (2006-2015) per la promozione dei diritti e la piena partecipazione delle persone disabili alla società²⁶⁴.

A differenza dei primi due testi normativi il Piano d'Azione 2006-2015 analizza in maniera specifica le condizioni delle donne con disabilità. Tale documento prevede delle linee d'azione e una strategia appropriata con lo scopo di promuovere i diritti umani e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità in Europa.

Presupposti teorici di tale provvedimento sono la Raccomandazione del Comitato

²⁶² Committee of Ministers of the Council of Europe, (2005), *Resolution ResAP(2005)1 on safeguarding adults and children with disabilities against abuse*, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 febbraio 2005. Online alla pagina web <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=ResAP%282005%291&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75> (15 febbraio 2011).

²⁶³ Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2003), *Recommendation 1592 (2003), Towards full social inclusion of people with disabilities*. Online alla pagina web <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta03/erec1592.htm> (15 febbraio 2011).

²⁶⁴ Committee of Ministers of the Council of Europe (2006), *Recommendation Rec(2006)5 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015*, adottata dal Comitato dei Ministri il 5 aprile 2006. Online alla pagina web <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%295&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75> (15 febbraio 2011).

dei Ministri R (92) 6²⁶⁵ che ha fatto seguito alla Prima Conferenza dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità del 1992 e la Dichiarazione Ministeriale di Malaga “Progressing towards full participation as citizens”²⁶⁶ del maggio 2003 prodotta dalla Seconda Conferenza Ministeriale Europea. Se nel primo documento la condizione delle donne con disabilità è appena accennata, la tematica trova maggiore attenzione nella Dichiarazione del maggio 2003.

Il Piano d’Azione 2006-2015 fa tesoro dell’accresciuta consapevolezza dell’importanza della dimensione di genere in un percorso di tutela dei diritti delle persone con disabilità dedicando una intera sezione (4.2) alla condizione delle donne e delle ragazze che ne sono portatrici, in quanto

women and girls with disabilities often face multiple obstacles to participation in society due to discrimination on grounds of both gender and disability. The specific situation of women and girls needs to be taken into account in the development of both disability and gender mainstream policies and programmes at all levels.

In particolare modo viene evidenziata l’importanza di:

- incoraggiare la partecipazione delle donne con disabilità alla vita politica e all’interno di organizzazioni rappresentative (linea d’azione n. 1);
- considerare i bisogni delle donne con disabilità nella creazione di programmi e politiche per le pari opportunità nell’impiego (linea d’azione

²⁶⁵ Committee of Ministers of the Council of Europe (1992), Recommendation No. R (92) 6 of the Committee of Ministers to Member States on a Coherent Policy for People with Disabilities, adottata dal Comitato dei Ministri il 9 aprile 1992. Online alla pagina web <https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=574141&SecMode=1&DocId=602414&Usage=2> (15 febbraio 2011).

²⁶⁶ Seconda conferenza europea dei Ministri responsabili delle politiche di integrazione a favore delle persone con disabilità, Malaga (Spagna) 7-8 maggio 2003, dal titolo ‘*Improving the quality of life of people with disabilities: enhancing a coherent policy for and through full participation*’. La dichiarazione ministeriale di Malaga ‘*Progressing towards full participation as citizens*’ redatta a conclusione della conferenza online alla pagina web <http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-ce.htm> (15 febbraio 2011).

- n. 5);
- assicurare parità di accesso ai servizi in ambito sanitario (linea d'azione n. 9);
 - sostenere le donne con disabilità e i loro familiari che hanno vissuto situazioni di violenza e abusi, fornendo materiale informativo adeguato e garantendo servizi di supporto (linea d'azione n. 13);
 - assicurare che la ricerca incorpori la dimensione di genere facilitando l'analisi della condizione delle donne con disabilità (linea d'azione 14).

Il Piano d'Azione risulta pertanto essere uno dei pochi documenti europei che ha «*a special focus on disabled women*».

Per concludere questo paragrafo dedicato alla normativa comunitaria e del Consiglio d'Europa relativa alla tematica 'donne e disabilità', annoveriamo i principali documenti che trattano esplicitamente la questione della disabilità femminile.

Per quanto concerne l'Unione Europea va citata la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili²⁶⁷. Tale documento dedica ampio spazio alla questione della discriminazione multipla che le donne con disabilità spesso vivono; al considerando E si legge infatti che

i disabili rappresentano un gruppo di popolazione eterogeneo e che le azioni volte a sostenerli devono tener conto di questa eterogeneità e del fatto che alcuni gruppi, come le donne disabili, devono affrontare difficoltà supplementari e una *discriminazione multipla*,

e ancora al considerando I

le *donne disabili* soffrono di una *discriminazione multipla* dovuta al genere, alla razza e alla disabilità e rischiano maggiormente la povertà e l'esclusione sociale.

²⁶⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (2006/2277(INI)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 074 E del 20/03/2008 pag. 0742 – 0747. Online alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007IP0160:IT:HTML> (15 febbraio 2011).

Sulla base di tali constatazioni, il Parlamento europeo chiede agli Stati membri di creare condizioni di effettive pari opportunità per le donne con disabilità, facilitando la loro partecipazione alla vita familiare, politica, culturale, sociale e lavorativa (art. 1), tenendo conto in tutte le politiche nazionali, regionali e locali delle loro esigenze specifiche in quanto donne e in quanto persone con disabilità (art. 2) e adottando, in collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per sostenere una loro progressione nei vari settori della vita sociale, professionale, culturale e politica in cui attualmente sono sottorappresentate (art. 3).

Rispetto alla questione della violenza (art. 5 e art. 6), la Risoluzione del 2007 deplora il fatto che le donne con disabilità corrano il rischio di esserne vittime in misura tre volte superiore rispetto alle donne in generale e chiede, pertanto, che il Programma Daphne²⁶⁸ sia utilizzato anche per lottare contro questo specifico tipo di violenza e che siano introdotte una legislazione e politiche efficaci per garantire che i casi di sfruttamento, violenza e abusi sessuali nei confronti di persone con disabilità siano individuati e perseguiti. A tale scopo, il testo richiede

che si presti particolare attenzione alle donne che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di rappresentarsi da sole, e che vengano elaborate misure di prevenzione onde cancellare ogni differenza tra donne disabili e non disabili per quanto riguarda il loro diritto all'integrità fisica personale e all'espressione della loro sessualità.

Nel documento viene poi presa in considerazione la necessità di un'adeguata assistenza medica che tenga conto delle particolari esigenze delle donne con disabilità (art. 10-11), in particolar modo in relazione alla salute riproduttiva e alla maternità per permettere loro di stabilire «*relazioni eque, responsabili e soddisfacenti*» (art. 34), l'esigenza di rendere effettivo il godimento del diritto all'istruzione per queste donne (art. 12), l'importanza di creare condizioni

²⁶⁸ Come già spiegato nel paragrafo 4.1.4, tutti i progetti di DPI Italia rivolti alle donne con disabilità sono stati creati all'interno del programma Daphne.

favorevoli di accesso al mercato del lavoro (art. 13-16-17), la necessità di rafforzare la visibilità e migliorare l'immagine delle donne con disabilità nei mezzi d'informazione (art. 26) e l'opportunità di favorire le organizzazioni non governative che operano con e a favore delle donne con disabilità (art. 32).

Viene, inoltre, evidenziata l'importanza di riconoscere il diritto basilare delle donne con disabilità all'espressione della propria sessualità e a fondare una famiglia (art. 27) ed è riconosciuta la necessità di creare condizioni (anche normative) che permettano a donne e uomini con disabilità di condurre una vita indipendente, in quanto diritto fondamentale di ogni essere umano (art. 28-29-30).

La Risoluzione inoltre introduce due termini chiave, quale "integrazione" delle donne con disabilità nella società (art. 19) e "flessibilità", affinché, riconoscendo le diverse forme di disabilità e la singolarità di ogni storia personale, si possa offrire un'assistenza adeguata alle varie situazioni (art. 18).

Infine è posto l'accento sulla necessità di porre in essere misure di sostegno non solo per le persone con disabilità, ma anche per le loro famiglie (all'interno delle quali sono spesso figure femminile che si fanno carico dell'assistenza) e per le organizzazioni che le tutelano; all'articolo 23 è chiesto agli Stati membri di

adottare diverse misure di sostegno, onde consentire sia alle persone disabili che alle loro famiglie di condurre vite normali, al pari delle persone senza disabilità e delle loro famiglie, nonché misure di sostegno a favore delle persone (spesso parenti) che si assumono la responsabilità economica e sociale delle persone con disabilità, il che spesso richiede una dedizione totale che le porta all'isolamento e richiede un sostegno a molti livelli.

La Risoluzione del 26 aprile 2007 rappresenta ad oggi l'unico testo normativo comunitario dedicato alla condizione delle donne con disabilità.

Per quanto concerne il Consiglio d'Europa, invece, dalle ricerche da me effettuate è emerso che ad oggi non sono state adottate raccomandazioni o

risoluzioni con un focus specifico sulla dimensione di genere nelle persone con disabilità.

Relativamente a tale tematica, troviamo invece dei documenti informativi, fra cui annoveriamo il report del 2003 *'Discrimination against women with disabilities'*²⁶⁹, redatto da Maria Leonor Belezza in collaborazione con il Drafting Group on Discrimination against Women with Disabilities. Rammentiamo infine la Conferenza Europea "Women and disabilities: access to training and employment", tenuta a Leon in Spagna il 12-13 febbraio 2009²⁷⁰.

A conclusione di questa breve rassegna della normativa europea relativa alla tematica specifica della disabilità al femminile, citiamo un documento che, pur avendo solo valore politico e programmatico, costituisce ad oggi uno dei più importanti punti di riferimento per le donne con disabilità in Europa: il Manifesto delle donne disabili in Europa, adottato il 22 febbraio 1997 dal Forum europeo sulla disabilità (EDF - European Disability Forum). Nato come programma di cooperazione fra diverse ONG impegnate nel campo della disabilità, l'EDF²⁷¹ nel 1997, una volta terminato il programma, si è costituito in vera e propria organizzazione. Oggi questo forum rappresenta la maggiore piattaforma europea di persone con disabilità, si occupa di tutte le politiche europee che direttamente o indirettamente hanno un impatto sulla vita delle persone con disabilità e promuove i *'disability rights'* in tutte le politiche comunitarie. Vi fanno parte

²⁶⁹ Council of Europe (October 2003), *Discrimination against women with disabilities*, Report drawn up by Mrs Maria Leonor BELEZA in co-operation with the Drafting Group on Discrimination against Women with Disabilities, Strasbourg, Council of Europe Publishing, p. 41. Online alla pagina web www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Discrimination%20Women._E%20in%20color.pdf (15 febbraio 2011).

²⁷⁰ Conferenza Europea di Alto livello *'Women and disabilities: access to training and employment'*, svoltasi a Leon (Spagna) il 12 e 13 febbraio 2009. Online alla pagina web <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1405103&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&B> (15 febbraio 2011).

²⁷¹ EDF - European Disability Forum. Online al sito web <http://www.edf-feph.org/> (15 febbraio 2011).

diversi consigli nazionali di persone con disabilità (che sono organizzazioni ombrello che a livello nazionale – negli Stati membri UE - riuniscono le maggiori associazioni che si occupano di disabilità) e numerose organizzazioni non governative europee²⁷². L'EDF collabora con il Parlamento Europeo e con il Consiglio dell'Unione Europea monitorando le iniziative politiche e presentando proposte concrete per implementare i diritti delle persone con disabilità che vivono in Europa.

All'interno del Forum Europeo sulla disabilità è sorto il Gruppo di lavoro sulle donne e la disabilità. Il primo e più significativo contributo di questo gruppo è stato il Manifesto delle donne disabili in Europa, presentato a Bruxelles nel 1997.

La Presidente del Gruppo, Lydia Zijdel, descrive così tale documento:

questo manifesto è una raccolta di tutte le raccomandazioni per migliorare la vita di donne e ragazze con disabilità dell'Unione Europea. Lo scopo del Manifesto è quello di informare e far prendere coscienza le donne e le ragazze con problemi di disabilità circa la loro posizione, i loro diritti e le loro responsabilità. Ma è anche quello di informare e sensibilizzare la Commissione europea, il parlamento europeo, i singoli Stati membri e anche i movimenti europei sulla disabilità e i movimenti delle donne circa l'assenza di sensibilità riguardo le donne e ragazze disabili ma anche verso gli uomini e ragazzi²⁷³.

Esaminiamo brevemente la struttura di tale Manifesto.

Nell'introduzione viene data la definizione di “donna disabile”:

Le ragazze e le donne con disabilità comprendono le donne con tutti i tipi di disabilità, donne con menomazioni fisiche, uditive, della vista o di altro tipo, comprese quelle affette da malattie mentali o con problemi di salute mentale, deficit intellettivi e malattie croniche come il diabete, le cardiopatie, malattie renali, epilessia, Hiv/AIDS, malattie che, prevalentemente, riguardano le donne

²⁷² Per un elenco completo dei membri dell'EDF consultare il sito web http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=10906&id=1&namePage=about&langue=EN (15 febbraio 2011).

²⁷³ Piccolo R. (2004), *L'Europa per le donne disabili*. In HP 2004/3, Monografia sul turismo accessibile, Centro Documentazione Handicap, Cooperativa Sociale a r.l. onlus Accaparlante. Online al sito web <http://www.accaparlante.it/articolo/leuropa-le-donne-disabili> (16 febbraio 2011).

come il tumore al seno, l'artrite, il lupus, la fibromialgia e l'osteoporosi.

Il Manifesto chiede agli Stati e alle organizzazioni della società civile di attuare delle azioni di solidarietà o sostegno non solamente a favore delle donne con disabilità, ma anche nei riguardi delle loro famiglie e ribadisce il concetto di “doppia emarginazione”, con chiaro riferimento alla condizione di molte donne con disabilità:

Le donne disabili possono subire discriminazioni rispetto a donne e uomini non disabili e anche rispetto a uomini disabili. La lotta per le pari opportunità va condotta pertanto, in maniera simultanea, a diversi livelli e in differenti settori.

Le aree tematiche affrontate nel documento sono:

1. Diritti umani ed etica;
2. Legislazione nazionale ed europea;
3. Convenzioni ed altri strumenti giuridici internazionali;
4. Istruzione;
5. Occupazione e formazione professionale;
6. Matrimonio, relazioni sociali, maternità, vita familiare;
7. Violenza, abusi sessuali e sicurezza;
8. Partecipazione a processi decisionali;
9. Sensibilizzazione, mezzi di comunicazione ed informazione;
10. Vita autonoma ed assistenza personale;
11. Previdenza sociale, assistenza sanitaria e medica, riabilitazione;
12. Accessibilità degli edifici;
13. Cultura e attività ricreative.

Citiamo infine alcuni importanti eventi realizzati a livello europeo relativamente alla tematica della dimensione di genere nella disabilità.

Dal 27 febbraio al 1 marzo 2003, a Valencia (Spagna), si è svolto il “Congresso Internazionale delle Donne Disabili”; in tale occasione sono stati affrontati diversi aspetti della vita delle donne con disabilità (fra cui integrazione sociale, maternità, sessualità, famiglia, istruzione, lavoro, sport, salute) e sono stati

presentati diversi progetti nazionali ed europei a favore di questi soggetti. A conclusione dell'incontro è stato accordato un programma d'azione che prevede la lotta alle discriminazioni, la partecipazione attiva delle donne con disabilità nei diversi ambiti sociali, la creazione di percorsi di autonomia ed indipendenza, il sostegno alle associazioni della società civile quotidianamente e direttamente impegnate sul campo²⁷⁴.

Sono state inoltre realizzate alcune conferenze europee sulla condizione delle donne con disabilità. Citiamo, in particolare, la Terza Conferenza europea delle donne con disabilità "*Disabled and Women – Victims of Awareness Raising Campaign and Call For Action*", che si è svolta a Falerna (CZ), in Calabria nel 2001 e la conferenza europea "*Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities. An Added Value for Tomorrow's Society*"²⁷⁵, organizzata a Madrid nel novembre 2007.

4.2.3. La promozione dei diritti umani delle donne con disabilità nel sistema legislativo italiano

Per concludere proponiamo alcuni cenni sulla normativa italiana a tutela delle donne con disabilità.

Nel parlare di pari opportunità e di lotta alla discriminazione (con riferimento sia alle donne che alle persone con disabilità) in Italia non si può non fare riferimento a due decreti legislativi del 9 luglio 2003: il DL n. 215²⁷⁶, in

²⁷⁴ Cfr ibidem.

²⁷⁵ Online alla pagina web

<http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/Recognizing%20the%20Rights%20of%20Girls%20and%20Women%20with%20Disabilities.pdf> (16 febbraio 2011).

²⁷⁶ Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003. Online alla pagine web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03215dl.htm> (16 febbraio 2011).

attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ed il DL n. 216²⁷⁷, che ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Abbiamo già commentato nel paragrafo 1.2.4 le due direttive europee in questione.

Iniziamo quindi con uno sguardo alle politiche di genere, per vedere se e in che misura facciano riferimento alla tematica della disabilità.

La produzione normativa italiana relativa alla parità di genere e alla condizione della donna è molto vasta e complessa e una sua analisi dettagliata richiederebbe una trattazione a sé. Ci limiteremo quindi a scorrere i testi più rilevanti a tale riguardo.

Dal 15 Giugno 2006 è in vigore il *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*, approvato con Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198²⁷⁸, che rappresenta un testo cardine nella normativa a tutela e promozione della donna in Italia; questo Codice, composto di 58 articoli, riordina le norme esistenti sulle pari opportunità e contro le discriminazioni di genere, abroga molte delle leggi precedenti e riunisce in un testo unico l'insieme delle disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali, economici e politici. Il provvedimento riordina, tra l'altro, le disposizioni relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale, alle pari opportunità nel lavoro, nell'attività d'impresa e nell'accesso alle cariche elettive. In esso però non vi sono riferimenti alla condizione della

²⁷⁷ Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003. Online alla pagine web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03216dl.htm> (16 febbraio 2011).

²⁷⁸ Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 133. Online alla pagina web <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06198dl.htm> (16 febbraio 2011).

donna con disabilità.

Nel dicembre 2009 è stato presentato il “*Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro*”²⁷⁹. Il Piano strategico di azione, denominato “*Italia 2020*”, ha come obiettivo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura della famiglia e la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro. Anche in questo testo, però, non si trova menzione alla condizione delle donne con disabilità.

Accenniamo ora a due aspetti specifici relativi alla questione di genere: la maternità e la violenza.

In ambito di tutela della maternità, va menzionata la Legge n. 194 del 22 maggio 1978²⁸⁰ sulla tutela sociale della maternità e l’interruzione volontaria della gravidanza, la Legge 8 marzo 2000, n. 53 *‘Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città’*²⁸¹, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, approvato con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001²⁸², che riordina la legislazione

²⁷⁹ Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Pari Opportunità (2009), *Italia 2020. Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro*. Online alla pagina web http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8A991819-F401-4083-80C8-F58757068041/0/pianodonne_web.pdf (16 febbraio 2011).

²⁸⁰ Legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140. Online alla pagina web http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/RU_486/legge194.pdf (16 febbraio 2011).

²⁸¹ Legge 8 marzo 2000, n. 53 *"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000. Online alla pagine web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/000531.htm> (16 febbraio 2011).

²⁸² Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93. Online alla pagina web <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm> (16 febbraio

precedente in materia, e la Legge 24 febbraio 2006, n. 104²⁸³ che modifica la disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti. Anche in queste disposizioni non vi è accenno alcuno alla condizione delle donne con disabilità; viene citata la condizione di handicap nella legge 53/2000, ma esclusivamente in riferimento a madri di soggetti con disabilità.

Relativamente alla tematica della violenza, citiamo invece la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 ‘*Norme contro la violenza sessuale*’²⁸⁴, grazie alla quale la violenza sessuale diviene un delitto contro la persona e non più contro la morale e la Legge n. 154 del 5 Aprile 2001²⁸⁵ che predispose misure contro la violenza nelle relazioni familiari, prevedendo interventi di protezione delle vittime contro gli abusi familiari. Nonostante le statistiche mostrino che le donne con disabilità sono vittime di violenze e abusi in misura maggiore rispetto alle donne in generale, neanche nei due testi normativi sopracitati, viene presa in considerazione la loro condizione.

Dalla disamina appena compiuta possiamo pertanto concludere che la normativa nazionale a tutela e garanzia della parità di genere non contiene riferimenti alla condizione delle donne con disabilità.

2011).

²⁸³ Legge 24 febbraio 2006, n. 104 "Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006. Online alla pagina web <http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2006-03-17&annoatto=2006&numeroatto=104&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=006G0121&newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1297896409694> (16 febbraio 2011).

²⁸⁴ Legge 15 febbraio 1996 n. 66, “*Norme contro la violenza sessuale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42. Online alla pagina web <http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=1996-02-20&annoatto=1996&numeroatto=66&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=096G0073&newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1297894843778> (16 febbraio 2011).

²⁸⁵ Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001. Online alla pagina web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01154l.htm> (16 febbraio 2011).

Anche la normativa italiana a tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità presenta un velo di invisibilità che ricopre la condizione delle donne.

Il riferimento normativo nazionale in tema di disabilità è la Legge 5 febbraio 1992 n.104 '*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*'²⁸⁶, modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Come evidenziato dalla Dottoressa Francesca Martini, questa legge

ha rappresentato per il nostro Paese una pietra miliare in materia, nonché il recepimento delle maggiori acquisizioni a livello nazionale ed internazionale che hanno trovato nel dettato di queste norme quello che potremmo considerare un vero e proprio "testo unico" cui far riferimento per il sistema di tutele relativo alle persone con disabilità. Dalla sua approvazione in poi è stato quindi imprescindibile l'appellarsi ai principi sanciti da questa legge che non mancano di investire ogni ambito in cui si realizza la persona; tenuto conto del fatto che innegabilmente la persona disabile dalla nascita o per patologia acquisita nel corso della sua vita, vive una condizione di profondo svantaggio rispetto al resto della popolazione²⁸⁷.

Questa norma, quindi, è stata e continua ad essere un provvedimento fondamentale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità nel nostro Paese, definendo all'articolo 3 chi è considerato persona con disabilità:

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di

²⁸⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml> (17 febbraio 2011).

²⁸⁷ Martini F. (2007), *Esame normativo e commento della L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ad uso dei candidati alle elezioni amministrative.* Online alla pagina web http://www.padaniaoffice.org/pdf/scuole_quadri_2007/legge_104.pdf.

svantaggio sociale o di emarginazione.

La nostra Repubblica, inoltre, come stabilito nell'articolo 1, garantisce il pieno rispetto della dignità umana della persona con disabilità, ne promuove la piena integrazione sociale, previene e rimuove le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo come persona autonoma, persegue il recupero funzionale e sociale della persona con disabilità, assicurando servizi e prestazioni necessari per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'handicap, assicura tutela giuridica ed economica e predispone interventi volti a superare condizioni di emarginazione ed esclusione sociale. Nella norma viene dedicata particolare attenzione al carattere di priorità che rivestono gli interventi a favore delle persone con disabilità grave da parte delle Regioni e dei comuni. In particolare articoli specifici della legge toccano i più importanti ambiti di intervento:

- Servizio di aiuto personale (art. 9);
- Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità (art. 10);
- Il diritto all'educazione e all'istruzione (articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17);
- L'ambito lavorativo (articoli 18, 19, 20, 21, 22);
- Il diritto ad attività sportive, turistiche e ricreative (articoli 23);
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art. 24);
- Accesso all'informazione e alla comunicazione (art. 25);
- Mobilità e trasporti (art. 26 e 27);
- Esercizio del diritto di voto (art. 29);
- Riserva di alloggi (art.31);
- Agevolazioni fiscali (articoli 32, 33);
- Protesi e ausili tecnici (art. 34).

L'articolo 5 stabilisce i principi generali alla base dei diritti della persona con disabilità, richiamando l'attenzione sull'importanza della ricerca scientifica, della creazione di percorsi di prevenzione, diagnosi e terapia neonatale, di un intervento terapeutico e riabilitativo tempestivo, di una informazione (per la

persona con disabilità, ma anche per i suoi familiari) esaustiva ed aggiornata di carattere sanitario e sociale, di una continua collaborazione fra servizi socio-sanitari, famiglie, comunità e persona con disabilità, di un decentramento territoriale dei servizi e degli interventi di prevenzione, sostegno e recupero, di un adeguato sostegno psicologico alla persona con disabilità e ai suoi familiari. Gli ultimi due punti dell'articolo in questione stabiliscono il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei per il proprio percorso di riabilitazione e cura ed

il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Accanto alla Legge 104/1992, l'altra norma cardine nell'ordinamento italiano per la promozione delle persone con disabilità è la Legge 1 marzo 2006, n. 67 "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione*"²⁸⁸, coadiuvata dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2007²⁸⁹ che definisce le modalità per l'individuazione delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. Se la Legge 104/1992 pone l'accento sull'integrazione delle persone con disabilità, la Legge 67/2006 riguarda nello specifico la lotta alla discriminazione nei confronti di chi è portatore di handicap. Si tratta di una legge di grande importanza perché consente alle persone con disabilità di agire in giudizio (civile o amministrativo) per la tutela delle loro pari opportunità.

Nei due testi normativi ora citati non vi è accenno alcuno alla dimensione di genere delle donne con disabilità. L'articolo 2 della legge 67/2006, ad esempio, è dedicato alla nozione di discriminazione:

²⁸⁸ Legge 1° marzo 2006, n. 67 "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006. Online alla pagina web <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/060671.htm> (17 febbraio 2011).

²⁸⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 giugno 2007 "*Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/d210607.shtml> (17 febbraio 2011).

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

È evidente che in tale articolo non si focalizza l'attenzione né sulla condizione di discriminazione multipla di cui molte persone con disabilità sono vittime, né sulla condizione specifica di gruppi di persone con disabilità particolarmente vulnerabili, quali appunto le donne.

La mancanza di riferimenti alla condizione delle donne nei due testi normativi alla base del panorama italiano di tutela delle persone con disabilità è significativa e riflette del resto l'espressione degli altri testi normativi in materia. Accanto alle due leggi quadro sopracitate sono state create altre norme rivolte a tematiche specifiche riguardanti le persone con disabilità.

Per quanto concerne, ad esempio, l'inclusione scolastica di bambini e bambine con disabilità è in vigore dal 1977 la Legge 4 agosto 1977, n. 517 "*Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*"²⁹⁰; fra i testi legislativi più recenti annoveriamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185 "*Regolamento recante modalità e criteri per*

²⁹⁰ Legge 4 agosto 1977, n. 517. "*Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*" pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1977, n. 224. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/1040877.shtml> (17 febbraio 2011).

*l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap*²⁹¹ e l'Intesa Stato-Regioni del 2008 per l'accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni con disabilità²⁹², provvedimento di importanza fondamentale in quanto costituisce una revisione organica di tutta la materia dell'accoglienza degli alunni con disabilità:

trattasi di un documento di appena tre paginette che però rivoluzionano in parte, la normativa precedente sull'integrazione scolastica, adeguandola agli sviluppi normativi degli ultimi anni, a partire dalla Legge n. 328/00 sui piani di zona e dalla Legge costituzionale n. 3/01, che ha attribuito una più ampia competenza legislativa ed amministrativa alle Regioni ed agli enti locali, costituzionalizzando addirittura il principio dell'autonomia scolastica²⁹³.

Inoltre a seguito di insistenti richieste da parte del mondo dell'associazionismo, il Ministero dell'Istruzione ha emanato nell'agosto 2009 le Linee-Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità²⁹⁴; l'importanza di tale documento non sta tanto nei suoi contenuti (che non apportano grandi novità alla

²⁹¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 “*Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/d230206.shtml> (17 febbraio 2011).

²⁹² Ministero Pubblica Istruzione, Ministero Salute (2008), *Intesa Stato-Regioni Del 2008 Per L'accoglienza Scolastica E La Presa In Carico Degli Alunni Con Disabilita'*. Online alla pagina web http://www.edscuola.it/archivio/handicap/intesa_stato_regioni.htm (17 febbraio 2011).

²⁹³ Nocera S. (a cura di) (2010), *Sardegna e Veneto per tutti. Raccolta delle più importanti leggi nazionali e regionali in materia di integrazione scolastica, lavorativa e sociale, di eliminazione di barriere architettoniche e di progetti di vita autonoma ed in famiglia per persone con disabilità*, Centro di Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale, Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Eidos, Cagliari, p. 52.

²⁹⁴ Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca (2009), *Linee-Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*. online alla pagina web http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/115c59e8-3164-409b-972b-8488eec0a77b/prot4274_09_all.pdf (17 febbraio 2011).

già copiosa normativa vigente in materia), ma consiste piuttosto nella organicità degli argomenti trattati, nella scelta del momento di numerose innovazioni nella scuola e nella consultazione del mondo della società civile²⁹⁵. Citiamo infine il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009²⁹⁶ (in particolare l'articolo 5) che nel riorganizzare la rete scolastica suscita non poche preoccupazioni per la situazione degli alunni con disabilità, in quanto prevede un aumento del numero di alunni per classe ed un'illimitata possibilità di presenza di bambini con disabilità nella stessa classe²⁹⁷ ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009²⁹⁸ che, all'articolo 9, predispose un coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni con disabilità e fornisce chiarimenti per meglio comprendere quanto già stabilito dall'articolo 16 della Legge 104/92 e nelle annuali ordinanze sugli esami di licenza media e conclusivi degli studi superiori.

In tutta questa normativa specificamente rivolta all'istruzione di bambini con disabilità non troviamo nessun accenno alle differenze di genere, che invece, come esposto nel paragrafo 2.2.1, spesso creano discriminazioni a svantaggio delle bambine con disabilità.

Se andiamo poi a considerare la normativa riguardante l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità due sono i testi di riferimento nel nostro Paese: la

²⁹⁵ Nocera S. (a cura di) (2010), *op. cit.*, p. 61.

²⁹⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 Luglio 2009. Online alla pagina web <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/151/1.htm> (17 febbraio 2011).

²⁹⁷ Nocera S. (a cura di) (2010), *op. cit.*, p. 83.

²⁹⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*. Online alla pagina web <http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/regvalutazione.pdf> (17 febbraio 2011).

Legge 12 marzo 1999 n.68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”²⁹⁹, che predispone azioni di sostegno e di collocamento mirato, insieme a strumenti di inserimento personalizzato, per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro e che ha modificato in maniera radicale il sistema di collocamento lavorativo delle persone con disabilità, trasformandolo da obbligatorio (secondo quanto previsto dalla precedente Legge 482/1968) in mirato³⁰⁰ ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 “*Atto di indirizzo in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art.1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 n.68*”³⁰¹. Anche in questi due provvedimenti normativi non si trova alcun riferimento alla condizione specifica delle donne con disabilità, che invece, come sappiamo, vivono spesso una doppia discriminazione nel mondo del lavoro, non solo rispetto alle donne in generale, ma anche rispetto agli uomini con disabilità.

A tale proposito riteniamo utile citare la *Carta dei diritti su occupazione e pari opportunità per le persone disabili*³⁰². Questo documento, benché nasca all’interno del mondo non governativo e quindi abbia semplice valore programmatico e politico, si pone come importante riferimento per eventuali

²⁹⁹ Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/1120399.shtml> (17 febbraio 2011).

³⁰⁰ Per meglio comprendere in cosa consista questo radicale mutamento del quadro normativo inerente il diritto al lavoro dei disabili, si veda l’intervista del 22 Febbraio 2010 ad Elmerinda Melese, responsabile del Servizio Inserimenti Lavoro Disabili (SILD), online al sito web http://provinzformazione.informaservizi.it/Articoli/Orientamento/Inserimento_dei_disabili_nel_mondo_lavorativo_partita_la_sperimentazione_di_un_nuovo_modello_operativo (17 febbraio 2011).

³⁰¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68." pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000. Online alla pagina web <http://www.handylex.org/stato/d130100.shtm> (17 febbraio 2011).

³⁰² Testo integrale della Carta online al sito web <http://www.superando.it/content/view/1043/115> (17 febbraio 2011).

miglioramenti della normativa italiana a tutela di donne e uomini con disabilità in quanto contiene una proposta concreta indirizzata alle istituzioni nazionali e locali e alle parti sociali per tutelare e promuovere la dignità e i diritti fondamentali delle persone con disabilità, a partire dal diritto all'occupazione. La Carta è stata promossa dalla FISH (Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap), in collaborazione con l'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e presentata nel 2006 durante la Settimana Nazionale per la Sclerosi Multipla.

Pietro Barbieri, presidente nazionale della FISH, commenta così questo documento:

Indirizzata alle istituzioni, nazionali e locali, e a tutte le parti sociali questa proposta mira alla piena e appropriata occupazione per le persone con disabilità in Italia, nonché all'individuazione delle migliori strategie per promuovere i diritti dei disabili in modo omogeneo sul territorio nazionale. Essa mira inoltre a superare l'anacronistico pregiudizio sulla non produttività del lavoratore disabile, basato su *un modello medico* della disabilità oramai superato, ma che persiste in una parte consistente del mondo imprenditoriale e politico³⁰³.

L'elaborato nasce dalla consapevolezza della necessità di individuare strategie nuove per implementare il diritto al lavoro delle persone con disabilità e si basa sui più elevati standard internazionali e nazionali portati avanti dal movimento delle persone con disabilità, che non si limitano più a rivendicare un'integrazione che significhi semplicemente accesso al mondo del lavoro, ma chiedono processi di inclusione reale.

Il documento propone

un vero e proprio piano di legislatura articolato su un percorso di riconoscimenti e impegni che mettono al centro le persone con disabilità e le loro famiglie³⁰⁴.

³⁰³ Superando (7 giugno 2006), *Carta e Osservatorio per la piena occupazione*. Online al sito web <http://www.superando.it/content/view/1045/115/> (17 febbraio 2011).

³⁰⁴ Ibidem.

Obiettivo primario della Carta è il cambio di paradigma concettuale che sta dietro le politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, considerate non più come malati, ma come persone discriminate a causa di una condizione umana che può colpire chiunque in qualunque momento della vita³⁰⁵. Strumenti necessari per realizzare questo cambio di paradigma sono l'avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione, a livello nazionale e locale, che favoriscano la diffusione di un'immagine positiva delle persone con disabilità fra i datori di lavoro, gli *stakeholder* istituzionali e le parti sociali e la promozione di percorsi di aggiornamento per gli operatori di servizi impegnati nell'inserimento mirato, che possano per primi veicolare una rappresentazione priva di pregiudizi di improduttività della persona con disabilità, rendendo invece palesi i vantaggi dell'inclusione sociale.

Si chiede inoltre di

sviluppare i livelli essenziali di prestazioni che i servizi del collocamento mirato devono garantire sul territorio nazionale affinché possano essere adottati dalla Conferenza Unificata per divenire diritti esigibili e un'opportunità per il datore di lavoro³⁰⁶,

identificando meglio le prestazioni offerte e le figure professionali coinvolte, favorendo una migliore integrazione tra competenze sanitarie, sociali e lavorative, costruendo procedure condivise a livello nazionale (in primis l'ICF) e progettando percorsi territoriali di integrazione tra politiche educative e politiche di formazione professionale.

Nel documento è considerato indispensabile recuperare una funzione di *governance* del sistema d'impiego in Italia, affinché si possano sviluppare strategie ampie d'implementazione della Legge 68/1999, sviluppare un piano di azione per affrontare lo specifico tema del Sud Italia e favorire l'adozione della

³⁰⁵ Superando (30 maggio 2007), *La FISH presenta la Carta dei diritti*. Online al sito web <http://www.superando.it/content/view/1043/115> (17 febbraio 2011).

³⁰⁶ *Ibidem*.

Strategia di Lisbona per la piena occupazione anche per i lavoratori con disabilità, attraverso politiche di *mainstreaming*.

Interessante ai fini della nostra trattazione è l'obiettivo numero 4, ossia la richiesta di prestare un'attenzione particolare alle donne con disabilità, in quanto vittime di doppia discriminazione. Per raggiungere questo obiettivo la Carta propone due vie:

- l'incentivazione della loro occupazione con specifiche misure di sostegno e tenendone conto, con politiche di *mainstreaming*, anche all'interno delle iniziative di sostegno all'occupazione al femminile in genere;
- la promozione della discussione nella prossima Legislatura del Disegno di Legge C4742 *Azioni positive per la realizzazione dell'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro*, a firma dell'onorevole Elena Cordoni e altri che giace presso l'XI Commissione Lavoro della Camera dall'11 settembre 2004 .

Concludendo, l'unico riferimento alla condizione delle donne con disabilità nelle politiche di inserimento lavorativo, quindi, si trova in un documento della società civile, poco conosciuto e con mero valore programmatico.

Nell'attuale panorama legislativo italiano non vi sono provvedimenti dedicati in maniera specifica alla condizione delle donne con disabilità.

Tuttavia sono state presentate una risoluzione ed una proposta di legge, che giace ancora presso la Commissione Lavoro della Camera (C4742).

La risoluzione citata è stata presentata alla Camera il 14 luglio 2010 (prima firmataria on. Livia Turco), chiede in maniera specifica al governo di promuovere delle linee guida per predisporre in ogni ASL del territorio nazionale un ambulatorio ginecologico privo di barriere architettoniche e corsi di formazione per il personale medico e paramedico in funzione delle necessità delle pazienti con disabilità³⁰⁷.

³⁰⁷ Cfr SuperAbile (16 luglio 2010), *Strutture ginecologiche per donne disabili, presentata una proposta alla Camera*. Online alla pagina web

Il Disegno di Legge C4742 “Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro”³⁰⁸, citato nella Carta dei diritti su occupazione e pari opportunità per le persone disabili, porta la firma dell’onorevole Elena Cordoni et al. ed è stato presentato alla Camera il 24 febbraio 2004, riproposto con alcune modifiche il 28 aprile 2006³⁰⁹ e ancora il 6 maggio del 2008³¹⁰.

Obiettivo della proposta di legge è favorire l’inserimento e il reinserimento delle donne con disabilità nel mondo del lavoro, indipendentemente dalle cause che hanno generato la menomazione (art 1):

La presente proposta di legge intende dunque prevedere e promuovere forme di sostegno alle donne disabili attraverso azioni positive affinché possano essere rimossi tutti gli ostacoli che ne impediscono il reinserimento e una effettiva integrazione nel mondo del lavoro³¹¹.

A tal fine vengono predisposte forme di agevolazione fiscale e contributiva a favore del datore di lavoro che assuma o riassuma una donna con disabilità con diverse tipologie contratto (art 2, 3, 4). Sono previste forme di sostegno alla formazione e all’assistenza personale (art 5), servizi per l’inserimento e

http://www.superabile.it/web/it/canali_tematici/salute/il_punto/info-831071174.html (17 febbraio 2011).

³⁰⁸ Proposta di legge N. 4742 d’iniziativa dei deputati Cordoni et al., *Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro*, presentata il 24 febbraio 2004 alla Camera dei Deputati. Online alla pagina web http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0062860.pdf (17 febbraio 2011).

³⁰⁹ Proposta di legge N. 109 d’iniziativa dei deputati Cordoni et al., *Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro*, presentata il 28 aprile 2006 alla Camera dei Deputati. Online alla pagina web http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0011750.pdf (17 febbraio 2011).

³¹⁰ Proposta di legge N. 760 d’iniziativa dei deputati Bellanova et al., *Azioni positive per la realizzazione dell’integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro*, presentata il 6 maggio 2008 alla Camera dei Deputati. Online alla pagina web http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0030630.pdf (17 febbraio 2011).

³¹¹ Ivi, p. 2.

agevolazioni informative (art 6), misure per il sostegno psico-fisico (art 7), servizi di sostegno alla mobilità e trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro (art 8).

L'articolo 9, infine, prevede specifiche azioni di monitoraggio degli interventi attuati:

a tale fine l'articolo 9 dispone che, nell'ambito della relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento ogni due anni sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, lo stesso Ministro provveda a riferire, tenendo conto della differenza di genere e sulla base di dati analitici e dettagliati, sull'attuazione della legge, avuto particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi relativi all'inserimento e al reinserimento delle donne disabili nel mondo del lavoro³¹².

Tale disegno di legge, come abbiamo accennato, è rimasto tale e ciò riflette e conferma le impressioni di Massimo Strapazzon, presidente dell'ASSOT:

Non è casuale che nel nostro Paese il tema dell'inserimento lavorativo delle donne disabili sia un tema non trattato in quanto tale dalle ricerche e anche dalla legislazione; abbiamo trovato un'unica proposta di legge nella XIVa legislatura ma mai approvata³¹³.

Per concludere, segnaliamo che la Città di Torino ha approvato una specifica mozione in tema di donne con disabilità.

Il 13 dicembre 2004, infatti, è stata approvata dal Consiglio Comunale una specifica mozione in tema di donne con disabilità³¹⁴, al momento unico esempio a livello amministrativo locale in Italia. Presentata da Carla Castagna, cittadina torinese con disabilità impegnata a livello locale e nazionale per far emergere i problemi relativi alla vita della donna in situazione di deficit, la mozione nasce

³¹² Ivi, p. 3.

³¹³ Assot (Agenzia Sviluppo Sud-Ovest Torino), Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Torino (aprile 2009), *op. cit.*, p. 10.

³¹⁴ Consiglio Comunale di Torino (2004), Mozione N. 44 '*Le donne disabili*', approvata dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2004. Online alla pagina web http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_06538.html (17 febbraio 2011).

dalla constatazione che le donne con disabilità sono spesso vittime di una duplice discriminazione, che le rende soggetti più vulnerabili e fascia debole della popolazione ed evidenzia come per combattere questa condizione di discriminazione ed esclusione sociale sia necessario innanzitutto abbandonare il modello medico della disabilità per abbracciare l'approccio biopsicosociale basato sul rispetto dei diritti umani.

Carla Castagna sintetizza così l'obiettivo principale della mozione:

dare visibilità alle donne disabili e impegnare le amministrazioni e le istituzioni nell'affrontare il tema della disabilità relativa alla donna in modo diverso e nuovo. È fondamentale denunciare la doppia discriminazione cui la donna con deficit è sottoposta e contemporaneamente contribuire alle politiche di inclusione delle persone disabili in generale, e delle donne in particolare. La cosa secondo me più eclatante è la richiesta che, a partire dai diritti umani, le Amministrazioni si impegnino ad attuare una legislazione non discriminatoria della disabilità³¹⁵.

Il provvedimento ha visto coinvolte associazioni locali di donne e di persone con disabilità e numerose reti associative nazionali, tra cui la FAIP (Federazione Associazioni Italiane Para-tetraplegici), la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), DPI (Disabled People Italia) e il CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità).

³¹⁵ Piccolo R. (2005), *Una mozione per le donne disabili*. In HP 2005/2, *Monografia sull'integrazione nelle scuole dell'infanzia*, Centro Documentazione Handicap, Cooperativa Sociale a r.l. onlus Accaparlante. Online al sito web <http://www.accaparlante.it/articolo/una-mozione-le-donne-disabili> (17 febbraio 2011).

